

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
 AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nr. 7 del 09/08/2021

Redatta su iniziativa:  DEL PRESIDENTE  D'UFFICIO

**OGGETTO:** presa atto della Relazione dell'Asseveramento del Piano Economico - Finanziario del S.I.I. ai sensi dell'art.149 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.)

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA		P/A
VALENTI FRANCESCA	PRESIDENTE	<i>viduo conferendo</i>	
GUELI DOMENICO	VICE PRESIDENTE	<i>viduo conferendo</i>	
CINA MILKO	CONSIGLIERE	<i>viduo conferendo</i>	
DI VENTURA ETTORE	CONSIGLIERE		A
LA ROCCA MARGHERITA	CONSIGLIERE	<i>viduo conferendo</i>	
MICCICHE FRANCESCO	CONSIGLIERE	<i>viduo conferendo</i>	

**Proposta di deliberazione**

**Premesso che**

- il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall'ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d'impresa Girgenti Acque poi trasformata in Girgenti Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18-01-2007;
- con la Girgenti Acque S.p.A. è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27-11-2007 rep.n. 29374;
- ai sensi della L.R. 11.08.2015 n.19, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, ATI AG9, è subentrata nelle funzioni già attribuite al Consorzio d'Ambito di Agrigento nella qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA) deputato, inoltre, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;
- l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della Convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 6/12/2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;
- con Decreto n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, è stata disposta la prosecuzione della Convenzione di Gestione sottoscritta in data 27/11/2017 rep. n. 29374,

fino all'entrata in vigore di nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato, per i ventisette Comuni Agrigentini di cui alla Convenzione stessa, in applicazione della misura straordinaria di cui all'art. 32, comma 1), lettera b), del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114, ed è stato nominato il Commissario Prefettizio per la temporanea e straordinaria gestione della Società interdetta;

- con Sentenza del Tribunale di Palermo – Sez. Fallimentare – n. 29/2021 del 16/03/2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A. e disposto, previa nomina del Giudice Delegato, che la gestione dell'impresa venisse affidata al Commissario Giudiziale, ferma restando l'attività svolta dai Commissari prefettizi limitatamente all'esecuzione del servizio idrico integrato;
- con Decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;
- con Provvedimento del 09/07/2021, il Prefetto di Agrigento ha disposto la cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 nei confronti delle Società interdette e la conseguente cessazione dell'incarico del Commissario prefettizio, con decorrenza dal 2 agosto 2021, affinché i competenti organi fallimentari, in accordo con l'ATI, potessero adottare le iniziative di competenza;
- nel Decreto del Tribunale di Palermo - Sezione fallimentare - del 13/07/2021 è stata evidenziata "l'impraticabilità dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 104 1.f., per l'assenza dell'equilibrio finanziario che pregiudicherebbe gravemente i creditori ed aggraverebbe la condizione deficitaria che le finalità proprie della procedura concorsuale impongono invece di bloccare";
- nella riunione, richiesta dell'ATI con nota n. 6157 del 14/07/2021, che si è svolta in data 22/07/2021 presso l'Ufficio del Giudice delegato al fallimento, è stata ribadita la volontà del Giudice di non concedere l'esercizio provvisorio;
- in relazione a detta conclusione, nella riunione che si è tenuta in pari data presso la Presidenza della Regione, il Prefetto di Agrigento, considerate le problematiche riguardanti lo svolgimento del servizio per la situazione in cui versa la Gestione commissariale a causa delle difficoltà di carattere economico derivanti dallo stato di fallimento della Girgenti Acque, e l'approssimarsi della data di cessazione del servizio stesso, ha comunicato l'imminente dichiarazione dello stato di emergenza;
- pertanto, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.6 del 21/07/2021, al fine di evitare l'interruzione del servizio idrico integrato, è stato dato mandato agli Uffici dell'ATI di predisporre tutti gli atti occorrenti per l'affidamento del SII nei Comuni dell'Ambito, serviti dalla Gestione Commissariale, ad A.I.C.A.;
- il Prefetto di Agrigento, con nota n. 48456 del 28/07/2021, ha trasmesso all'ATI la nota inviata al Presidente della Regione Siciliana, con la quale rappresenta lo stato di grave criticità inerente la gestione del SII nella Provincia di Agrigento, a seguito del fallimento della Girgenti Acque S.p.A. e della cessazione della gestione commissariale prevista per il 2 agosto 2021, che potrebbe determinare "conseguenze allarmanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e sotto il profilo sanitario in considerazione dell'epidemia in corso";

Considerato che:

- Con delibera dell'Assemblea n. 9 del 27/09/2019 è stata approvata la scelta della nuova forma di gestione del SII, attraverso la costituzione di una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della Legge Regionale n. 19 dell'11 agosto 2015 "Disciplina in materia di Risorse Idriche", pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/08/2015, in linea con l'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006;

- Con delibera dell'Assemblea n. 11 del 29/12/2020 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito, che prevede l'affidamento del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale Consortile;
- Con atto notarile del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc 76, registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" – A.I.C.A.;
- In data 26/07/2021 la Luel s.r.l., incaricata giusto provvedimento dell'ATI n. 21 del 03/05/2021, ha trasmesso, con pec assunta al prot. dell'ATI n. 6569, la bozza di Relazione ex art.34 c.20 D.L. 179/2012, per l'affidamento in modalità in house providing del servizio idrico integrato alla Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);
- In data 28/07/2021, detta bozza di Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 è stata trasmessa al gruppo ministeriale del MATTM, che supporta l'ATI nella fase di espletamento delle procedure inerenti all'affidamento del servizio, nell'ambito del progetto "Mettiamoci in Riga" – Linea di Intervento L7 sub attività A.7.5.2.;
- Con Determinazione n.28 del 26.07.2021, l'ATI ha affidato il servizio di asseverazione del Piano Economico - Finanziario del SII, previsto dall'art. 149 del D. Lgs. 152/2006, ad una società accreditata;
- In relazione allo stato di grave criticità rappresentato dal Prefetto di Agrigento, con delibera assembleare n. 4 del 30/7/2021, questa ATI ha disposto l'affidamento e l'avvio dell'esecuzione in via di urgenza sotto riserva di legge della gestione Servizio Idrico Integrato all'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A., nelle more della definizione della Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e dell'asseveramento del PEF del S.I.I. – approvando altresì lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, A.I.C.A.


Fatto presente che

- con pec del 5/8/2021, ns. atti n. 6806 del 6/8/2021, la LUEL ha trasmesso redazione definitiva della Relazione ex art.34, c.20 di 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);
- con pec del 6/8/2021 ns. prot. 6813 di pari data della Società di revisione "la Axeverar" ha trasmesso l'asseveramento del PEF del S.I.I. redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di prendere atto della Relazione definitiva ex art.34 D.L.179/2012 sopra citata e della Relazione dell'asseveramento del PEF del S.I.I., la cui acquisizione scioglie le riserve di legge con le quali l'Assemblea dei Rappresentanti ha proceduto, con delibera n. 4 del 30/7/2021, all'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 all'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini"

#### PROPONE

Di prendere atto della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.) e della Relazione dell'asseveramento del PEF del S.I.I., la cui acquisizione scioglie le riserve di legge con le quali l'Assemblea dei Rappresentanti ha proceduto, con delibera n. 4 del 30/7/2021, all'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 all'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini"

Il Presidente  
 Prof. Avv. Francesca Valenti  


Il Consiglio Direttivo convocato per il giorno 9/8/2021, con nota n. 6816 del 6/8/2021, si è svolto, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid19, in modalità mista (in presenza e in videoconferenza).

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la superiore proposta;

Viste, altresì,

- la Relazione dell'asseveramento del PEF del S.I.I.;
- la Relazione ex art.34, c.20 dl 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);

Dato atto che la predetta documentazione fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover sottoporre all'apprezzamento dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'ATI la citata documentazione, la cui acquisizione di fatto ha sciolto le riserve di legge con le quali l'Assemblea dei Rappresentanti ha proceduto, con delibera n. 4 del 30/7/2021, all'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 all'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini";

Ritenuto, altresì, di dare contezza dei contenuti sia della Relazione dell'asseveramento del PEF del S.I.I. che della Relazione ex art.34, c.20 dl 179/2012 che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta - con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi - in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.).

Visti:

- la legge n. 142/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/91, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 19/2015;
- il D.lgs. 152/2006;
- D.L. 179/2012;
- lo Statuto dell'ATI;
- il vigente O.R.E.L.;
- il parere di regolarità tecnica.

Con voti favorevoli dei presenti;


## DELIBERA

- Di prendere atto della Relazione dell'asseveramento del PEF del S.I.I. e della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.), la cui acquisizione scioglie le riserve di legge con le quali l'Assemblea dei Rappresentanti ha proceduto, con delibera n. 4 del 30/7/2021, all'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 all'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini";
- Di dare atto che la sopra citata documentazione fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di sottoporre all'apprezzamento dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'ATI la predetta documentazione;
- Di dare massima contezza dei contenuti sia della Relazione dell'asseveramento del PEF del

S.I.I. che della Relazione ex art.34, c.20 D.L. 179/2012 che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta - con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi - in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.), invitando i Comuni dell'ATI a pubblicare sui propri siti istituzionali la presente deliberazione con i relativi allegati.

Il Presidente

Prof. Avv. Francesca Valentini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Valentini', written over the typed name.

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Presa atto della Relazione dell'Asseveramento del piano economico finanziario e della Relazione ex art.34, c.20 di 179/2012 per l'affidamento del servizio idrico integrato in modalità in house al gestore Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:**

**Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole sulla determinazione del Diretto di cui sopra.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Direttore generale  
*Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina*

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

**Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,**

*Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:*

Si esprime parere favorevole sulla determinazione del Diretto di cui sopra.

Aragona, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott. Salvatore Alesci*



ORLANDO MARIA

NOTAIO

**COPIA**

REGISTRATO  
IN AGRIGENTO

13 Luglio 2021

AL N°3830

SERIE 1T

Repertorio n.7183

Raccolta n.4476 .

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di luglio =09-07-2021=. In Aragona (AG) piazza Trinacria, presso Edificio A.S.I., ove sono stata richiesta. Avanti a me Avv.Maria Orlando, Notaio in Agrigento, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca

sono comparsi:

- 1) Comune di AGRIGENTO, con sede in Agrigento Piazza Pirandello n.35 codice fiscale 00074260845 in persona del Sindaco *pro-tempore*, MICCICHE' Francesco, nato in Agrigento il 15 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n.36 del 3 maggio 2021;
- 2) Comune di ARAGONA, con sede in Aragona via Roma n.124 codice fiscale 80000360844 in persona del Sindaco *pro-tempore*, PENDOLINO Giuseppe nato in Aragona (AG) il 23 giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29 aprile 2021;
- 3) Comune di CALAMONACI, con sede in Calamonaci Piazza San Vincenzo Ferreri n.1, codice fiscale 83001470844 in persona del Vice Sindaco PERRICONE Calogero, nato in Calamonaci (AG) il 16 febbraio 1972, giusta delega prot.3169, domiciliato per la carica presso la sede del comune, a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 7 luglio 2021;
- 4) Comune di CALTABELLOTTA, con sede in Caltabellotta Piazza Umberto I n.7, codice fiscale 83001070842 in persona del Sindaco *pro-tempore* CATTANO Calogero nato a Caltabellotta (AG) il 13 maggio 1947, domiciliato per la carica presso la sede del comune, a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 21 giugno 2021;
- 5) Comune di CAMPOBELLO DI LICATA, con sede in Campobello di Licata Piazza XX Settembre, codice fiscale 82001090842, in persona del Sindaco *pro-tempore*, PICONE Giovanni Gioacchino, nato a Campobello di Licata (AG) il 29 dicembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26 aprile 2021;
- 6) Comune di CANICATTI', con sede in Canicatti corso Umberto, codice fiscale 00179660840, in persona del Sindaco *pro-tempore*, DI VENTURA Ettore, nato in Canicatti (AG) il 26 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del consiglio comunale n.100 dell'1

luglio 2021;

7) Comune di CASTELTERMINI, con sede in Casteltermini Piazza Duomo n.ri 1/3, codice fiscale 80001770843, in persona del Sindaco *pro-tempore*, NICASTRO Gioacchino, nato a Casteltermini (AG) il 15 gennaio 1970, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n.29 del 3 maggio 2021;

8) Comune di CASTROFILIPPO, con sede in Castrofilippo Piazza Paolo Borsellino n.2, codice fiscale 82001030848, in persona del Sindaco *pro-tempore*, BADALAMENTI Antonio Francesco, nato in Castrofilippo (AG) il 29 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29 maggio 2020;

9) Comune di CATTOLICA ERACLEA, con sede a Cattolica Eraclea via Rosario n.83 codice fiscale 80003990845 in persona del Sindaco *pro-tempore*, BORSELLINO Santo, nato in Cattolica Eraclea (AG) il 30 maggio 1970, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 12 giugno 2020;

10) Comune di COMITINI, con sede in Comitini, Piazza Bellaccera n.1, codice fiscale 80004010841, in persona del Sindaco *pro-tempore* CONTINO Antonino nato in Comitini (AG) il 25 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede del comune, a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario straordinario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n.8 del 9 giugno 2021;

11) Comune di FAVARA, con sede in Favara Piazza Cavour n.1 codice fiscale 80004120848, in persona del Sindaco *pro-tempore*, ALBA Anna, nata in Agrigento l'8 luglio 1982, domiciliata per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzata giusta deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n.1 del 14 maggio 2021;

12) Comune di GROTTI, con sede in Grotte Piazza Umberto I codice fiscale 00254070840 in persona del Sindaco *pro-tempore*, PROVVIDENZA Alfonso, nato a Grotte (AG) l'11 agosto 1972, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 15 febbraio 2021;

13) Comune di JOPPOLO GIANCAXIO, con sede in Joppolo Giancaxio via Kennedy n.5, codice fiscale 00250320843 in persona del Vice Sindaco Migliara Domenico, nato in Agrigento il 26 gennaio 1977, giusta delega del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 27 aprile 2021;

14) Comune di LICATA, con sede in Licata piazza Progresso n.10, codice fiscale 81000410845 in persona del Sindaco *pro-tempore*, GALANTI Giuseppe, nato in Licata il 14 aprile

1948, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 7 luglio 2021;

15) Comune di LUCCA SICULA, con sede in Lucca Sicula via Corvo n.1, codice fiscale 01702440841 in persona del Sindaco *pro-tempore*, DAZZO Salvatore, nato in a Palermo il 21 marzo 1981, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30 aprile 2021;

16) Comune di MONTALLEGRO, con sede in Montallegro Corso Vittorio Emanuele n.60, codice fiscale 80005270840 in persona del Comissario Straordinario, ZARBO Raffaele, nato in Agrigento il 30 ottobre 1955, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 23 marzo 2021;

17) Comune di MONTEVAGO, con sede in Montevago piazza della Repubblica n.4, codice fiscale 92006330846 in persona del Vice Sindaco ARMATO Calogero, nato a Castelvetro il 18 novembre 1990, giusta delega del 6 luglio 2021, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15 maggio 2020;

18) Comune di NARO, con sede in Naro Piazza Giuseppe Garibaldi n.1, codice fiscale 82000070845, in persona del Sindaco *pro-tempore*, BRANDARA Maria Grazia Elena, nata a Naro (AG) il 29 agosto 1956, domiciliata per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzata giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28 maggio 2020;

19) Comune di PALMA DI MONTECHIARO, con sede in Palma di Montechiaro via Fiorentino n.89, codice fiscale 81000070847 in persona del Sindaco *pro-tempore*, CASTELLINO Stefano, nato a Licata l'11 gennaio 1979, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 25 giugno 2020;

20) Comune di PORTO EMPEDOCLE, con sede in Porto Empedocle via Marconi n.2, codice fiscale 80002890848 in persona del Sindaco *pro-tempore*, CARMINA Ida, nata a Palermo il 16 novembre 1963, domiciliata per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzata giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 16 settembre 2020;

21) Comune di RACALMUTO, con sede in Racalmuto Via Vittorio Emanuele n.3, codice fiscale 82002360848 in persona del Sindaco *pro-tempore* MANIGLIA Vincenzo, nato in Racalmuto (AG) il 3 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 14 giugno 2021;

22) Comune di RAFFADALI, con sede in Raffadali via Nazionale, n.111, codice fiscale 00215640848 in persona del Sindaco

*pro-tempore*, CUFFARO Silvio Marcello Maria, nato a Raffadali il 5 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30 marzo 2021;

23) Comune di RAVANUSA, con sede in Ravanusa con sede i via Roma n.ri 3/5, codice fiscale 82001630845 in persona del Sindaco *pro-tempore*, D'ANGELO Carmelo, nato in Palermo il 26 luglio 1978, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 7 luglio 2021:

24) Comune di REALMONTE, con sede in Realmonte via Roma n.17 codice fiscale 80003310846, in persona del Sindaco *pro-tempore*, LATTUCA Santina, nata in Agrigento l'1 settembre 1977, domiciliata per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzata giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25 maggio 2020;

25) Comune di RIBERA, con sede in Ribera corso Umberto I n.30 codice fiscale 00215200841, in persona del Sindaco *pro-tempore*, RUVOLO Matteo, nato in Ribera il 17 giugno 1967, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del commissario ad Acta in sostituzione del consiglio comunale n.34 del 5 luglio 2021;

26) Comune di SAMBUCA DI SICILIA, con sede in Sambuca di Sicilia Corso Umberto I n.226, codice fiscale 92006260845, in persona del Vice Sindaco CACIOPPO Giuseppe, nato in Sambuca di Sicilia il 20 febbraio 1971 giusta delega del 7 luglio 2021 prot.7402, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 12 giugno 2020;

27) Comune di SAN BIAGIO PLATANI, con sede in San Biagio Platani Corso Umberto I n.105 codice fiscale 80002730846 in persona del Commissario Straordinario, LA PUNZINA Santo, nato a Gangi (PA) il 28 aprile 1952, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 28 aprile 2021;

28) Comune di SAN GIOVANNI GEMINI, con sede in San Giovanni Gemini via Roma n.1, codice fiscale 80004030849, in persona del Sindaco *pro-tempore*, PANEPINTO Carmelo, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 26 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n.1 del 3 maggio 2021;

29) Comune di SANT'ANGELO MUXARO, con sede in Sant'Angelo Muxaro Via Pizzo Corvo n.33 codice fiscale 80003030840, in persona del Sindaco *pro-tempore*, TIRRITO Angelo, nato in Agrigento il 2 giugno 1991, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n.7 del 21 aprile 2021;

30) Comune di SANTA ELISABETTA, con sede in Santa Elisabetta

Piazza Giovanni XXIII n.1 codice fiscale 80004000842 in persona del Sindaco *pro-tempore*, GUELI Domenico, nato a Santa Elisabetta (AG) il 23 aprile 1969, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n.1 del 13 maggio 2021;

31) Comune di SICULIANA, con sede in Siculiana piazza Basile, n.23 codice fiscale 00238120844 in persona del Sindaco *pro-tempore*, ZAMBITO Giuseppe, nato a Siculiana (AG) il 16 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 26 giugno 2020;

32) Comune di SCIACCA, con sede in Sciacca via Roma n.13, codice fiscale 00220950844 in persona del Sindaco *pro-tempore*, VALENTI Francesca nata a Sciacca (AG) il 18 aprile 1970, domiciliata per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzata giusta deliberazione del Commissario Straordinario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n.27 del 27 maggio 2021;

33) Comune di VILLAFRANCA SICULA, con sede in Villafranca Sicula via Vittorio Emanuele n.126, codice fiscale 83001990841 in persona del Sindaco *pro-tempore*, BALSAMO Domenico nato in Villafranca Sicula (AG) il 28 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso la sede del comune a quanto infra facoltizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.13 dell'11 giugno 2021.

Detti componenti, tutti cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale e qualifiche io Notaio sono certa, col presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - E' costituita fra essi componenti una azienda speciale consortile, ai sensi dell'art.114 del TUEL - D.LGS. 267/2000 denominata "A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI".

Articolo 2 - L'azienda ha sede legale in Aragona (AG) piazza Trinacria n.1.

L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni associati. Con deliberazione dell'Assemblea può essere trasferita la sede in altro Comune facente parte dell'azienda e possono essere istituite sedi operative in località diverse.

Articolo 3 - L'azienda è retta coi principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonchè dalle disposizioni contenute nel presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, formato da n.51 (cinquantuno) articoli, che dispensandomi i componenti dalla lettura, avendone già approvato in contenuto, si allega al presente atto sotto la lettera "A". L'azienda speciale non ha scopo di lucro.

Articolo 4 - La costituzione dell'Azienda è finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente, dell'allegato statuto ed alla convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, ed in particolare:

- a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
- b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.

2. L'Azienda potrà a tal fine:

- a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;
- b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;
- c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;
- e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;
- f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;
- g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali.

In relazione agli scopi ed all'oggetto sociale, l'azienda può compiere ogni operazione all'uopo occorrente, quale acquista-

re immobili o prenderli in locazione, accettare donazioni, contrarre mutui, ricevere finanziamenti pubblici e privati, concedere garanzie, stipulare convenzioni, ottenere concessioni, associarsi od essere associata in partecipazione, aderire a consorzi e cooperative, e tutto quant'altro occorrente, purchè compatibile con la sua natura di azienda speciale ai sensi delle disposizioni normative contenute del d.lgs. 267/2000.

Articolo 6 - L'azienda ha durata fino al 2051. Al termine finale del 2051 l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

4. E' consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti. Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dal presente atto costitutivo. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata o altro strumento analogo comprovante l'avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

5. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione delle rispettive quote di partecipazione, corrispondenti proporzionalmente ai conferimenti del fondo di dotazione riportati nell'allegata nota, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, è al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico secondo i criteri di cui alla richiamata nota, della quota di debito per finanziamenti in essere.

Articolo 7 - Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione per abitante, sulla base della popolazione re-

sidente al 2019. Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda Speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di Euro 0,0514 (zero virgola zero cinquecentoquattordici) per abitante, adeguato annualmente in base all'indice ISTAT NIC (indice nazionale per i prezzi al consumo per l'intera collettività), sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente l'ingresso.

Il Fondo iniziale di dotazione dell'Azienda Speciale consortile è stabilito in euro 19.564,40 (diciannovemilacinquecentosessantaquattro virgola quaranta).

Il riparto del fondo di dotazione è così determinato nella nota che, dispensandomi i comparenti dalla lettura, si allega sotto la lettera "B"; dette somme verranno consegnate a chi sarà nominato Presidente dell'Assemblea. Nella stessa proporzione verranno determinate le quote di partecipazione al voto assembleare.

Articolo 8 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il primo sarà chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021.

Articolo 9 - I soci comparenti procedono alla nomina delle cariche sociali e pertanto vengono eletti:

a) i componenti dell'Assemblea Consortile, per un triennio salvo la conclusione del proprio mandato amministrativo, tra cui il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile rispettivamente:

1) Presidente: PROVVIDENZA Alfonso

2) Vice Presidente: BRANDARA Maria Grazia Elena

b) i componenti del Consiglio di Amministrazione, per un triennio, nei Signori:

1) Presidente: CASTALDI Gerardino, nato in Bologna il 22 agosto 1967, residente ivi via Camillo Oblach n.8, C.F. CST GRD 67M22 A944F;

2) Consigliere: SCALIA Fiorella nata in Termini Imerese il 23 dicembre 1964, residente a Campofelice di Roccella via C. Camilliani n.15, C.F. SCL FLL 64T63 L112X;

3) Consigliere: DE GREGORIIS Osvaldo, nato in Teramo il 23 settembre 1956, C.F. DGR SLD 56P23 L103R, residente in Siracusa via Diomede n.19;

tutti prenommati, i quali hanno già prima d'ora dichiarato di accettare la rispettiva carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

I componenti del Collegio dei Revisori verranno nominati successivamente.

Articolo 10 - Nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore, con riferimento alle sue funzioni stabilite dall'art.25 dell'allegato Statuto, i comparenti danno mandato al Presidente dell'Assemblea Consortile a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione ed esistenza dell'azienda stessa.

Articolo 11 - Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico dell'azienda, per la quale i costituiti soci chiedono tutte le agevolazioni di legge in materia, ove previste.

Le parti, ai sensi dell'art.51 n.12) della L.N., delegano alla sottoscrizione degli allegati e dei fogli marginali i signori Provvidenza Alfonso e Brandara Maria Grazia Elena.

TRATTAMENTO DATI: I comparenti dichiarano di avere avuto formale comunicazione dell'informativa redatta ai sensi del GDPR (Codice Protezione dati personali) e di volere qui consentire ed autorizzare il trattamento dei dati personali forniti e la loro comunicazione e diffusione per le sole finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa stessa. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. Scritto in maggior parte con sistema di video scrittura da me notaio ed in minima parte completato di mia mano, occupa cinque fogli per diciannove pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore quattordici.

F.to: Francesco Micciché == Pendolino Giuseppe == Perricone Calogero == Calogero Cattano == Giovanni Gioacchino Picone == Ettore Di Ventura == Gioacchino Nicastro == Badalamenti Antonio Francesco == Santo Borsellino == Antonino Contino == Alba Anna == Alfonso Provvidenza == Domenico Migliara == Giuseppe Galanti == Salvatore Dazzo == Raffaele Zarbo == Armato Calogero == Maria Grazia Elena Brandara == Stefano Castellino == Ida Carmina == Vincenzo Maniglia == Silvio Marcello Maria Cuffaro == Carmelo D'Angelo == Lattuca Santina == Matteo Ruvo == Giuseppe Cacioppo == Santo La Punzina == Panepinto Carmelo == Angelo Tirrito == Domenico Gueli == Giuseppe Zambito == Francesca Valenti == Domenico Balsamo == Maria Orlando Notaio ==

STATUTO  
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"

TITOLO I

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Capo I

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA'

Art.1 Denominazione

1. È costituita l'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI", denominata di seguito Azienda Speciale Consortile o Azienda, ente strumentale del consorzio degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali dei Comuni aderenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Art.2 Natura

1. L'Azienda si configura quale Azienda Consortile Speciale ai sensi e per gli effetti degli art.31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

2. L'Azienda non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.

Art.3 Sede legale

1. L'Azienda Speciale Consortile ha sede legale nel Comune di Aragona.

2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Art.4 Oggetto

1. L'Azienda Speciale Consortile ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente, al presente statuto ed alla convenzione approvati dai Consigli Comunale dei Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, ed in particolare:

a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;

b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la

realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.

2. L'Azienda potrà a tal fine:

- a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;
- b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;
- c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;
- e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;
- f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;
- g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali.

#### Art.5 Territorialità

1. L'Azienda esercita la propria attività nei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, ai sensi della normativa vigente.
2. L'Azienda potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra anche al di fuori dell'ambito territoriale di Agrigento, nei limiti di legge e purché in favore di enti pubblici anche non soci e pubbliche amministrazioni in genere.
3. L'Azienda stipula opportuni accordi per consentire il governo del servizio idrico integrato, mediante le forme dell'azienda speciale consortile e nel rispetto della legge, tenuto conto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune.

### TITOLO II

#### ORGANI DELL'AZIENDA

##### Capo I

#### PARTE GENERALE

#### Art.6 Organi dell'Azienda Speciale Consortile

1. Sono organi dell'Azienda:  
L'Assemblea degli enti consorziati;  
Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Direttore;

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Assemblea degli enti consorziati definisce gli indirizzi di gestione che dovranno essere tradotte in strategie dal Consiglio di Amministrazione a cui spetta, ai sensi di legge, l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le istituzioni locali, regionali, statali, europee ed internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, attua un costante raccordo tra l'Assemblea, la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e gli Enti consorziati.

4. Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo le rispettive competenze, la gestione operativa dell'Azienda. Il Direttore formula al Consiglio proposte motivate, anche di carattere generale, in relazione agli obiettivi di gestione. Ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla legge.

5. Al Collegio dei Revisori dei conti compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'azienda.

## Capo II

### ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI

#### Art.7 Assemblea

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con i Comuni.

2. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune o da loro delegati.

3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto, anche e a tempo indeterminato, e ha efficacia fino a espressa revoca.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita la funzione vicaria.

5. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa del Comune.

6. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

7. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

#### Art.8 Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a) elezione, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea;
- b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- f) nomina del Revisore dei conti;
- g) determinazione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;
- h) definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- i) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;
- l) approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- a) proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi competenti dei singoli associati;
- b) richieste d'ammissione all'Azienda;
- c) scioglimento dell'Azienda;
- d) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Azienda;
- e) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con altri Enti Pubblici;
- f) sede dell'Azienda;
- g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea;
- h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### Art.9 Adunanze

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui di cui all'art.114 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da cinque o più componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argo-

menti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio palese per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, e dei Revisori dei Conti.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla stessa.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

#### Art.10 Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC o altre modalità individuate dall'Assemblea con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni.

5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla GURS, con preavviso di almeno dieci giorni.

#### Art.11 Validità delle sedute

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i compo-

nenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

#### Art.12 Validità delle deliberazioni

1. Le quote di partecipazione dei Comuni soci sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente.

2. È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti calcolata secondo le quote di partecipazione determinate ai sensi del superiore punto.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

#### Art.13 Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea è investito dell'Ufficio per tre anni fatta salva la conclusione del proprio mandato amministrativo.

2. Egli esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette ai Comuni gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

#### Art.14 Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.

#### Art.15 Commissioni tecniche

1. L'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni.

2. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda perio-

diche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;

b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;

c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

### Capo III

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### Art.16 Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, compreso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall'Assemblea.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso.

##### Art.17 Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio.

2. Non può essere membro del Consiglio, e nel caso è dichiarato decaduto:

a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;

b) chi abbia una lite pendente con l'azienda;

c) chi ricopra la carica di consigliere comunale, ovvero sia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda, né i rispettivi ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado;

d) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'azienda o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dal Consiglio stesso e decretata dal Presidente dell'Assemblea.

4. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o per il venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui all'art.2383, terzo comma, del

codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente o collegato alla stessa.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a notificare al Presidente dell'Assemblea, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio stesso.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7. Nelle more della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

8. La cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di amministrazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita, ovvero dalla nomina del commissario straordinario.

#### Art.18 Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione. È convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno, in base alle esigenze aziendali. La convocazione è obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne facciano richiesta scritta e motivata:

- a) Un terzo dei Sindaci;
- b) Un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori;
- d) Il Direttore.

2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore e dal Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi d'urgenza.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori. Se lo richiedono, hanno facoltà di parteciparvi direttamente o per mezzo di un rappresentante, i Sindaci senza diritto di voto.

4. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.

5. Il Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, invita altre persone ad una seduta specifica, per chiarimenti o comunicazioni nonché ai fini della partecipazione democratica. Gli invitati lasciano la seduta quando

richiesto e comunque al momento del voto. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato per il tramite del Presidente.

#### Art.19 Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione, anche a distanza, previa unanime presa d'atto dell'identità dell'interessato, della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il Presidente.

2. Il Presidente accerta la regolare costituzione della seduta; dirige e regola la discussione e fissa, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione.

3. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è ammessa se sono partecipanti e consenzienti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che dichiarano di astenersi dal voto non sono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far specificare nel verbale i motivi del proprio voto.

#### Art.20 Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, raccolti in apposito registro, sono firmati dal Presidente, dai Consiglieri e da chi ha esercitato la funzione di segretario, che deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente.

2. La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua assenza, dal più giovane tra i membri del Consiglio di amministrazione ovvero da un funzionario dell'azienda.

3. L'accesso in visione e il rilascio di copia di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo la normativa vigente.

4. Le sintesi delle decisioni assunte nelle sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate nei siti Internet dell'Azienda nelle 72 ore successive alla trascrizione del verbale.

5. Il verbale integrale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è redatto entro 30 giorni dal suo svolgimento, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

#### Art.21 Trattamento economico

1. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea nei termini di legge.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vi-

genti in materia di rimborsi a favore degli amministratori di un ente locale, in quanto compatibili.

#### Art.22 Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi approvati dall'Assemblea, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a:

- a) i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
- b) gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati;
- c) il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- d) le direttive generali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea;
- e) la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell'Azienda, fermo restando che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro;
- f) l'assunzione di mutui e altre operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;
- g) la stipulazione degli accordi di cui all'art.5, comma 3, del presente statuto;
- h) la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore;
- i) lo schema di Carta dei servizi secondo le direttive dell'Assemblea e gli standard del settore;
- j) l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore, incluso l'affidamento del Servizio Tesoreria a uno o più istituti di credito, ovvero a un consorzio di istituti di credito, mediante apposita convenzione, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica;
- k) la ratifica del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia;
- l) l'autorizzazione del Direttore a rappresentare l'Azienda nelle transazioni e nelle controversie giudiziarie ove essa sia prevista dalla legge;
- m) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, l'accettazione delle dimissioni presentate e della cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età nei casi ammessi dalla legge e dai Contratto Collettivi Nazionali di

Lavoro;

n) la stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro e l'approvazione della spesa relativa;

o) gli accordi sindacali aziendali e la struttura organizzativa dell'azienda;

p) le proposte di modifica del presente Statuto;

q) ogni altro provvedimento necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda che non sia riservato al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più membri del Consiglio, o al Direttore. Gli incarichi possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento. Dell'incarico e della revoca è data tempestiva comunicazione ai Sindaci.

Art.23 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente è comunicato entro quindici giorni all'Assemblea.

3. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, comunitari e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea; cura i rapporti dell'Azienda Speciale Consortile con i Sindaci ed i suoi delegati; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'Amministrazione e tra l'azienda Speciale Consortile e gli organi dei Comuni. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;

c) riferisce periodicamente ai Sindaci o ai suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e partecipazione istituiti dalle Amministrazioni comunali sull'andamento della gestione aziendale;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;

f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto.

to e da specifici provvedimenti adottati dai Comuni serviti;  
g) promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale, a tutela dei diritti e delle aspettative di diritto che conseguono al riconoscimento della natura di acqua bene comune.

5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio stesso nella prima seduta successiva tempestivamente convocata per la ratifica. Ove il Consiglio non proceda alla ratifica, i provvedimenti adottati decadono, fatti salvi gli effetti già prodotti.

6. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, alcune delle sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, e può revocare la delega in ogni momento. Della delega e della revoca è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro cinque giorni.

#### Capo IV

#### DIRETTORE

##### Art.24 Nomina

1. Ai sensi delle leggi vigenti, il Direttore dell'Azienda è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a tre anni e rinnovabile per una sola volta, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ove non sia individuato tra i dipendenti dell'azienda o dei Comuni serviti, a seguito di procedura selettiva anche riservata.

2. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

##### Art.25 Compiti

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed agisce nel rispetto dei criteri di buon andamento, economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore, in particolare:

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda adottando i provvedimenti necessari alla sua efficiente funzionalità;

b) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del Piano-programma, del bilancio preventivo pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, nonché degli altri fondamentali previsti dal TUEL e dalla normativa vigente;

c) richiede per iscritto la convocazione del Consiglio di Amministrazione; partecipa alle sedute, formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e rende pareri motivati, oggetto di verbalizzazione; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne attua le direttive;

d) ha la rappresentanza legale dell'Azienda e, salvo i casi

previsti dalla legge o dal presente Statuto, agisce in sua rappresentanza anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Previa procura conferita nei modi di legge, può farsi rappresentare in giudizio da un dipendente dell'Azienda;

e) dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;

f) salvo diverse determinazioni, sovrintende all'attività delle commissioni dei concorsi pubblici e delle selezioni interne riguardanti il personale, anche mediante suo delegato; nei casi ammessi dalla legge, può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina per chiamata;

g) provvede, a norma del regolamento interno, alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi;

h) assicura la corretta programmazione degli acquisti;

i) sottoscrive i contratti;

j) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;

k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le attività che da tali organi gli sono delegate, anche tramite specifiche procure, a norma di legge o del presente Statuto.

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. All'atto della nomina, e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore assicura l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati, pena la revoca immediata della nomina con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

#### Art.26 Trattamento giuridico ed economico

1. Il regime giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono fissati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti del contratto collettivo stipulato dalle associazioni nazionali di categoria cui l'Azienda aderisce, dei contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

#### Art.27 Revoca e sostituzione

1. Il Direttore è revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di in-

compatibilità o conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

2. In caso di dimissioni, revoca, assenza prolungata o altro impedimento il Consiglio di Amministrazione delibera la sostituzione del Direttore. La sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

3. In caso di assenza temporanea, o impedimento di breve durata, su proposta del Direttore e informato il Presidente dell'Assemblea i Sindaci, il Consiglio di amministrazione può affidare le relative funzioni ad un dirigente interno senza oneri aggiuntivi.

#### Capo V

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

###### Art.28 Revisione economico - finanziaria

1. La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'Azienda sono affidate ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri in carica più due supplenti, eletti dall'Assemblea.

2. I Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti secondo le leggi vigenti, con modalità tali da assicurare che il genere menò rappresentato ne conti almeno un terzo.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

4. I Revisori durano in carica un triennio e, comunque, fino alla consegna della relazione di loro spettanza concernente il bilancio del terzo anno.

5. I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge per la revoca dei sindaci nelle società di capitali, e possono essere rinnovati per una sola volta. Non possono essere nominati Revisori, e, nel caso, sono dichiarati decaduti:

a) i consiglieri comunali ed i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i rispettivi coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;

b) coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;

c) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero dipendenti di imprese che esercitano lo stesso servizio dell'Azienda e di industrie connesse al servizio medesimo e che hanno rapporti commerciali con l'Azienda;

d) coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda, con i Comuni consorziati o con altri organismi dei medesimi partecipati.

6. Ai Revisori è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dall'Assemblea in sede di nomina, tenuto conto delle leggi vigenti e, comunque, non superiore ai tre quarti delle indennità corrisposte ai revisori del Comune di Agrigento.

7. Spetta loro il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di Amministrazione, per gli accertamenti individuali di competenza, nonché, in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, alle stesse condizioni vigenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

8. Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Azienda.

#### Art.29 Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre.

2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.

3. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica senza indugio al Presidente dell'Assemblea l'avvenuta decadenza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei revisori, subentra un revisore tra i supplenti in ordine di età. I revisori supplenti restano in carica fino alla seduta successiva dell'Assemblea, ove si provvede alla integrazione del Collegio.

6. I nuovi revisori nominati cessano dalla carica insieme con quelli in carica. Delle riunioni del Collegio è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e riportato in apposito registro.

7. È tempestivamente trasmessa copia del verbale al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Presidente dell'Assemblea.

8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Il Revisore dissenziente fa constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### Art.30 Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture aziendali; esercita la revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme tributarie; attesta nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.

2. A tal fine, il Collegio, in particolare:

- a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, esprimendo, se lo ritiene, motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
- b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale, ovvero ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia; formula, se lo ritiene, osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea, con specifico riguardo ai progetti di investimento;
- d) presenta all'Assemblea, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni in merito alla gestione economico-finanziaria dell'azienda.

3. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e chiede l'iscrizione a verbale di osservazioni e rilievi.

4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza; ad essi è assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i Revisori possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari.

6. L'eventuale collaborazione prestata al Collegio dei Revisori non può comportare costi aggiuntivi a carico dell'Azienda o dei Comuni consorziati.

## Capo VI

### PROFILI ORGANIZZATIVI

#### Art.31 Struttura organizzativa

1. Le variazioni della struttura organizzativa dell'azienda sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore, secondo criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica avendo riguardo alla vocazione pubblica dell'azienda ed alla natura dell'acqua bene comune.

2. Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le mansioni dei relativi responsabili.

#### Art.32 Regolamenti di organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e degli indirizzi espressi dall'Assemblea adottata regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento

dell'azienda.

2. Sono disciplinate con regolamento le seguenti materie:

- a) appalti di lavori, forniture e servizi, spese in economia, servizio di cassa interno;
- b) modalità di assunzione del personale e conferimento di incarichi;
- c) modalità di accesso agli atti dell'Azienda;
- d) modalità di redazione del bilancio sociale;
- e) ogni altra materia prevista dalla normativa vigente per gli enti locali.

3. Fino all'adozione dei sopra richiamati regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, in quanto compatibili con la vocazione pubblica dell'azienda e con la natura dell'acqua bene comune.

#### Art.33 Status del dipendente

1. A norma di legge, il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica.

2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti risulta dalla legge e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di categoria cui l'Azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendale, nonché dai contratti individuali.

3. I requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un regolamento interno, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

4. Il numero e le categorie d'inquadramento dei dipendenti sono indicati nel Piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore e adottato dal Consiglio di Amministrazione con il Bilancio di Previsione, con riferimento alle declaratorie e profili da assumere.

5. Ogni dipendente dell'Azienda è soggetto al regime della responsabilità civile, amministrativa e contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.

6. Nessun dipendente dell'Azienda può esercitare, senza autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, alcuna professione, impiego, commercio, industria o altro incarico retribuito.

### TITOLO III

#### GESTIONE DELL'AZIENDA

##### Capo I NOZIONI GENERALI

#### Art.34 Gestione aziendale

1. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all'eguaglianza sostanziale.

2. L'Azienda si conforma all'obbligo del pareggio di bilancio

da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione.

3. Ad espletamento della propria vocazione pubblica, l'Azienda tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l'opportunità, su scala universale. Tenendo presente la natura dell'acqua bene comune, l'Azienda promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica. Di tanto l'Azienda dà conto in sede di redazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria.

#### Art.35 Costi sociali

1. Qualora le Amministrazioni comunali, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'Azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, provvede in ogni caso ad assicurare la copertura del costo corrispettivo.

#### Art.36 Quantitativo minimo giornaliero e fabbisogno vitale

1. Nel rispetto delle normative vigenti e tenendo presente l'articolo 35 del presente statuto, si prevede l'erogazione a tariffa minima, del tutto gratuita per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari non abitanti, del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'Azienda e del singolo Comune.

#### Art.37 Fondo di solidarietà internazionale

1. Nell'ottica di una progressiva eliminazione degli squilibri economici e sociali mediante una buona pratica di governo dell'acqua bene comune, l'Assemblea può autorizzare l'adesione a fondi di solidarietà internazionale volti a sostenere progetti di accesso alla risorsa idrica che siano gestiti attraverso forme di cooperazione partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza finalità lucrative, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.

2. Tenuto conto della sua vocazione pubblica e della natura dell'acqua bene comune l'Azienda può destinare una quota degli utili ad opere infrastrutturali di captazione e somministrazione della risorsa idrica nei Paesi del Terzo Mondo.

### Capo II

#### GESTIONE ECONOMICA

#### Art.38 Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'azienda comprende i beni materiali mo-

bili ed immobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione dai Comuni consorziati.

2. Fermo restando il disposto dell'art.830, comma 2, del Codice civile, nel rispetto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata.

#### Art.39 Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano-programma, l'Azienda provvede:

- a) con i fondi rinnovo e sviluppo appositamente accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale forniti da Organismi sovranazionali, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti;
- d) con trasferimenti in conto capitale disposti dai Comuni;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni;
- f) con prestiti e sottoscrizioni obbligazionarie;
- g) con finanziamenti ottenuti da istituti di credito.

2. Nel rispetto delle leggi, del presente statuto l'Azienda può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria funzionale al conseguimento degli obiettivi di cui all'oggetto della sua attività.

#### Art.40 Prezzi, tariffe e condizioni di vendita

1. Nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge e dal presente Statuto, prezzi, tariffe e condizioni di vendita dei prodotti e servizi forniti dall'Azienda sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea, in attuazione del principio della gratuità del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale.

#### Art.41 Piano-programma

1. Il Piano-Programma, sulla base di quanto contenuto nel Piano d'ambito, esplicita, integra, sviluppa quanto in quest'ultimo contenuto, indicando tempi e modalità di realizzazione sulla base degli atti d'indirizzo promossi dall'Assemblea. In sostanza, il Piano-Programma deve rappresentare il documento attuativo del Piano d'ambito, tenendo conto di quanto pervenuto dai vari Comuni costituenti l'azienda. Il Piano-programma tiene conto della vocazione pubblica dell'Azienda e della natura dell'acqua bene comune. È adottato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea.

2. Il Piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico integrato;
- b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

- c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- e) le direttive per la politica del personale;
- f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.

3. Il Piano-programma è aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

#### Art.42 Bilancio pluriennale di previsione

- 1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano-programma ed ha durata triennale. Evidenzia gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento.
- 2. È adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è annualmente aggiornato anche in relazione al Piano-programma.

#### Art.43 Bilancio preventivo annuale

- 1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
- 2. Il bilancio preventivo per l'anno successivo, redatto in termini economici, è adottato dal Consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo dei Comuni consorziati.
- 3. Il bilancio preventivo annuale include i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'Azienda in base alle leggi e gli eventuali trasferimenti a copertura di minori ricavi o di maggiori costi.
- 4. In considerazione del principio di pareggio di bilancio sancito dal presente statuto si procede a programmare gli investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato mediante l'opportuno impiego degli eventuali utili previsti per ciascun esercizio.

Al bilancio preventivo annuale sono allegati:

- a) il piano degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al Piano-programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
- d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo;
- e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.

#### Art.44 Bilancio di esercizio

- 1. Entro il 31 marzo il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 15 aprile

il bilancio di esercizio e lo trasmette entro cinque giorni al Collegio dei Revisori per la Relazione.

3. Il bilancio, insieme con la delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione dei Revisori, è trasmesso all'Assemblea entro il 5 maggio.

4. Entro il 31 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.

5. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge e si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. È accompagnato da idonea relazione illustrativa.

6. Alla nota integrativa sono allegati i prospetti di riclassificazione che l'Azienda ritiene opportuni per una migliore trasparenza e lettura del bilancio d'esercizio.

7. Con delibera dell'Assemblea il bilancio d'esercizio può essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione esterna selezionata con gara ad evidenza pubblica. L'incarico può essere conferito per un triennio e rinnovato per un ulteriore triennio.

Art.45 Pareggio di bilancio e vincoli di destinazione all'utile di esercizio

1. Il bilancio di esercizio si chiude, a norma di legge, in pareggio o con utile di esercizio.

2. Nell'ipotesi di perdita, il Consiglio di Amministrazione ne esamina in apposito documento le cause ed indica specificamente i provvedimenti adottati o proposti per porvi rimedio.

3. La perdita è coperta con il fondo di riserva, ovvero rinviata al nuovo esercizio, o coperta attraverso l'assegnazione del contributo occorrente per assicurare il pareggio del bilancio.

4. Le modalità di versamento di un eventuale contributo a copertura di perdite sono stabilite dall'Assemblea, sentito il Consiglio di amministrazione.

5. Tenuto conto della natura dei servizi pubblici gestiti, e considerata la vocazione pubblica dell'Azienda e la natura dell'acqua bene comune, l'eventuale utile di esercizio è destinato:

a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art.2430 del Codice civile;

b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal Piano-programma;

d) all'organizzazione diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi di alfabetizzazione ecologica;

e) al fondo di solidarietà internazionale di cui all'art.28 dello Statuto, nella misura minima dell'1% (uno per cento).

#### Art.46 Appalti e forniture

1. Agli appalti, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni e in genere all'approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi di cui al suo oggetto, l'Azienda provvede in conformità ad apposito regolamento interno, nei limiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alle disposizioni del presente Statuto nonché, in generale, alla normativa valida per gli enti locali, in quanto applicabile.

#### TITOLO IV

#### ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONTROLLO

#### Capo I

#### RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

#### Art.47 Indirizzi del Consiglio Comunale

1. I Consigli comunali consorziati, a norma delle leggi vigenti, con la partecipazione in Assemblea dei propri Sindaci, determinano la Piano-programmazione ed esprimono gli indirizzi cui l'Azienda si attiene nella gestione aziendale, con particolare riferimento alla vocazione pubblica dell'azienda e dalla natura dell'acqua bene comune.

#### Art.48 Vigilanza e controllo

1. I Comuni sovrintendono al perseguimento della vocazione pubblica dell'Azienda, conformemente alla natura dell'acqua bene comune, in attuazione dei principi di trasparenza informazione e partecipazione democratica.

2. Con cadenza semestrale, l'Azienda sottopone ai Comuni una relazione sul livello dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'azienda.

3. Il controllo sulla gestione dell'Azienda è svolto dagli uffici competenti per materia, nei termini stabiliti dalla normativa, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e informazione nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione della Costituzione.

4. Allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili e facilitare l'interazione con le strutture aziendali, è istituito un coordinamento permanente tra gli uffici competenti, che individuano ciascuno un funzionario responsabile. Il Controllo viene effettuato in forma diretta a mezzo di un apposito ufficio costituito da Dirigenti, Funzionari o Personale di almeno 10 dei Comuni soci appositamente costituito presso i Comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata.

5. Si costituisce una Consulta con la presenza di Associazioni, Coordinamenti, Comitati che, all'interno dell'Ambito, hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato.

5-bis. La Consulta ha funzioni di ascolto, informazione, controllo, concertazione e dibattito fra tutti i portatori di interesse, in relazione al Servizio Idrico Integrato, sulla base dei principi di trasparenza, informazione e parte-

cipazione, in considerazione dell'acqua Bene Comune. La Consulta, al suo interno, elegge un Presidente e due Vicepresidenti. La stessa vigila sulla realizzazione degli obiettivi e delle voci del Piano-Programma. La Consulta promuove atti indirizzato, al bisogno, da sottoporre all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore.

6. Ogni rappresentanza riconosciuta sarà presente con un Componente.

7. La Consulta avrà potere consultivo ed essere ascoltata su richiesta, anche di una sola organizzazione, per quanto attiene l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sia con l'Assemblea che con la Direzione che con l'organismo che esercita il Controllo Analogo.

## Capo II

### RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

#### Art.49 Pubblicità degli atti

1. Nel rispetto della sua vocazione pubblica ed in considerazione della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda governa il servizio idrico integrato in piena attuazione del principio di trasparenza.

2. Il presente Statuto, nonché le deliberazioni in merito agli atti fondamentali e ad ogni altro atto adottato, nei limiti delle leggi vigenti e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo sostanziale gli interessi dell'azienda, sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale dei Comuni consorziati e nel sito dell'Azienda.

#### Art.50 Informazione e partecipazione

1. L'Azienda riconosce nella partecipazione responsabile ed attiva della cittadinanza informata mediante l'elaborazione, la formulazione e la diffusione di osservazioni e proposte in merito alla gestione aziendale e dall'amministrazione della risorsa idrica, un valore aggiunto per il buon governo dell'acqua bene comune.

In particolare, l'Azienda:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta ai sensi di legge;
- b) esorta all'elaborazione di osservazioni e proposte da parte della cittadinanza informata a norma del regolamento interno;
- c) prende in diretta considerazione le istanze presentate da organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa conseguire, nel più breve tempo possibile, adeguato riscontro;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, assicurando lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica, di regolari incontri con la cittadinanza e visite guidate, nonché predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati della propria attività e delle modalità di gestione dei propri servizi.

2. L'Azienda istituisce con cadenza annuale la giornata

dell'acqua pubblica volta alla sensibilizzazione delle comunità, in riferimento alla sua valenza universale di bene comune.

Art.51 Carta dei Servizi

1. Ai sensi di legge e delle Deliberazioni dell'Autorità nazionale competente, l'Azienda si dota di una Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato, contenente le modalità di attuazione del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali.

# **Assemblea Territoriale Idrica Agrigento ATOAG9**

**Lettera di Asseverazione della Società di Revisione**



Spettabile  
 Assemblea Territoriale Idrica Agrigento - ATOAG9  
 Piazza Trinacria – Edificio A.S.I.  
 92021 Aragona (AG), Italia

Oggetto: Asseverazione del Piano Economico – Finanziario ai sensi dell’art 149 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, redatto dall’ Assemblea Territoriale Idrica Agrigento – ATOAG9 - (il Progetto).

Premesso:

- Che in data 29 dicembre 2020 con deliberazione n. 11 l’Assemblea dei rappresentanti ha adottato il Piano d’Ambito secondo quanto previsto dall’art 3 bis del D. L. 138/11, convertito nella L. 148/2011 e dalla L. 190/2015 e successive modificazioni e sulla base della deliberazione n. 656/2015/R/IDR emanata dalla Autorità Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) la quale prevede la redazione dei seguenti atti: a) *ricognizione delle infrastrutture*, b) *programma degli interventi*, c) *modello gestionale ed organizzativo* e d) *piano economico finanziario* (di seguito PEF);
  - Che con determina n. 28 del 26 luglio 2021 l’Assemblea Territoriale Idrica – Ambito Territoriale Ottimale Agrigento -, nella persona del Direttore Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, ha deliberato l’affidamento del servizio di asseverazione del PEF così come previsto dall’art 149 del D. Lgs 152/2006, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020;
  - Che il PEF è strutturato applicando le regole della Delibera ARERA 580/2019/R/IDR – metodo tariffario 2021 – 2023 idrico terzo periodo regolatorio – MTI-3;
  - Che lo sviluppo del PEF per il periodo 2021 – 2023 è stato condotto in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 e dell’art. 6 del MTI-3, in cui ARERA ha stabilito le indicazioni metodologiche per l’aggiornamento del Piano. In dettaglio lo schema di regolamentazione tariffaria che, con la periodicità prevista, provvede a determinare la tariffa, tenendo conto dei valori effettivamente assunti dalle grandezze definite dal metodo tariffario - con costi e investimenti effettivamente realizzati - e dell’aggiornamento del programma della gestione degli interventi per gli anni fino alla successiva tariffazione;
  - Che a norma dell’art. 149, comma 4, del D. Lgs. 152/06, il PEF deve rappresentare con cadenza annuale l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa estesa a tutto il periodo di affidamento;
  - Che l’ATOAG9, così come al primo punto in premessa, conformemente all’art 5 par. 3 lett. c) della Delibera 580/2019/R/IDR emanata da ARERA, ha individuato nella società di revisione Axeverar S.r.l., iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, come società di revisione (art. 1 legge 23 novembre 1939 n. 1966), l’affidatario dell’incarico per analizzare il Piano Economico – Finanziario, composto dal Piano Tariffario previsionale, dal Conto Economico dal Rendiconto Finanziario e dallo Stato Patrimoniale, al fine di ottenere idoneo atto di asseverazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 138/11, convertito nella L. 148/2011 e dalla L. 190/2015 e successive modifiche e integrazioni.
1. Abbiamo esaminato l'allegato Piano Economico- Finanziario contenente il Piano Tariffario, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e lo Stato Patrimoniale, elaborati sulla base dei dati consuntivi e previsionali di periodo di Concessione avente durata 30 anni (di seguito, anche, il "Piano") inerente il progetto di cui in oggetto. La responsabilità della redazione dei

dati previsionali, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della loro formulazione, compete ai dirigenti ed agli amministratori dell'ATOAG9.

I Dati Previsionali contenuti nel Piano Economico - Finanziario sono stati predisposti per la loro inclusione nel futuro Modello gestionale del servizio idrico dell'ATOAG9 per i n. 35 Comuni Agrigentini. Gli amministratori dell'ATOAG9 hanno redatto i Dati Previsionali sulla base di un insieme di ragionevoli assunzioni relative ad eventi futuri ed azioni che, come tutti i dati prospettici, non necessariamente si potrebbero verificare. In particolare, si evidenzia che il Piano Economico - Finanziario, verificato il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario redatto in accordo con quanto previsto dall'art 149 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e sulla base della Deliberazione n. 580/2019/R/ IDR e successive modifiche emanata dalla ARERA, è costituito da:

- piano tariffario;
  - schema di conto economico;
  - rendiconto finanziario;
  - stato patrimoniale.
- L'orizzonte temporale considerato copre il periodo 2021 - 2051.

2. Il nostro esame è stato svolto secondo le procedure previste per tali tipi di incarico dall'International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 "The Examination of Prospective Financial Information", emesso dall'International Federation of Accountants (IFAC).
3. Sulla base dell'esame della documentazione a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del Piano, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano. Inoltre, a nostro giudizio, il Piano è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopracitati ed è stato elaborato sulla base di principi contabili in linea con quelli statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, sulla base delle regole definite da ARERA, utilizzati per la contabilizzazione di iniziative simili in contesti comparabili a quello in oggetto. Pertanto, avendo preso visione della documentazione prodotta dall'ATOAG9, - così come disposto dall'art. 96 comma 4 del D.P.R. 207/2010 - sulla base:
  - del piano tariffario utilizzato;
  - degli investimenti complessivi previsti nella durata della concessione;
  - della struttura dei costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe;
  - dei finanziamenti a lungo termine previsti;
  - della struttura finanziaria comprensiva dell'analisi dei profili di finanziamento dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico - finanziario;
  - della durata del triennio 2021 - 2023, per un arco temporale di 30 anni,
 per quanto sopra menzionato asseveriamo il Piano Economico - Finanziario dalla stessa predisposto ed allegato alla presente.
4. Va tuttavia tenuto presente che i dati prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri e azioni degli organi amministrativi, sono caratterizzati da connotati elementi a rilevanza previsionale ed in particolare dalla rischiosità connessa al fatto che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al

tempo della loro preparazione. Pertanto, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano potrebbero essere significativi.

5. Nello svolgimento dell'incarico in oggetto, non abbiamo svolto alcuna procedura di revisione legale o di revisione limitata dei dati e delle informazioni che ci sono state fornite dai consulenti, dirigenti e dagli amministratori del Consiglio di Bacino.
6. La presente lettera è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e non potrà essere menzionata in Vostri documenti né divulgata a terzi, in tutto o in parte, al di fuori del Vostro Committente, senza il nostro preventivo consenso scritto

La presente è resa con l'espresso avvertimento che la società di revisione *Axeverar S.r.l.* non svolge alcuna funzione pubblica e non costituisce attività sostitutiva dell'autonoma funzione di verifica e valutazione del piano da parte delle autorità competenti.

7. Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per circostanze o eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Verona, 06 agosto 2021

Axeverar S.r.l.

Mario Giuffrida

**Axeverar S.r.l.**

(Socio)  
Via Caserma Ospital Vecchio, 13

37122 VERONA (VR)

Partita IVA: 04273630238











**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA**  
**ATO 9 - AGRIGENTO**

RELAZIONE EX ART.34, C.20 DL 179/2012 PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
IN MODALITÀ IN HOUSE AL GESTORE AZIENDA  
IDRICA COMUNI AGRIGENTINI (AICA)

6 AGOSTO 2021

## Sommario

<b>1. Sintesi: le ragioni di un affidamento.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Premessa.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Il quadro normativo e regolatorio .....</b>	<b>10</b>
Norme comunitarie in materia di servizi di interesse economico generale (tra cui il SII).....	11
Norme nazionali in materia di SII (sintesi) .....	12
Norme nazionali in materia di servizi di interesse economico generale e società partecipate.....	14
La scelta della forma di gestione e l'affidamento del servizio con il modello in-house.....	15
La normativa regionale .....	17
La regolazione di riferimento .....	17
Il ruolo dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione .....	18
D.Lgs. 50/2016, Art.192 e Linee Guida n.7 emanate dall'ANAC .....	19
<b>4. Il servizio idrico integrato nell'ATO di Agrigento: modello organizzativo e assetto gestionale .....</b>	<b>21</b>
Il quadro delle norme di riferimento in materia di affidamento .....	21
<b>La scelta del modello gestionale.....</b>	<b>21</b>
Cronoprogramma.....	21
<b>Il modello organizzativo.....</b>	<b>22</b>
Articolazione territoriale .....	23
Organigramma/Funzioni gramma.....	23
Dimensionamento.....	27
Personale da trasferire .....	28
<b>5. Conformità ai requisiti in-house .....</b>	<b>30</b>
<b>Il rispetto delle caratteristiche previste dalle norme.....</b>	<b>30</b>
Proprietà interamente pubblica.....	30
Sussistenza del controllo c.d. "analogo" .....	30
Operatività nel territorio dei soci affidatari – attività prevalente.....	32
<b>Il rispetto della connotazione di servizio pubblico e universale .....</b>	<b>32</b>
Efficienza, efficacia ed economicità .....	34
<b>6. Il Piano Economico Finanziario a supporto dell'affidamento.....</b>	<b>36</b>
<b>Il Piano Economico-Finanziario .....</b>	<b>37</b>
<b>Fonti e completezza dei dati .....</b>	<b>38</b>
<b>Metodologia di definizione del piano economico-finanziario nel mti-3.....</b>	<b>39</b>
Criteri generali di definizione del PEF .....	39
Focus sui criteri di definizione dei costi delle immobilizzazioni (Capex).....	42
Focus sui criteri di definizione dei costi operativi di piano (Opex) .....	44
Focus sui criteri di definizione del fondo nuovi investimenti (FoNI).....	47
<b>Quadrante dello schema regolatorio.....</b>	<b>48</b>
<b>Piano Tariffario .....</b>	<b>50</b>
<b>Conto Economico .....</b>	<b>53</b>
Ipotesi adottate nella costruzione del Conto Economico .....	53
Focus sui nuovi debiti.....	53
Conto economico previsionale 2021-2051 .....	54

**Rendiconto finanziario..... 56**

## 1. Sintesi: le ragioni di un affidamento

L'art. 34, c.20, D.L.18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

L'art 3 bis, comma 1bis, della DL 138/2011 (introdotto dalla l 190/2014) ha chiarito il contenuto della relazione prodromica all'affidamento, ex comma 20, articolo 34, D.L. 179/2012 prevedendo in particolare che la relazione: dovrà essere effettuata dagli enti di governo degli ambiti; dovrà essere motivata in ordine alle ragioni sottese alla scelta della forma di gestione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; dovrà comprendere un piano economico-finanziario, asseverato e da aggiornare ogni triennio, contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Con la presente relazione l'Ente affidante ottempera alle succitate norme.

Oggetto dell'affidamento è il servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs.152/2006 e dalle norme di regolazione emanate dall'Authority nazionale di regolazione, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 9, corrispondente al territorio della provincia di Agrigento.

L'ente affidante il servizio è l'Ambito Territoriale Idrico n. 9 Agrigento in qualità di Ente d'Ambito per l'ATO Agrigento come definito dalla l.r. 27 aprile 2012, n. 17, che procederà all'affidamento secondo le previsioni, le funzioni e i poteri ad esso attribuiti dalle normative vigenti e in particolare in forza dell'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art.149-bis del D.Lgs.152/2006.

Si ritiene essenziale premettere la presente relazione con una breve cronologia:

In seguito ad interdittiva antimafia del 16 novembre 2018 nei confronti di Girgenti Acque spa, gestore del sii in 27 comuni agrigentini in forza della convenzione trentennale stipulata il 27 novembre 2007, è stata disposta la gestione commissariale temporanea e straordinaria con decreto prefettizio n. 34829 del 27 novembre 2018. A distanza di pochi mesi anche la società Hydortecne srl (braccio operativo di Girgenti Acque spa) ha seguito lo stesso percorso.

Con sentenza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Palermo (sezione fallimentare) ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società interdette Girgenti Acque spa e Hydortecne srl. Successivamente, in data 10 giugno 2021 il Tribunale ha dichiarato il fallimento di Girgenti Acque spa e Hydortecne srl.

In data 9 luglio 2021 è stata costituita AICA -Azienda Idrica Comuni Agrigentini, azienda speciale consortile, perché sia incaricata dell'affidamento in concessione del servizio idrico integrato del territorio.

Con provvedimento prefettizio la gestione commissariale terminerà il 1° agosto 2021. **Successivamente, dal 2 agosto AICA è il nuovo gestore unico d'ambito in seguito ad affidamento da parte dell'ATI di Agrigento ai sensi della Deliberazione ATI 9 AG n. 4/2021.**

Il servizio sarà affidato per 30 anni a far data dal 02.08.2021 nel rispetto degli atti di indirizzo già assunti dall'ATI9 nel 2018-2020.

AICA è partecipata da Comuni del territorio provinciale, come di seguito dettagliato in tabella.

Comune	Abitanti (01.01.2020)	Numero Famigli	Superficie	
			kmq	ab./kmq
Agrigento	58.273	24.053	245	238
Aragona	9.195	3.674	75	123
Calamonaci	1.270	576	33	39
Caltabellotta	3.420	1.560	124	28
Camagra	2.012	909	16	123
Campobello di Licata	9.616	3.951	81	118
Canicatti	35.530	13.849	92	387
Casteltermini	7.738	3.273	100	77
Castrofilippo	2.786	1.134	18	154
Cattolica Eraclea	3.491	1.613	62	56
Comitini	896	353	22	41
Favara	31.751	11.370	82	388
Grotte	5.466	2.247	24	228
Joppolo GiancaGAio	1.151	570	19	60
Lampedusa e Linosa	6.494	2.606	25	257
Licata	36.113	14.764	180	201
Lucca Sicula	1.752	764	19	94
Montallegro	2.484	1.042	27	91
Montevago	2.876	1.241	33	87
Naro	7.346	3.226	207	35
Palma di Montechiaro	22.262	8.434	77	289
Porto Empedocle	16.300	6.398	25	646
Racalmuto	7.943	3.192	68	117
Raffadali	12.550	5.031	22	563
Ravanusa	11.108	4.310	50	224
Realmonte	4.485	1.901	20	220
Ribera	18.492	7.612	119	156
Sambuca di Sicilia	5.680	2.348	96	59
San Biagio Platani	3.088	1.379	43	72
San Giovanni Gemini	7.816	3.034	27	294
Santa Elisabetta	2.267	1.041	16	140
Sant'Angelo MuGAaro	1.241	579	65	19
Sciacca	40.068	15.851	192	209
Siculiana	4.313	1.366	41	105
Villafranca Sicula	1.371	611	18	78
<b>TOTALE</b>	<b>388.644</b>	<b>155.862</b>	<b>2.363</b>	<b>164</b>

Ai sensi della citata normativa, e con specifico riferimento al servizio idrico integrato, oggetto dell'affidamento, si rende dunque necessario procedere all'esplicitazione:

1. delle ragioni per cui l'ATI9 Agrigento intende procedere all'affidamento diretto in regime in house providing in favore di AICA;
2. della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento in-house prescelta;
3. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Alla presente Relazione è allegato il **Piano Economico-Finanziario asseverato** così come richiesto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere "un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio".

Costituiscono, altresì, elementi essenziali della presente Relazione, lo Schema di Convenzione redatto ai sensi della deliberazione ARERA n.656/2015/R/IDR, il Piano degli Interventi, il Modello organizzativo-gestionale, il Piano Tariffario e il Piano economico-finanziario (PEF) redatti secondo le deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR e n.918/2017/R/IDR.

In esito al lavoro di approfondimento e verifica svolto con la presente Relazione si può in conclusione evidenziare che sono presenti tutti i motivi e le ragioni tecniche, economiche e finanziarie, di convenienza per l'utenza e per la gestione del servizio idrico integrato, nonché il rispetto dei criteri stabiliti dalle normative nazionali (D.Lgs.50/2016) per confermare l'affidamento secondo la modalità in-house quale modulo di gestione congruente e idoneo per l'ATI9 Agrigento.

Sempre in base all'analisi svolta con la presente relazione si è verificata la rispondenza della scelta dell'affidamento in house della gestione agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, nonché l'esistenza – ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.5 - in capo ad AICA dei requisiti per l'affidamento in house costituiti dalla totale partecipazione pubblica, dalla prevalenza dell'attività a favore degli Enti controllanti e dal c.d. controllo analogo congiunto, requisiti dei quali dovrà essere verificata la permanenza per tutta la durata dell'affidamento della gestione.

Il piano economico-finanziario redatto sulla base degli investimenti programmati per la durata dell'affidamento, e in base al modello gestionale operativo di AICA, è sostenibile e in equilibrio economico-finanziario, ed è stato asseverato da operatore competente ai sensi della normativa prevista.

Si può quindi affermare che la scelta della modalità di gestione in-house effettuata dai Comuni e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad AICA - oggetto di analisi e verifica con la presente Relazione e sostanziato dagli strumenti di pianificazione predisposti dall'ATI9 Agrigento – risulta fornire tutte le garanzie con riferimento quanto prescritto dall'art.34 c.20 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

La presente relazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, oltre che sul sito "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti". La presente Relazione sarà quindi trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 13, c.25-bis, D.L. 145/2013).

## INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio Idrico Integrato
Ente affidante	ATI AG9 Agrigento
Tipo di affidamento	Contratto di servizio (Convenzione ex art. 151 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii)
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a azienda speciale consortile
Durata del contratto	30 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Ambito Territoriale Ottimale AG9 Agrigento

## 2. Premessa

L'ipotesi di affidamento in-house a AICA che decorre dal 1.10.2021 deve tener conto della normativa vigente e, nello specifico, dell'art.4 del Codice dei contratti pubblici (CCP), che rappresentando una norma di applicazione generale, dispone che: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

La scelta di procedere ad un affidamento in-house da parte di un'Amministrazione deve pertanto sempre rimanere ancorata al rispetto dei criteri formali di matrice comunitaria e degli obblighi e alle norme di applicazione generale in tema di servizi pubblici locali e di contratti pubblici.

Sul piano dei requisiti formali, si osserva che l'art. 149 bis (introdotto dall'art. 7 del D.L. 133/2014 e modificato dall'art 1 comma 615 della L 190/2014) stabilisce che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

Le Amministrazioni competenti possano affidare direttamente la gestione di un servizio pubblico ad una società sulla quale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sulle proprie strutture. Indici significativi della sussistenza del controllo analogo si rinvencono nei: il livello di rappresentanza in seno agli organi d'amministrazione, di direzione o vigilanza, le disposizioni degli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Ai fini dell'integrazione del "controllo analogo" non è richiesto il requisito della "partecipazione totalitaria" del socio pubblico, ma l'impresa deve essere soggetta ad un'influenza pubblica dominante che sussiste in considerazione di altri criteri. Trattasi di una summa degli indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, aventi quindi una portata meramente esemplificativa; decisivo, infatti, al fine di stabilire la sussistenza del controllo analogo è il riscontro in concreto della sussistenza di un'influenza pubblica dominante e di un controllo effettivo sulle decisioni fondamentali della società.

Con riferimento agli oneri motivazionali, la normativa (art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138) stabilisce che la scelta di procedere ad un affidamento in-house di un servizio pubblico locale deve essere motivata sulla base di una apposita relazione illustrativa, redatta dal soggetto affidante che illustri e dimostri i requisiti formali nonché le motivazioni sostanziali. Con riferimento a questo secondo aspetto occorre far emergere le motivazioni rispetto agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Parte integrante della relazione è il piano economico-finanziario con la proiezione, per l'intera durata dell'affidamento, di costi e ricavi, investimenti e relativi finanziamenti, specificando peraltro, trattandosi appunto di affidamento in-house, l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.

La ratio, come puntualizzato anche dal Consiglio di Stato già nel 2011<sup>2</sup>, è dimostrare il rispetto del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero "non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all'affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perché, in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della P.A." Si tratta cioè di effettuare una valutazione di convenienza (economica o tecnica) rispetto agli esiti (previsti o stimati) di una procedura di gara, come di recente ribadito dalla giustizia amministrativa,<sup>3</sup> secondo la quale si devono rendere trasparenti e conoscibili ai soggetti interessati non solo le caratteristiche che fanno dell'affidataria una società in house, ma anche il processo di "individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti".

Nella stessa direzione anche il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) che nel richiamare il Codice dei contratti pubblici prevede, per la fattispecie dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, un onere motivazionale maggiore. Le Amministrazioni in oggetto devono innanzitutto effettuare una valutazione preventiva "sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sul tema il Consiglio di Stato, in occasione del parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il Codice degli appalti, rileva come la disciplina stabilisca per le Amministrazioni aggiudicatrici un onere motivazionale maggiorato tale da consentire un "penetrante controllo della scelta effettuata dall'Amministrazione, sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche".

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) già in passato si è espressa a favore di una relazione redatta dal soggetto affidante ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 che contenesse anche un'analisi dettagliata delle motivazioni alla base del modello di gestione scelto e dei benefici ottenibili dalla collettività in termini di una più efficiente gestione del servizio. Secondo l'AGCM dunque la relazione deve riportare un'analisi delle caratteristiche e della struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti.

Sembra pertanto indiscutibile che la scelta dell'in house vada giustificata da considerazioni di carattere giuridico e formale, ma anche da valutazioni di tipo sostanziale ed economico volte a dimostrare la legittimità della scelta in virtù di un livello di efficienza del soggetto individuato pari almeno a quello raggiungibile con l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

In sostanza, procedere ad un affidamento in house in luogo di una procedura ad evidenza pubblica è lecito solo se il soggetto che viene individuato quale concessionario è, se non il più efficiente in via assoluta, almeno con un livello di efficienza in linea con la media (si veda a tal proposito il parere AGCM S3030 del 09.11.2017 reso in relazione all'affidamento in-house ad ATAC S.p.A.). E' quindi indispensabile realizzare anche un'analisi di benchmarking attraverso cui valutare la correttezza di tale scelta dal punto di vista dell'efficienza, dell'economicità e della qualità del servizio reso ai cittadini.

### 3. Il quadro normativo e regolatorio

#### *Norme comunitarie in materia di servizi idrici*

La Commissione ha svolto un importante lavoro di valutazione dello stato di implementazione dell'acquis comunitario nel settore idrico, previsto dalla normativa europea stessa, con specifico riferimento ai seguenti atti legislativi:

- Direttiva quadro acque (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Direttiva sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque<sup>6</sup>; (Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 1982/176/CEE, 1983/513/CEE, 1984/156/CEE, 1984/491/CEE e 1986/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Direttiva sulla protezione delle acque sotterranee<sup>7</sup>; (Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
- Direttiva sul rischio di alluvioni. (Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

La valutazione della Commissione, pubblicata il 10 dicembre 2019 (Commission Staff Working Document SWD (2019) 439 final del 10 dicembre 2019) giudica l'idoneità delle suddette direttive al loro scopo, esaminandone le prestazioni rispetto a cinque criteri predefiniti: efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE.

La valutazione della direttiva quadro acque ha evidenziato l'emergere di un panorama di governance per la gestione integrata dell'acqua per gli oltre 110.000 corpi idrici presenti negli stati membri dell'Unione europea, ma anche il rallentamento del deterioramento dello stato idrico e la riduzione dell'inquinamento chimico. L'analisi della Commissione europea ha, quindi, concluso che le richiamate direttive sono in gran parte adatte allo scopo e hanno incrementato i livelli di protezione e di gestione del rischio di inondazioni, anche se non tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, in parte a causa di una carenza di finanziamenti e di processi incompleti di implementazione a livello nazionale. L'area principale in cui restano margini di miglioramento afferisce alle sostanze chimiche inquinanti, nello specifico in merito:

- Alle importanti e numerose differenze tra stati membri nell'identificazione delle sostanze chimiche inquinanti e dei rispettivi valori limite, con riferimento ai bacini idrografici e ai corpi idrici sotterranei;
- All'assenza di una valutazione dei rischi derivanti dalle combinazioni di più sostanze chimiche.

Nel 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri dell'Unione europea hanno esaminato le seguenti proposte di atti normativi:

- La proposta di revisione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione). La proposta di direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), avanzata con il documento COM(2017) 753 final del 1° febbraio 2018, ha tra i suoi principali obiettivi migliorare la qualità dell'acqua potabile, favorendone l'accesso universale nei singoli stati membri, aumentare la fiducia dei consumatori e incoraggiare l'uso di acqua dal rubinetto. L'iter legislativo prevede due letture alternate del testo della proposta, per apportare i necessari emendamenti, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; attraverso "triloghi" tra le medesime due istituzioni e la Commissione europea avviene poi il coordinamento sulle modifiche testuali da inserire;
- La proposta di regolamento recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Il nuovo regolamento sul riutilizzo delle acque, proposto dalla Commissione europea il 28 maggio 2018 con documento COM(2018) 337, si pone come obiettivo generale di mitigare i rischi di carenza idrica

per usi agricoli, legati a fenomeni naturali, promuovendo usi efficienti della risorsa

Entrambe le proposte si trovano attualmente nella fase finale dell'iter legislativo.

### Norme comunitarie in materia di servizi di interesse economico generale (tra cui il SII)

Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di "servizio di interesse economico generale" (SIEG) la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.

Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004), ove si precisa che "nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l'Unione europea";
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 36 rubricato "Accesso ai servizi d'interesse economico generale" secondo cui "al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea";
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: art. 14 secondo cui "...in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi". Art. 106 "Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione...". A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di "Aiuti di Stato", con particolare riferimento ai requisiti "cristallizzati" dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza "Altmark" della del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);
- le direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE) e la direttiva concessioni 2014/23/UE.

Il diritto europeo, le cui previsioni hanno fortemente influenzato nel corso del tempo tanto la normativa quanto la giurisprudenza nazionale in materia di affidamento delle concessioni di servizi pubblici, reca alcune regole fondamentali in materia di SIEG, categoria definitoria che corrisponde, sul piano nazionale, a quella dei servizi pubblici a rilevanza economica e nel cui novero figura il servizio idrico integrato, per costante giurisprudenza costituzionale e per le stesse previsioni del diritto europeo.

I SIEG sono disciplinati anche dal Protocollo allegato al Trattato di Lisbona, che introduce per la prima volta espressamente tale nozione nel diritto Europeo primario. Come esplicitato dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa che accompagna il citato Protocollo sui SIEG, l'elemento strutturale di tali servizi consiste nella circostanza che questi sono soggetti alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza, proprio in virtù del fatto che tali attività rivestono carattere economico.

Per comprendere al meglio il settore idrico è indispensabile sviluppare l'analisi a partire dal quadro normativo di riferimento. Il sistema di regole definisce infatti gli aspetti legati al sistema di governance, al tema dell'affidamento del servizio nonché dell'organizzazione dello stesso.

Il sistema di governance del settore idrico è "multi-livello":

A) L'Unione Europea ha emanato diverse direttive in materia di acque e protezione ambientale e promuove il rispetto delle norme sulla concorrenza nell'organizzazione dei servizi di interesse economico generale.

B) Il Ministero dell'Ambiente determina gli indirizzi generali della politica idrica del Paese e le norme per il buon funzionamento del settore.

C) L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (a titolo non esaustivo: definizione dei costi ammissibili; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; verifica dei piani d'ambito; predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio).

D) Le Regioni, recependo la normativa nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e scelgono le modalità di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito.

E) Gli Enti Locali compresi in un unico Ambito costituiscono l'Ente di Governo d'Ambito (EGA) che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l'ARERA.

A livello sovranazionale il Parlamento e il Consiglio europeo hanno definito attraverso proprie direttive il quadro d'azione generale in materia di tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), di raccolta e depurazione delle acque reflue (Direttiva 91/271/CEE), così come di qualità minima delle acque destinate al consumo umano (Direttiva 98/83/CE). Direttive che fissano obblighi che gli Stati membri devono rispettare, per il tramite degli operatori del servizio idrico. Ha inoltre sancito i principi che devono informare la determinazione delle tariffe negli Stati membri, ovvero "l'integrale copertura dei costi" e "chi inquina paga", e le forme ammesse per l'affidamento del servizio (Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE).

### Norme nazionali in materia di SII (sintesi)

A livello nazionale, il settore è stato interessato negli ultimi anni da un grandi cambiamenti. Dopo la legge Galli (L.36/1994) che aveva avviato un processo di riforma mai completamente entrato a regime, il D.Lgs.152/2006 (c.d. Codice ambiente) che ha abrogato la Legge Galli, ha confermato l'organizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni. La dimensione "minima" degli ATO è rinvenibile nella Legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008), che — nel perseguire le finalità di "riduzione dei costi" — dispone la "valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali" (art 2, comma 38, lettera a). Il Codice Ambiente attribuisce le funzioni di "organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo" agli Enti Locali: queste attività dovevano essere esercitate "attraverso l'ente di governo dell'ambito" (articolo 142, comma 3 del D.Lgs. 152/2006). A seguito della soppressione (ad opera dell'art 2, comma 186-bis della Legge 191/2009) delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dell'abrogazione dell'articolo 148, Codice ambiente, è stato demandato alle Regioni il compito di procedere all'attribuzione delle funzioni "già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Ai sensi del vigente Codice ambiente, in particolare all'art. 147 del d.lgs. 152/2006, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il

Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- Unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- Adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- Unicità della gestione.

Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

L'art 3 bis, comma 1bis, della DL 138/2011 (introdotto dalla l 190/2014) ha chiarito il contenuto della relazione prodromica all'affidamento, ex comma 20, articolo 34, D.L. 179/2012 prevedendo in particolare che la relazione: dovrà essere effettuata dagli enti di governo degli ambiti; dovrà essere motivata in ordine alle ragioni sottese alla scelta della forma di gestione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; dovrà comprendere un piano economico-finanziario, asseverato e da aggiornare ogni triennio, contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Il D.L. 201/2011 (c.d. "Salva Italia") all'art 21, comma 19, ha previsto: la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (in realtà mai istituita); il passaggio all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ARERA) dei compiti attinenti alla regolazione e controllo dei servizi idrici originariamente attribuiti all'Agenzia, demandando la puntuale individuazione delle funzioni oggetto di trasferimento ad un successivo DPCM. È così intervenuto il D.P.C.M. il 20 luglio 2012 che ha individuato, all'art 1, le "funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di servizi idrici"<sup>4</sup>; all'art 2 le "Finalità e principi ispiratori del servizio idrico"<sup>5</sup> e all'art 3 " le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite" all'ARERA.

Sulla governance locale il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente nel 2014 con alcune importanti novità. L'articolo 7 del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) infatti ha modificato la normativa in materia di gestione delle risorse idriche dettata dal Codice ambiente, modificandone l'art 147, imponendo alle Regioni di individuare gli Enti di governo dell'ambito (entro il 31 dicembre 2014); ha reintrodotta l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale di riferimento al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche", sanzionando l'inadempimento con l'attivazione dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione o, in caso di inattività di quest'ultimo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione dell'ARERA.

Sempre il DL 133/2014 (art 7 comma 1, lett b n.3) ha ripristinato il principio di "unicità della gestione" (come si dirà anche esaminando la normativa regionale) a livello di ambito, già presente nella formulazione originaria degli articoli 147 e 150, Codice ambiente, poi sostituito dall'articolo 2, comma 13, D.Lgs. 4/2008, con quello di "unitarietà". In forza di tale principio, che persegue l'obiettivo di superare la preesistente frammentazione

gestionale, per gestore unico dell'ATO si intende il soggetto affidatario dell'erogazione di tutte le componenti del SII su tutto il territorio degli enti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

In sintesi, con riferimento al settore idrico, il decreto 133/2014 (Sblocca Italia) ha disposto:

- L'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- Il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- La cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio stesso.

La l. 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni finalizzate a ridurre il numero delle società a partecipazione pubblica destinate a produrre rilevanti effetti, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, dovrà essere realizzato attraverso operazioni di aggregazione.

La normativa più recente, dallo Sblocca Italia (D.L. 133/2014) alla Legge di Stabilità (L.190/2014), ha quindi avviato il riordino della governance del Servizio Idrico Integrato a partire dal mandato assegnato alle Regioni di procedere alla perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e all'istituzione degli Enti di governo d'ambito (EGA)<sup>7</sup>, attività per le quali, così come per l'adesione obbligatoria degli enti locali agli EGA, ha fissato termini perentori e previsto poteri sostitutivi nel tentativo di accelerare il processo.

Successivamente, il Governo è intervenuto assegnando con il decreto Salva Italia (Legge finanziaria) all'Autorità nazionale per l'energia e il gas i poteri regolatori anche nel settore idrico. Tra i compiti del regolatore nazionale, definiti in un DPCM del 20 luglio 2012, oltre a quelli prettamente regolatori, vi è il "presidio" sull'osservanza della disciplina vigente, unitamente alla facoltà di segnalare i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione. Il legislatore, consapevole delle resistenze locali alla gestione unica, ha quindi codificato nello "Sblocca Italia" un esplicito mandato, chiedendo ad ARERA (Autorità per l'Energia elettrica il Gas e i Sistemi Idrici) di presentare semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento del percorso e sul rispetto dei tempi previsti.

### Norme nazionali in materia di servizi di interesse economico generale e società partecipate

Come è noto, a seguito del referendum del 13 giugno 2011 è stata sancita l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale.

L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 113.

Come già rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 12-26 gennaio 2011 (con la quale era stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare), dall'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 non avrebbe potuto conseguire alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza sia della stessa Corte Costituzionale – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole

concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Pertanto, dal 21 luglio 2011 risulta eliminata l'intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che risulta regolamentata dalle disposizioni di matrice comunitaria.

Successive norme hanno individuato il perimetro di azione per le modalità di affidamento, per poi confluire nel cosiddetto Decreto Madia Servizi, rimasto però non pubblicato.

È invece in vigore il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) che definisce le norme in capo ai soggetti partecipati da enti pubblici anche con riferimento alle caratteristiche in caso di affidamento e gestione di servizi di interesse economico generale.

Alla luce di tale norma, sono considerate «società in house» le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente.

Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma precedente i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Le società in house tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

## La scelta della forma di gestione e l'affidamento del servizio con il modello in-house

In base alla disciplina vigente gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici, incluso il servizio idrico integrato attraverso le modalità previste dalla disciplina europea di riferimento, ovvero:

- Affidamento con gara della concessione pluriennale del SII (concorrenza per il mercato)
- Affidamento a società partecipata in seguito a gara a doppio oggetto, che prevede la concessione del servizio e la cessione di quote del capitale a soggetto industriale, coinvolto nella gestione stessa del servizio
- Affidamento a società controllata secondo il principio dell'in house providing, modalità ampiamente prevista in UE, oggi tornata a non essere più considerata una modalità residuale anche per l'ordinamento italiano.

Con specifico riferimento all'affidamento in house, si riporta l'iter giurisprudenziale seguito dal Consiglio di Stato relativamente al modello dell'in house providing, come richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 24 ottobre 2017 n. 4902.

“i) Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; mentre con l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 197 sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house contenute nell'art. 4, comma 8, del predetto D.L. n. 238 del 2011 (così sez. VI, 11 febbraio 2013 n. 762);

ii) A sua volta la sez. V (22 gennaio 2015 n. 267) ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità, manifesta;

iii) di recente, la stessa sez. V (18/07/2017 n. 3554)... ha rafforzativamente richiamato la chiara dizione del quinto "considerando" della direttiva 2014/24/UE laddove si ricorda che **"nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva"**.

Con riferimento alla necessità di effettuare un confronto tra l'opzione "in house" e le altre due (società mista o gara) si richiama lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014 n. 4599, che afferma che la scelta dell'affidamento diretto in house **"costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano** e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti"

La disciplina degli affidamenti in house va ricercata sia nel Codice dei contratti pubblici che nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 all'art. 5, relativo ai "contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione" del codice medesimo, precisa al comma 1 che "una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore o persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

I commi successivi dell'art. 5 specificano i presupposti per la sussistenza del "controllo analogo" e del "controllo analogo congiunto", mentre il comma 7 stabilisce le modalità per l'accertamento del fatturato medio che deve essere, come precisato al comma 1 lett. b), oltre l'80% dell'attività del gestore.

Disposizioni analoghe (ancorché non coincidenti, come si vedrà) sono contenute nell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulle società a partecipazione pubblica (noto anche come TUSPP ovvero "legge Madia") modificato dal "correttivo" costituito dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 1000.

Il comma 1 dell'art. 16 del TUSPP prevede che "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati".

Precisa poi il comma 2 che "ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) (omissis); c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".

## La normativa regionale

Per quanto concerne la normativa regionale, la Sicilia, con Legge n. 19 dell'11 agosto 2015, recante "Disciplina in materia di risorse idriche", ha inteso riorganizzare i servizi idrici in base agli ATO, istituendo nel ruolo degli Enti di Governo d'Ambito le Assemblee territoriali idriche, composte dai Sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO che ai sensi dell'articolo 147 D.Lgs. n. 152/2006, vi partecipano obbligatoriamente.

La suddetta Legge regionale è stata parzialmente dichiarata incostituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017 rispetto a tutte le disposizioni che, introducendo una disciplina difforme dalle indicazioni provenienti dalla disciplina statale sull'affidamento del SII, finivano per interferire con le competenze in materia di "tutela della concorrenza" e di "tutela dell'ambiente" riservate al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) e s), della Costituzione, ma non nella parte relativa alla costituzione delle ATI.

## La regolazione di riferimento

Con riferimento al ruolo di ARERA, si richiama che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

L'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 ha poi previsto che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)".

Per quanto riguarda la regolazione tariffaria l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

Con riferimento invece al ruolo del regolatore locale, l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas". L'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale (ATO), le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti locali competenti all'Ente di governo dell'ambito.

Negli anni recenti ARERA ha sostenuto un delicato passaggio culturale, cioè il passaggio delle competenze di organizzazione e affidamento del servizio dagli enti locali ai nuovi Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. Ha messo a punto le regole che informano la determinazione delle tariffe e il loro aggiornamento nel tempo (metodi tariffari), assicurando la copertura dei costi di gestione, operativi e finanziari, per la realizzazione degli investimenti.

Ha poi introdotto degli standard minimi di qualità commerciale che le gestioni devono assicurare alle utenze e adottato uno schema di convenzione tipo, documento che disciplina i rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio.

In un'ottica di futura incentivazione dell'efficienza tramite i costi standard, ha posto a carico delle gestioni oneri di misurazione e rendicontazione dei dati sui costi e sulle grandezze chiave per ciascun segmento del servizio (unbundling contabile) a partire dagli anni 2016 e 2017 in via sperimentale.

Ha inoltre definito le responsabilità e gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, disciplinato le procedure di lettura dei consumi e la validazione, stima e ricostruzione dei dati di consumo, nonché l'obbligo di trasparenza degli stessi (misura d'utenza)<sup>15</sup>.

I più recenti passi della regolazione riguardano l'adozione della tariffa sociale a beneficio delle utenze che versano in stato di disagio economico (Bonus sociale idrico), le procedure per la gestione della morosità, la disciplina della qualità tecnica e la definizione di costi standard per incentivare l'efficienza.

Al regolatore locale, espressione della volontà dei Comuni, è affidato il ruolo di indirizzo e programmazione, a cui si aggiungono poi le funzioni di controllo e regolazione.

La regolazione del servizio idrico integrato e la predisposizione dei documenti di pianificazione ai sensi delle disposizioni ARERA è strettamente legata al quadro gestionale esistente in un'ottica di continuità e di variazione sostenibile delle tariffe all'utenza.

In questo senso è compito dell'EGA (nel caso specifico, ATI Agrigento) scegliere la forma di gestione del servizio e, in base a questo, affidare il servizio al gestore e controllarne l'operato. Dal punto di vista della programmazione, il principale atto predisposto dall'EGA è il Piano d'Ambito, strumento con il quale l'Ente d'Ambito, sentito il gestore, programma lo svolgimento del servizio idrico lungo tutta la durata dell'affidamento. Un documento che definisce quindi la pianificazione strategica degli investimenti, che viene rivisto e aggiornato periodicamente. Infine, all'EGA spetta la determinazione delle tariffe, sulla base dei criteri e dei metodi definiti dal regolatore nazionale.

## Il ruolo dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici vengono attribuiti all'ANAC, oltre a poteri di controllo, di vigilanza e regolazione nel settore dei contratti pubblici, anche per prevenire illegalità e corruzione, ulteriori funzioni e compiti che risultano analiticamente delineati dall'art. 213 del codice.

La specifica disciplina riservata all'Autorità di cui all'art. 213 va poi integrata dalle svariate disposizioni del codice in cui è contenuto un riferimento all'Autorità stessa.

Dal quadro generale ne deriva una valorizzazione dell'ANAC che diventa titolare di una serie di compiti e funzioni indistinte ed eterogenee: potere di vigilanza dell'intero settore degli appalti pubblici e delle concessioni con poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatori; regolazione del mercato attraverso adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratto tipo, pareri resi in occasione di procedure di gare adottate anche di efficacia vincolante, poteri di collaborazione con altre Autorità indipendenti; il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

La nuova disciplina è volta ad aumentare i poteri di controllo già esercitati dall'ANAC, a riconoscere ampi poteri di indirizzo e prevede un processo di informatizzazione dell'Autorità, orientato al raggiungimento di alti standard di trasparenza.

La scelta che maggiormente ha rafforzato la figura dell'Autorità è stata quella operata dalla legge di delega, di disporre la soppressione del regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) dell'abrogato codice e, di fatto, sostituirlo con le cosiddette "linee guida" emanate dall'ANAC e dal Ministero: l'Autorità può infatti esercitare le competenze che le sono attribuite attraverso "linee guida, bandi tipo, capitolati tipo, contratti tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile" (art. art. 213, comma 2 del codice dei contratti)

Varie disposizioni del codice attribuiscono infatti all'ANAC poteri di "normazione" attraverso l'adozione di linee guida (ad esempio in materia di responsabile unico del procedimento, di qualificazione delle stazioni appaltanti, di modalità di accertamento delle cause soggettive di esclusione dalle gare; in materia di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house).

Il codice degli appalti dunque ha previsto che molti dei poteri attribuiti all'ANAC necessitano di essere ampliati ed attuati attraverso l'emanazione di "linee guida" ad opera dell'Autorità stessa anche per offrire interpretazioni ed indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle imprese esecutrici.

Le linee guida per la generalità ed astrattezza dei loro contenuti, sembrano potersi qualificare come “Regolamenti”, anche se di regola gli atti delle Autorità si estrinsecano nell’adozione di regole tecniche.

Da un lato dunque l’art. 5 del Codice individua i presupposti al ricorrere dei quali gli affidamenti effettuati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato sono sottratti all’applicazione delle norme del codice (cosiddetto “in house”); dall’altro l’art.

192 “Regime speciale degli affidamenti in house”, anche in forza delle finalità di pubblicità e trasparenza che permeano il nuovo codice, prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a proprietà società in house. La norma stabilisce espressamente che l’elenco sia istituito al fine di “garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici” (del resto la stessa finalità è contenuta nel Testo unico sulle società partecipate D.Lgs. 175/2016: l’art. 192 è contenuto nella parte del codice dedicata appunto al “partenariato pubblico-privato) che ha come scopo quello di razionalizzare il sistema delle partecipazioni pubbliche in un’ottica non solo di riduzione della spesa pubblica, ma anche per l’appunto della promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza.

Pertanto, fermi i presupposti di cui all’art. 5 del codice, per poter ricorrere ad affidamenti diretti (in house) vi sono ulteriori oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori: oneri integrati dall’adozione di adeguate forme di pubblicità e trasparenza e dal rispetto di principi di economicità ed efficienza (art. 192 comma 2).

In esecuzione dell’art 192 l’Autorità ha approvato (con delibera 15 febbraio 2017 n. 235, poi aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 del Consiglio dell’Autorità) le “Linee guida n. 7” (Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art 192 del d.lgs50/2016”) che dal punto di vista sostanziale è un atto a carattere vincolante erga omnes (come del resto si legge al punto 11 delle stesse linee guida) ricondotto dalla dottrina nell’ambito della categoria degli “atti di regolazione delle autorità indipendenti”.

### **D.Lgs. 50/2016, Art.192 e Linee Guida n.7 emanate dall’ANAC**

L’art. 192 (comma 1) del codice degli appalti prevede che venga istituito l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano tramite affidamenti diretti a proprie società in house e che l’iscrizione a tale elenco sia subordinata alla verifica di requisiti che l’ANAC ha specificato con nelle linee guida n. 7.

Sempre l’art. 192 (comma 2) prevede che le stazioni appaltanti, nel momento in cui opereranno la scelta di avvalersi di affidamenti in house, dovranno motivare adeguatamente la scelta di non effettuare la gara pubblica, dando conto della valutazione di convenienza economica di tale scelta avuto anche riguardo all’oggetto ed all’importo del contratto, ai benefici per la collettività anche in termini di qualità ed efficienza.

La previsione del comma 1 “iscrizione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprietà società in house” ha iniziato ad avere pratica attuazione a seguito dell’emanazione delle linee guida n. 7 (il termine per l’avvio della presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco è stato da ultimo posticipato al 15 gennaio 2018).

Nelle more dell’emanazione delle linee guida e dell’avvio di procedura di iscrizione nell’apposito Elenco presso l’ANAC, l’affidamento diretto alla società in house può comunque essere effettuato, sotto propria responsabilità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori (ovviamente sempre in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge in particolare dall’art. 5 e dai commi 2 e 3 dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016), essendo evidente che la previsione dell’art. 192, comma 1, secondo la quale la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale, presuppone l’istituzione dell’elenco.

Pertanto nel momento in cui procede ad un nuovo affidamento o al rinnovo/proroga di vecchi affidamenti in house, l’affidante deve aver presentato all’ ANAC richiesta di iscrizione nell’elenco, attraverso il canale telematico.

Per procedere all'affidamento in house non è comunque necessario attendere il provvedimento di iscrizione da parte dell'ANAC: infatti, una volta avviata l'iscrizione, l'affidamento potrà ugualmente procedere e sarà l'ANAC a muovere eventuali contestazioni (così dispone l'ultima parte dell'art. 192, comma 1, del codice e art 9.2 delle linee guida). Se l'esito del controllo tuttavia è negativo l'ente non avrà la possibilità di operare affidamenti diretti ferma la facoltà di ripresentare una nuova domanda al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Le "Linee guida n.7" (composte di 9 articoli) disciplinano: la procedura di iscrizione, variazione e cancellazione, il contenuto dell'Elenco, le modalità e i criteri per la verifica dei requisiti.

Le disposizioni sulla tenuta dell'elenco di cui all'art. 192 comma 1, come D.Lgs. 50/2016 definiscono anche l'ambito soggettivo di applicazione della previsione normativa: in particolare, per quanto qui rileva, al punto 3.2 delle linee guida si fa espresso riferimento "agli enti di governo degli ambiti ottimali" che devono richiedere l'iscrizione nell'elenco indicando anche nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipati ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 238/2011 (specificazione introdotta a seguito delle osservazioni pervenute in sede di consultazione).

Sono poi individuate le modalità di presentazione della domanda (punto 4, in cui è anche indicato che la domanda deve essere presentata pena di inammissibilità dal Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti) le regole dell'istruttoria (punto 5), la documentazione da produrre.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione si avvia ad opera dell'ANAC il procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione ed il termine per la conclusione è di 90 giorni a decorrere dall'avvio dell'istruttoria (termine che può essere sospeso al massimo una volta per 30 giorni in caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazioni).

Nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche (effettuate secondo quanto previsto dal punto 6 delle linee guida stesse) viene disposta l'iscrizione nell'elenco e ne viene data comunicazione al soggetto richiedente che da quel momento deve indicare i riferimenti dell'iscrizione nell'elenco negli atti di affidamento all'organismo in house.

Nell'ipotesi in cui la verifica sia negativa, l'esito viene comunicato al soggetto richiedente, concedendogli la possibilità di far pervenire controdeduzioni o documentazione integrativa al fine di eliminare la causa ostativa di iscrizione: a seguito di tale ulteriore istruttoria nell'ipotesi in cui si arrivi ad un provvedimento e accertamento negativo il soggetto interessato può proporre impugnazione avanti al giudice amministrativo ma non può operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica (il tutto è delineato al punto 5 delle linee guida).

Rilevante è quanto previsto al punto 6 delle linee guida che indica l'oggetto della verifica operata dall'ANAC ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco sono quelli dell'art. 5 del codice dei contratti e quelli degli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2016: requisiti che vengono descritti in modo analitico, a partire dall'oggetto sociale esclusivo, dalla presenza di un controllo analogo con indicazione delle modalità di controllo (ex ante, contestuale, ex post), nonché l'assenza di partecipazione di capitali privati ad eccezione di quelli consentiti dalla legge, l'accertamento che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dai compiti ad essi affidati dall'ente pubblico e dagli enti pubblici soci.

L'ANAC nel corso dell'istruttoria deve accertare la sussistenza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori dei poteri di "controllo, ingerenza, condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario".

Le "linee guida" considerano, ad es., elementi idonei a configurare il controllo analogo: il divieto di cessione della quote a privati; l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice del potere di nomina e revoca della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo; effettivi poteri di direttiva ed indirizzo

Le linee guida prevedono poi le modalità di comunicazione di eventuali variazioni all'ANAC da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o dell'ente aggiudicatore e la procedura di cancellazione dall'elenco.

L'iscrizione nell'elenco svolge dunque una funzione di trasparenza e pubblicità (come è previsto del resto dall'art. 192 del codice dei contratti) consentendo all'ANAC di operare un controllo circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di legge degli enti che operano gli affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house.

In data 6.8.2021 si è dato inizio al procedimento di iscrizione sul sito ANAC secondo le modalità previste dalle Linee Guida n.7 procedendo alla compilazione del format ANAC (Domanda n. 4288).

## 4. Il servizio idrico integrato nell'ATO di Agrigento: modello organizzativo e assetto gestionale

### Il quadro delle norme di riferimento in materia di affidamento

#### La scelta del modello gestionale

In applicazione alle norme del D.lgs. n. 152/2006, con DPR 590 del 9 settembre 2020 è stato nominato un Commissario con l'incarico, una volta completata la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di trasmettere il Piano all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione e di adottare tutti gli atti correlati alla costituzione di un'Azienda Speciale Consortile per l'affidamento alla stessa del servizio idrico integrato provinciale, nel rispetto delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica con la Deliberazione n.9/2019.

Si prevede quindi che l'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque nonché tutti gli altri gestori di fatto presenti nel territorio (ad eccezione dei salvaguardabili), debbano consegnare reti, impianti e servizio all'Azienda Speciale Consortile.

#### Cronoprogramma

Di seguito si riporta il cronoprogramma di massima relativo alla definizione del soggetto affidatario del servizio idrico integrato per l'ambito, ferme restando le gestioni salvaguardate.

Fase 1: costituzione del gestore, che diventa titolare della fatturazione del servizio in tutti i comuni aderenti, anche nelle more del trasferimento di asset e personale, ad eccezione dei soggetti salvaguardabili. Stipula di convenzioni pro tempore per la gestione in service o con personale distaccato dei servizi a cura degli attuali operatori. In questa stessa fase si predisporrà la salvaguardia dei soggetti richiedenti aventi diritto.

Fase 2: trasferimento di asset e personale, alle condizioni di cui all'art 2112 del codice civile, o in alternativa trasferimento di asset funzionali allo svolgimento del servizio e personale

Fase 3: alle stesse condizioni, trasferimento delle funzioni dei comuni aderenti.

Fase 4: riorganizzazione interna in funzione dell'organigramma aziendale in grado di garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

#### *Fase 1: costituzione del soggetto gestore / salvaguardia*

La costituzione del soggetto gestore nelle forme di azienda speciale consortile avviene a seguito di deliberazione da parte di tutti gli enti locali dell'ATI Agrigento, con le tempistiche stabilite nel capitolo 7. È demandato all'ATI l'affidamento dei servizi idrici secondo il principio dell'in house providing e l'attuazione del Piano d'Ambito.

Il nuovo soggetto dovrà presentare uno statuto coerente con le regole comunitarie e nazionali in materia di in house e società partecipate.

In coerenza con le regole dell'in house providing, tutti gli enti locali, secondo le tempistiche stabilite nel successivo capitolo 7, devono partecipare il nuovo soggetto affidatario. Nel caso in cui al momento della costituzione non siano presenti tutti gli enti locali l'atto costitutivo dovrà prevedere un successivo aumento di capitale sociale dedicato (con esclusione quindi del diritto di prelazione da parte degli altri enti già soci).

Per poter operare il nuovo soggetto dovrà acquisire le capacità operative da Girgenti Acque e altri comuni gestori, ad eccezione degli enti salvaguardati o in iter di salvaguardia.

I passaggi relativi all'acquisizione delle capacità operative sono riportati nel paragrafo successivo.

Contestualmente all'affidamento dei servizi alla società unica d'ambito, ATI 9 procede con la salvaguardia dei comuni che, fattane richiesta, presentino le caratteristiche previste dall'art. 147 del d.lgs. 152/06 e ss mm ii.

In particolare possono essere salvaguardate:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

#### *Fase 2 passaggio di asset e personale del precedente Gestore*

Il trasferimento di capacità operativa al nuovo soggetto avviene in seguito a valutazione da parte di soggetto terzo e quindi viene accompagnata da una perizia giurata da parte di un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il perito dovrà valutare il valore industriale residuo di reti impianti e altre dotazioni del servizio idrico secondo i criteri regolatori stabiliti da Arera (quindi con il principio della deflazione e obsolescenza regolatoria), allo scopo di non creare scollamento fra valori contabili del nuovo soggetto affidatario e copertura tariffaria prevista.

Nelle more del trasferimento, in considerazione delle caratteristiche di servizio indispensabile proprie del servizio idrico si utilizzerà la capacità operativa del gestore esistente.

#### *Fase 3 passaggio di funzione e personale da parte degli enti locali*

Anche nel caso dei rami d'azienda comunali il trasferimento di capacità operativa al nuovo soggetto viene accompagnata da una perizia giurata da parte di un esperto.

Nelle more del trasferimento, poiché trattasi di servizi indispensabili, saranno assicurati i servizi idrici a cura degli enti che attualmente li gestiscono. Restano invece in capo agli enti locali nel caso di salvaguardia.

In considerazione della disamina effettuata si prevede di applicare i seguenti principi di gradualità nel trasferimento del servizio da parte degli enti locali:

Entro il 2021: trasferimento del servizio da parte dei primi 9 comuni, nello specifico Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro.

#### *Fase 4 organizzazione aziendale e strutturazione*

Superata la fase dell'acquisizione della capacità operativa, il management dovrà operare per la strutturazione ottimale della stessa allo scopo di perseguire economie di scopo, scala e specializzazione.

#### *Il modello organizzativo*

Il principale obiettivo del piano di gestione è la definizione dell'assetto gestionale ed organizzativo a regime del soggetto gestore unico, soggetto di natura industriale, allo scopo di stimare i costi operativi del primo anno della gestione integrata e i miglioramenti di efficacia ed efficienza possibili.

In particolare il modello organizzativo precisa i seguenti elementi fondamentali:

- Il livello di decentramento territoriale del gestore;

- La struttura organizzativa prescelta e il conseguente livello di esternalizzazione;
- Il personale necessario alla conduzione del servizio idrico integrato, con riferimento alle principali funzioni e qualifiche professionali;
- Il costo previsto per l'acquisto di acqua dall'esterno dell'Ambito, di energia elettrica, di materiali di consumo, di smaltimento fanghi e delle altre voci di costo operativo.

L'organizzazione della gestione del ciclo idrico riveste importanza fondamentale per garantire la rispondenza del servizio ai requisiti di efficienza, di capacità di risposta alle richieste dell'utenza, anche in accordo alle articolazioni territoriali tipiche dell'EGATO, di rispondenza alle normative e disposizioni vigenti in materia di servizi idrici, di economicità per l'impiego ottimale e la valorizzazione delle risorse umane e non e delle attrezzature del gestore.

Occorre precisare che le previsioni contenute nel piano di gestione hanno come unico obiettivo quello di giungere alla stima, ai fini tariffari, dei costi operativi nell'orizzonte di piano (30 anni) considerato. Pertanto, tutte le valutazioni in merito ai livelli occupazionali, alle qualifiche del personale, alle strutture centrali e periferiche d'impresa e ad ogni altro aspetto organizzativo e gestionale devono essere considerate puramente orientative o come livelli minimi di servizio. Il gestore, infatti, avrà la piena libertà imprenditoriale di definire il proprio modello gestionale, secondo criteri organizzativi e funzionali originali.

Sarà necessario inoltre tener conto del necessario confluire nel nuovo gestore unico dei rami operativi attualmente in capo a gestori diversi (in primis gli enti locali che svolgono il servizio in economia e Girgenti Acque) e quindi di una tempistica operativa che prevede, almeno nelle prime fasi, una coesistenza di diversi soggetti operativi pro tempore a fronte di un unico gestore affidatario.

#### **Articolazione territoriale**

Sulla base delle informazioni contenute nelle schede di rilevamento per i vari soggetti gestori, degli studi sulla domanda e sulla risorsa, dei rapporti tecnici sulla funzionalità delle infrastrutture, sulle criticità del sistema e sui progetti di intervento, sono state individuate 3 aree operative a totale copertura del territorio, in ognuna di queste è prevista la presenza di un centro operativo da definire.

In relazione all'attività operativa, l'organizzazione del Gestore deve garantire, in termini di accesso agli sportelli, servizio informazioni, lettura e fatturazione, segnalazione guasti, continuità di servizio e pronto intervento, in rispetto da quanto previsto dalle norme di riferimento.

Pertanto il decentramento di alcuni servizi (logistici, di rapporto con l'utenza, amministrativi, ecc.) rispetto alla sede di Agrigento potrà agevolare il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti.

Per le aree operative l'individuazione effettuata in questa sede assume valore indicativo ed è soggetta alla libera determinazione imprenditoriale del gestore.

#### **Organigramma/Funzioni gramma**

La pianta organica proposta discende dall'analisi degli obblighi che il soggetto gestore è tenuto a rispettare in forza del sistema normativo che disciplina il Servizio Idrico Integrato, nonché dall'analisi delle funzioni amministrative e gestionali necessarie per conseguire gli obiettivi del Piano d'Ambito.

La struttura prevede un servizio tecnico, uno amministrativo e un servizio deputato all'attuazione degli investimenti e garantirà le seguenti funzioni:

- Coordinamento dell'attività svolta dalle diverse aree del territorio;
- Amministrazione e rapporti con l'utenza;
- Attività tecnico-operativa e di pronto intervento;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata delle reti e degli impianti.

La struttura prevista dovrà poter garantire le seguenti attività:

- Tutte le attività di erogazione del servizio;
- Rispetto dei livelli di servizio di cui alla Carta del servizio;
- Gestione e manutenzione programmata delle reti e degli impianti;

- Realizzazione degli interventi previsti.

La struttura presentata ha l'obiettivo di evidenziare le necessarie funzioni organizzative anche al fine di individuare i costi. È in ogni caso demandata al gestore la definizione effettiva della struttura per tener conto delle professionalità acquisite in seguito all'acquisizione dei rami d'azienda e al fine di ottimizzare al meglio le professionalità e le conoscenze del personale, a seguito anche delle trattative aziendali che dovranno essere espletate.

La ripartizione delle competenze prevede che la Società assicuri la gestione unitaria del S.I.I. nel territorio dell'ATO e l'attuazione del Piano d'Ambito. L'elemento caratterizzante del modello gestionale è anche la qualifica di soggetto "in house". Questo comporta che non sarà presente un ufficio "commerciale" e "gare" volto all'acquisizione di nuovi servizi, ma saranno previsti in staff servizi che consentono il rispetto delle disposizioni tipiche per le società controllate ai sensi delle norme sulle partecipazioni pubbliche.

Alla luce di queste considerazioni, è stata definita la macrostruttura funzionale alla gestione del S.I.I. sulla base dei seguenti principi:

- Snellezza di funzionamento del processo decisionale;
- Chiarezza delle responsabilità assegnate e mancanza di sovrapposizioni;
- Introduzione di sistemi di gestione orientati ai processi e ai risultati;
- Introduzione di ruoli di coordinamento e monitoraggio delle inefficienze;
- Massimizzazione del know-how interno;
- Attenzione ai percorsi d'integrazione (organizzativo – logistico – culturale)
- Ricorso ad appalti esterni per le attività che non risulta conveniente e operativamente più efficiente coprire mediante la predisposizione di strutture interne alla società.

L'organizzazione gestionale influenza il livello di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione aziendale.

L'obiettivo primario che s'intende raggiungere attraverso le capacità tecniche ed organizzative è quello di garantire, fin dai primi anni di gestione, il raggiungimento di un adeguato livello di autonomia ed efficienza.

Il grafico che segue riporta il funzionigramma dell'azienda in una visione d'insieme e di macro dettaglio. Occorre precisare che tale diagramma descrive esclusivamente la relazione tra le diverse funzioni, mentre non individua la suddivisione per uffici della pianta organica aziendale.




Figura 46

### Struttura organizzativa

Di seguito si riporta una breve descrizione dei contenuti di tutte le principali funzioni di un'azienda operante nel servizio idrico integrato. La collocazione dei servizi aziendali fra la sede centrale e i centri operativi verrà effettuata in sede di organizzazione del gestore.

#### DIREZIONE GENERALE

La Direzione generale controlla direttamente le seguenti funzioni:

##### Affari generali

Le attività svolte da questa funzione riguardano la gestione dei servizi generali aziendali (centralino, segreteria portineria, pulizia, ecc.) e le attività di segreteria di direzione e di assistenza degli organi societari ed aziendali.

##### Affari istituzionali

Le attività comprese in questa funzione sono riconducibili alle consulenze in materia giuridico amministrativa, all'assistenza e patrocinio legale e alla gestione dei pacchetti assicurativi. Questa funzione provvede inoltre alla predisposizione degli atti e delle procedure di evidenza pubblica per gli appalti e alla predisposizione e stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi secondo la normativa pubblicistica che disciplina l'esercizio di un servizio pubblico. Tale funzione provvede anche ai rapporti istituzionali con gli enti locali e l'Autorità di Ambito.

##### Pianificazione Sviluppo qualità marketing

Questa funzione si prefigge di controllare l'efficacia e l'efficienza delle risorse impiegate per ottenere gli obiettivi prefissati, attraverso la definizione dei benchmarking operativi e dei miglioramenti di produttività. Ciò permette di razionalizzare i processi organizzativi, massimizzare l'impiego delle risorse e di individuare dove intervenire per migliorare i risultati e diminuire i costi di esercizio.

Sono inoltre incluse in questa attività le diverse fasi di controllo dei processi (definizione delle procedure aziendali e conseguente verifica della corretta applicazione di tali procedure) e del prodotto. La presente funzione include quindi tutte le attività connesse alla progettazione e realizzazione dei sistemi di qualità totale e alla verifica operativa della qualità di quanto viene immesso o generato dal processo produttivo (laboratori, centraline di controllo, ecc.), sia al fine di verificarne l'impatto ambientale, sia per tenere sotto controllo la qualità intrinseca del servizio erogato.

Il seguente settore si occupa inoltre della predisposizione di report e statistiche infra-annuali; della gestione delle relazioni pubbliche, della effettuazione di analisi e studi di settore, finalizzati allo sviluppo commerciale in nuove aree di business o in altre aree territoriali.

## AMMINISTRAZIONE

L'area amministrativa è composta dalle seguenti funzioni:

### Amministrazione finanza controllo di gestione

Questa funzione comprende tutte le attività di rilevazione contabile dei fatti gestionali (contabilità generale, clienti-fornitori e fiscale) di predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni periodiche, di gestione dei rapporti con gli organi di controllo statutari (sindaci revisori e società di certificazione) di gestione della tesoreria e della finanza aziendale.

Quest'area coordina anche la funzione acquisti e magazzino accorpata in una specifica unità, che include le attività operative di effettuazione degli acquisti di funzionamento (a fronte dei quali sia già stata esperita la relativa procedura di acquisto) e di gestione delle richieste da parte degli organi interni dell'azienda (gestione delle scorte in funzione dei fabbisogni di materiali previsti e del relativo magazzino). Include inoltre le attività volte alla conservazione del patrimonio aziendale e del parco automezzi nelle migliori condizioni di efficienza per lo svolgimento dei processi produttivi nonché la predisposizione di quanto necessario all'acquisizione di beni patrimoniali ai fini produttivi (autorizzazioni, espropri, ecc.).

### Risorse umane

Questa funzione riguarda la gestione delle problematiche relative al personale, sia in termini di fabbisogni quantitativi (selezioni, assunzioni, gestione contrattuale, formazione) sia di gestione amministrativa (predisposizione dei cedolini, contabilizzazione, pagamento degli stipendi e dei contributi, dichiarazioni periodiche); si occupa inoltre della sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Area commerciale e gestione utenti

L'area commerciale si occupa di tutte le attività di fatturazione, rilevazione consumi, gestione misuratori, bollettazione, riscossione e di gestione del contenzioso (gestione solleciti, disattivazione e riattivazione utenze morose, ecc.).

Sono incluse in questa funzione le attività che prevedono il rapporto con l'utenza e che possono essere definite di front office, ovvero l'attività di gestione degli uffici al "pubblico" (stipulazione dei contratti, volturazione, cessazione contratti di somministrazione).

Sono specifiche funzioni di quest'area il billing (fatturazione) e la gestione sportelli e call center.

## GESTIONE TECNICA

Di quest'area fanno parte le attività connesse alla gestione operativa del servizio

### Manutenzione

A quest'area afferiscono le funzioni metering (lettura contatori) e pronto intervento, oltre alle attività di manutenzione ordinaria programmata e agli allacciamenti e altre operazioni sulla rete connesse alla gestione dell'utenza.

### Sistemi informativi e Telecontrollo

Le attività collegate a questa funzione riguardano inoltre la gestione delle problematiche relative al sistema informatico (gestione hardware, progettazione e manutenzione software) sia aziendale (SIA) che territoriale

(SIT) in grado di produrre elaborazioni cartografiche digitalizzate. La presenza di un software che permetta la realizzazione di un sistema integrato in cui i dati tecnici, economici ed amministrativi siano interconnessi tra loro, permette una gestione efficace ed ottimale nell'erogazione del servizio.

La fase di informatizzazione ed aggiornamento del sistema informativo territoriale permette il trasferimento su sistemi informatici di quanto rilevato durante la fase di caratterizzazione del sistema, fornendo uno strumento dinamico nella gestione delle reti tecnologiche aperto a qualsiasi altro strumento gestionale (telecontrollo, gestione clienti, ecc.) e che si interfaccia direttamente con i software per la modellazione delle reti in pressione e a pelo libero.

Questa funzione include la gestione della sala operativa, cui fa capo il sistema di telecontrollo e telecomando che garantisce il perfetto funzionamento degli impianti e l'ottimizzazione dell'erogazione, adeguandola ai fabbisogni dell'utenza. La sala operativa permette inoltre di coordinare le funzioni di pronto intervento sulle reti e sugli impianti del servizio idrico integrato.

La conoscenza del sistema idraulico rappresenta l'elemento fondamentale per eseguire qualunque attività di pianificazione. Per la caratterizzazione del sistema e per la localizzazione e quantificazione delle perdite, oltre ad una attività di sede, si ricorre a squadre con mezzi di pronto intervento attrezzate con moderne apparecchiature di rilevazione.

#### **Laboratorio**

La presenza di un laboratorio di analisi aziendale centralizzato permette di eseguire qualunque tipo di attività e monitoraggio in campo idrico e ambientale. Il laboratorio, attrezzato con strumentazione in grado di eseguire tutte le più importanti analisi di interesse ambientale, effettua controlli secondo metodiche standardizzate e le procedure previste dal sistema di qualità.

#### **INVESTIMENTI**

A quest'area afferisce la realizzazione del piano investimenti di cui al piano d'ambito.

#### **Pianificazione e progettazione**

La presente funzione include tutte le attività di pianificazione e progettazione, di direzione e assistenza lavori, di studi e verifiche di fattibilità, ecc. dei nuovi impianti e delle reti per l'erogazione del servizio idrico integrato.

#### **Gestione patrimonio**

Questa funzione ha l'obiettivo di gestire il patrimonio esistente e tutte le nuove reti, i nuovi impianti e le altre dotazioni di volta in volta realizzate, con l'obiettivo di garantirne la funzionalità nel tempo.

#### **Dimensionamento**

La definizione del modello organizzativo di riferimento e della struttura organizzativa del futuro ente gestore dell'ATO di Agrigento è stata effettuata sulla base di studi già esistenti e di modelli attuati o in corso di attuazione in altri contesti simili. Una volta individuate le funzioni e le attività strettamente connesse alla gestione caratteristica di un'azienda ottimale operante nel settore idrico, si è proceduto alla stima del personale mediante l'utilizzo di parametri che identificano i volumi di attività in relazione ai livelli di servizio da erogare. Sulla base di tali elementi, è stata definita la struttura ottimale per il nuovo gestore dell'ambito.

Staff - Affari generali e legali, apalti regolazione,ICT

direzione generale	amministrazione	contabilità controllo finanzia	acquisti e magazzino
		risorse umane	
	gestione	commerciale	billing sportelli call center
		manutenzione	metering pronto intervento
		laboratorio	
		telecontrollo	
	investimenti	progettazione	
		gestione patrimonio	

Figura 47 strutturazione organigramma

Pianta organica a regime	D	Q	Impiegati	Operai
Direzione generale	1		5	
Direzione amministrazione	1		1	
Contabilità, controllo di gestione, finanza		1	14	
Risorse umane			6	
Commerciale			18	10
Direzione gestione patrimonio	1		1	
Manutenzione		1	10	75
Laboratorio			8	
Telecontrollo			8	
Direzione investimenti	1		2	
Progettazione		1	7	
Gestione patrimonio			1	30
	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>115</b>

Tabella 1 – pianta organica a regime stimata

#### Personale da trasferire

Con riferimento alla macro e microstruttura, si prevede di tener conto del personale al momento in capo al S.I.I. (ex Girgenti Acque ed ex Hydortecne), ai sensi delle norme di riferimento in materia di passaggio di funzione e personale (art 2112 cc).

Nella definizione complessiva dei relativi costi, si è tenuto conto nella pianificazione pluriennale degli importi attualmente stabiliti nell'ultima rendicontazione economica fornita dal gestore, con specifico riferimento ai servizi esternalizzati, in particolare alle società partecipate, riportati in voce B7 come costi per servizi.

Successivamente, sarà cura della nuova azienda speciale consortile predisporre, all'interno del piano industriale, l'aggiornamento della pianta organica e la predisposizione della struttura aziendale a regime.

## 5. Conformità ai requisiti in-house

Di seguito si relaziona in merito al rispetto delle norme in materia di in house providing e si espongono le caratteristiche di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio che hanno motivato la scelta dell'affidamento in house

### Il rispetto delle caratteristiche previste dalle norme

#### **Proprietà interamente pubblica**

Dallo statuto risulta che il capitale sociale è interamente di proprietà pubblica e detenuto in misura totalitaria dagli enti locali, con l'espressa previsione di inefficacia nei confronti della società di "ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico". A conferma del rispetto di tale norma statutaria vale quanto rilevabile dalla visura ordinaria che attesta la detenzione totalitaria del capitale sociale da parte dei Comuni.

#### **Sussistenza del controllo c.d. "analogo"**

Per quanto riguarda il "controllo analogo" si specifica che alla luce dello statuto vigente i poteri di controllo sulle decisioni più importanti e il diritto di voto sono riservati ai soci pubblici, fermo restando che AICA opererà nel rispetto della convenzione con ATI e che saranno rispettati i principi regolatori vigenti.

Per quanto attiene il servizio idrico integrato ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.147, c.1 e 149-bis c.1, nonché ai sensi del D.L. n.138/2011 art.3-bis c1-bis e del D.Lgs. 50/2016 art.5, i Comuni hanno trasferito i poteri di organizzazione del servizio all'Ente d'Ambito il quale ha affidato con la modalità in-house il servizio idrico alla società partecipata dai Comuni stessi.

Essendo AICA partecipata da una pluralità di pubbliche amministrazioni (gli enti locali soci) il controllo è esercitato congiuntamente e la partecipazione di ciascun socio non è da ritenersi puramente formale.

Per esercitare il "controllo analogo congiunto" sul soggetto in house, la legge richiede il soddisfacimento di tre ulteriori considerazioni: gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici; gli enti locali soci devono poter esercitare congiuntamente un'influenza determinate sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti di detta società; la persona giuridica controllata non deve perseguire interessi contrari a quelle delle amministrazioni controllanti.

All'interno degli atti societari di AICA sussistono i requisiti previsti dalla legge e sopra ricordati (si rimanda nel dettaglio all'Atto costitutivo e allo Statuto).

In particolare le competenze dell'assemblea ordinaria sono delineate dall'art. 8 dello statuto "Attribuzioni dell'Assemblea":

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a) elezione, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea;
- b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- d) nomina del Revisore dei conti;
- e) determinazione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;
  
- f) definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;
- h) approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- a) proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi competenti dei singoli associati;
- b) richieste d'ammissione all'Azienda;
- c) scioglimento dell'Azienda;
- d) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Azienda;
- e) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con altri Enti Pubblici;
- f) sede dell'Azienda;
- g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea;
- h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

L'art. 12 dello statuto disciplina poi la validità delle deliberazioni: risulta così che le delibere che le materie elencate nel precedente art. 8 "È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti calcolata secondo le quote di partecipazione determinate ai sensi del superiore punto".

La predetta clausola statutaria, unitamente a quanto previsto dall'art. 16 in materia di composizione e nomina del consiglio d'amministrazione, dall'art. 17 cessazione e dall'art. 22 sulle attribuzioni, delineano il ruolo di controllo che l'ente affidante svolge in concreto rispetto all'organismo affidatario (AICA): l'ente affidante (in realtà i comuni soci) può determinare le scelte e svolgere un'influenza dominante sulla società "in house".

Tutti i comuni soci concorrono infatti alla nomina di loro rappresentanti nel consiglio d'amministrazione (formato da 3 componenti).

Ai sensi dell'art. 8 e 22 dello statuto risulta che i soci enti pubblici di AICA hanno potere di direttiva e di indirizzo rispetto agli amministratori che sono vincolati nella gestione ordinaria e straordinaria al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo ed emerge in concreto che sono rafforzati i poteri dell'assemblea rispetto a quello degli amministratori.

Alla luce delle norme sopra esaminate emerge come le amministrazioni socie aggiudicatrici (per il tramite dell'ente d'ambito a cui sono delegate obbligatoriamente per legge le competenze in materia di affidamento) siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di AICA e che quest'ultima non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti nonché la totalità della proprietà pubblica del capitolato speciale.

Con riferimento al tema del controllo ex ante (pianificazione) contestuale (monitoraggio) ed ex post (controllo a consuntivo), in considerazione dello specifico servizio affidato e della regolazione sottesa, queste prassi risultano comunque obbligatoriamente osservate, dal momento che rientrano negli obblighi regolatori ARERA.

### **Operatività nel territorio dei soci affidatari – attività prevalente**

Per quanto poi riguarda il possesso del requisito dell'attività prevalente, che secondo i principi in house deve essere svolta nei confronti dei soci, si specifica che anche alla luce di quanto previsto dal Piano d'Ambito AICA opererà in via esclusiva nei confronti del territorio dell'ATO di Agrigento.

Il requisito dell'attività prevalente, espresso secondo la giurisprudenza come limite di fatturato (oltre all'80% del fatturato complessivo effettuato nello svolgimento dei compiti affidati all'organismo in house dall'ente dagli enti pubblici soci) è garantito inoltre statutariamente dall'art 4, in quanto l'oggetto sociale è unicamente la gestione del servizio idrico integrato nel territorio di riferimento.

### **Il rispetto della connotazione di servizio pubblico e universale**

L' art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Nel caso del servizio idrico integrato, considerando la forma di affidamento (concessione) e la natura del servizio (che prevede una tariffa secondo il principio full cost recovery), è necessario stabilire se il servizio abbia le caratteristiche di universalità e accessibilità e che la tariffa (da intendere come compensazione economica, anche se si tratta di un vero e proprio corrispettivo) è congrua e sostenibile.

L'art. 112 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Legge n. 267/2000) dispone che gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze provvedano alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

L'assunzione del servizio pubblico locale da parte dell'ente pubblico risponde infatti all'esigenza di rendere accessibile a tutti i cittadini il prezzo del servizio, assicurare una migliore qualità del prodotto, rimediare ad una situazione di monopolio e di concorrenza imperfetta.

Il servizio pubblico ha come elementi caratterizzanti l'offerta indifferenziata al pubblico e il soddisfacimento di interessi pubblici in quanto oggetto del servizio è un'attività essenziale e funzionale a soddisfare interessi generali e destinati a fini sociali.

Il riconoscimento di un'attività come di interesse economico comporta il suo assoggettamento a una disciplina regolatoria in misura e con modalità correlate e proporzionali all'obiettivo che l'autorità pubblica ha assegnato al servizio.

Allo scopo di favorire e permettere l'assolvimento di tale missione di interesse generale, specifici obblighi di servizio pubblico possono essere imposti dalla pubblica autorità all'ente gestore del servizio.

L'espressione "obblighi di servizio pubblico" pertanto si riferisce a requisiti specifici imposti al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

La garanzia di "servizio universale" assicura poi che vi siano per tutti gli utilizzatori e consumatori l'accessibilità e la qualità dei servizi: la nozione di universalità attiene al diritto degli utenti finali di poter fruire di un insieme di servizi di qualità accettabile indipendentemente dalla ubicazione geografica, ad un prezzo equo, non discriminante dal punto di vista della condizione socio- economica dell'utente.

Il carattere universale del servizio comporta dunque l'obbligo "di prestare un determinato servizio su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili e a condizioni qualitative simili, indipendentemente dalla redditività delle singole operazioni".

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i "requisiti specifici" imposti dall'ATI al gestore del servizio idrico integrato per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio idrico integrato è costituito dai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e nel D.Lgs.152/2006 l'art.141 e seguenti pongono i principi per la gestione dello stesso:

ART. 141 (ambito di applicazione)

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

ART. 149 (piano d'ambito) [...]

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione

Gli obblighi specifici di servizio pubblico e universale che gravano sul gestore sono pienamente descritti dalla legislazione in materia ambientale (i.e. in via non esclusiva D.Lgs.152/2006) e in quella relativa alla sicurezza e igiene degli approvvigionamenti idrici e potabili (i.e. in via non esclusiva D.Lgs.31/2001). Tali obblighi risultano inoltre ulteriormente disciplinati anche in altri atti legislativi (i.e. DPCM 4 marzo 1996) e soprattutto nella regolamentazione ARERA in materia di qualità del servizio reso agli utenti; sono quindi recepiti nella convenzione di gestione, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento di somministrazione di acqua e in quello di fognatura e depurazione.

Al proposito l'art 8 DL 1/2012 dispone: che "1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività' di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità', l'universalità' e l'economicità' delle relative prestazioni, le Autorità' indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente".

Tali obblighi di servizio pubblico e universale relativi al rapporto tra l'ATI Agrigento e il gestore sono poi integrati da tutti i vincoli che derivano da leggi, regolamenti e atti che verranno anche adottati in corso di affidamento della gestione da ARERA: l'Autorità che ha già imposto specifici obblighi di servizio pubblico nel campo di gestione del SII.

Nella regolazione del servizio idrico integrato non è prevista compensazione degli obblighi di servizio pubblico e il corrispettivo dell'intero servizio è costituito dalla tariffa che, come previsto dalla legge, consente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di "chi inquina paga". Il D.Lgs.152/2006 dispone infatti:

ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato) 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. [...] I costi di gestione del SII sono dunque compensati dall'applicazione di un sistema tariffario pensato in modo tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore: l'utente ha l'onere di sostenere il servizio erogato dal gestore tramite il pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo del SII.

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce all'art 151 che nell'ambito della convenzione per regolare i rapporti tra ente di governo d'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato siano previsti "strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione".

La metodologia di calcolo della tariffa è predisposta dall'Autorità nazionale di regolazione (oggi denominata ARERA) in base al mandato ricevuto con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214".

La tariffa è quindi predisposta dall'ente di governo dell'ambito e successivamente approvata dall' ARERA in forza di quanto previsto dall'art 154 del D. Lgs. 152/2006.

L'Autorità nazionale è inoltre intervenuta nella regolazione della qualità del servizio (standard minimi di qualità contrattuale disposti dalla delibera 655/2015/R/idr), intesa come regolazione di rapporti tra gestore e utenti, e nella regolazione della qualità tecnica (deliberazione 917/2017/R/idr) intesa come set di prestazioni minime che devono essere garantite dal sistema infrastrutturale del servizio idrico integrato. La regolazione prevede un meccanismo di enforcement in quanto ARERA ha previsto per i gestori l'obbligo di indennizzi automatici agli utenti in caso di violazione dei requisiti minimi prestazionali.

In conclusione si può affermare che per il servizio idrico integrato, le leggi in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente nonché il sistema di regolamentazione attuato dall'ARERA definiscono in modo pressoché esaustivo "i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale" in conformità alle normative europee, e prevedono altresì le forme di copertura economica dei costi sostenuti dal gestore nel rispetto del principio che la tariffa è il corrispettivo per i costi sostenuti per il servizio reso agli utenti.

Per quanto esposto, si può affermare che la modalità di gestione in-house scelta dai Comuni - oggetto della presente Relazione risulta fornire in sé per il futuro della gestione tutte le garanzie con riferimento al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e universale senza soluzione di continuità con quanto già garantito negli scorsi anni di affidamento del servizio.

### **Efficienza, efficacia ed economicità**

Con riferimento agli "obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio", il documento "Linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" dell'aprile 2013, frutto della Convenzione tra Dipartimento Affari Regionali e Invitalia del 20 ottobre 2010 ribadisce che la scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella relativa all'oggetto degli affidamenti deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, gli obiettivi di:

- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti territoriali;
- efficienza ed economicità in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La pianificazione degli interventi nel Piano d'Ambito, che il gestore sarà chiamato ad eseguire, è stata svolta ai sensi della regolamentazione ARERA (deliberazione n.664/2015/R/idr, 917/2017/R/idr e 918/2017/R/IDR). Il piano investimenti si sostiene interamente con i proventi da tariffa e con finanziamenti pubblici ed è stato predisposto in ottemperanza alla metodologia ARERA.

La pianificazione così condotta dispiega gli effetti di garanzia di cui all'art.192, c.2 del Codice Appalti in quanto la metodologia tariffaria garantisce congruenza con la struttura dei costi della gestione.

Il pieno adempimento alle disposizioni ARERA consentirà inoltre di garantire che le tariffe dei cittadini non siano superiori (in termini di VRG complessivo) ai costi effettivamente sostenuti e documentati per svolgere il servizio.

Considerato che con sentenza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Palermo (sezione fallimentare) ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società interdette Girgenti Acque spa e Hydortecne srl e che successivamente, in data 10 giugno 2021 il Tribunale ha dichiarato il fallimento di Girgenti Acque spa e Hydortecne srl, la valutazione di economicità per l'affidamento della gestione ad AICA nell'ATI9 Agrigento è facilmente comparabile a favore del nuovo gestore.

Si specifica inoltre che la scelta di operare con un affidamento in house (in alternativa ad altre forme di affidamento) è stata dettata dalle caratteristiche del territorio e delle gestioni precedentemente vigenti.

Fermo restando che non si potrebbe prevedere la parziale privatizzazione di un soggetto operativo esistente, per il fatto che AICA è di nuova costituzione e deve strutturarsi, la scelta dell'in house (a questo punto in alternativa a una gara) è quella più fisiologica e naturale se si vuole passare da una gestione in gran parte in economia a una gestione industriale, organizzata, omogenea, in grado di superare le frammentazioni ora presenti sul territorio, di compiere una vera ed efficace ricognizione sullo stato delle criticità e delle priorità di intervento, coerente con una precisa e dettagliata pianificazione che, a partire dal piano d'ambito, porti senza resistenze e passi indietro a una corretta gestione dei servizi idrici.

Il passaggio da una gestione parcellizzata, in parte in economia e in parte in capo a un soggetto dichiarato in fallimento, a una gestione integrata in un unico soggetto in house è un passaggio necessario e alla luce delle esperienze degli ultimi anni l'unico possibile se si vuole garantire economicità ed efficienza al servizio, mettendo fine a dubbi e litigiosità e garantendo che sia avviata una gestione unica d'ambito nel rispetto delle norme e della regolazione vigenti.

## 6. Il Piano Economico Finanziario a supporto dell'affidamento

Si riporta una sintesi della relazione contenente le elaborazioni del Piano Economico finanziario sviluppato per il piano d'ambito. Per i dettagli e le precisazioni si rimanda agli elaborati di Piano predisposti ai sensi della regolazione ARERA.

Per la simbologia e la descrizione degli aspetti regolatori di rimanda ai provvedimenti ARERA, in particolare:

- Delibera 580/2019/R/IDR

Il Piano Economico Finanziario ed il piano degli interventi sono stati sviluppati su un orizzonte di 30 anni, e risulta verificata la sostenibilità economica finanziaria della pianificazione degli interventi.

### 8.1. Il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio

La tariffa costituisce il corrispettivo del S.I.I. come previsto dall'art. 154 del D. Lgs. 152/06; essa è determinata in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ovvero secondo il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) approvato da ARERA con Delibera 580/2019.

Il MTI-3, così come i precedenti, è un sistema di regolazione ex post, basato sul riconoscimento in tariffa dei costi a consuntivo. Anche il MTI, in accordo con l'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, si basa sul principio del full cost recovery.

Il MTI-3, applicato per la determinazione delle tariffe 2020-2023, resta valido fino ad ulteriori deliberazioni dell'ARERA. Ne consegue che, in osservanza del principio di continuità e fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, le regole, i criteri ed i principi sanciti dal MTI-3 possono essere adottati per simulare le tariffe degli anni successivi al 2023 per pervenire all'aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari, anche se su alcuni aspetti permane la necessità di assumere ipotesi metodologiche integrative.

Le componenti tariffarie del MTI-3 sottese al calcolo del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del S.I.I. (VRG) sono per gli anni 2020-2023:

$$VRG = Capex + FoNI + Opex + ERC + Rctot$$

Il MTI-3 un sistema di regolazione ex post basato sul riconoscimento in tariffa di costi a consuntivo. Le grandezze tariffarie di riferimento sono:

- il Vincolo Ricavi Garantiti (VRG) che è l'importo complessivo riconosciuto al Gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento;
- il  $\theta$  (theta) che rappresenta l'incremento tariffario, ovvero il moltiplicatore che deve essere applicato all'articolazione tariffaria del 2019 per ottenere la copertura del VRG nell'anno di riferimento; l'incremento annuale è limitato, salvo specifica istruttoria, da un cap.

## Il Piano Economico-Finanziario

L'art. 149 del D.lgs. 152/2006, al comma 1 stabilisce che il Piano di Ambito è costituito dai seguenti atti:

- Ricognizione delle infrastrutture;
- Programma degli interventi;
- Modello gestionale ed organizzativo;
- Piano economico finanziario (PEF).

Lo stesso articolo stabilisce anche che “Il Piano economico e finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondi perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento [...]”.

Il Piano economico-finanziario (PEF) di seguito esposto è stato strutturato applicando l'insieme delle regole definite dalla Delibera ARERA 580/2019/R/IDR (da ora in poi citata come Delibera MTI-3) e facendo riferimento ai prospetti di:

- Piano Tariffario;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario.

A tali documenti, la cui struttura ricalca i modelli allegati al metodo tariffario MTI-2, sulla base di quanto disposto dall'art. 149, comma 4 del D.lgs. 152/2006, è stato aggiunto lo Stato patrimoniale. Lo Stato patrimoniale è stato predisposto in forma semplificata e contiene le sole voci definite e trattate ai fini regolatori, nelle more di un formato standard di rappresentazione predisposto dall'ARERA.

L'obiettivo del PEF del Piano d'Ambito è quello di valutare l'impatto delle azioni e interventi proposti su tre aspetti di rilievo:

- Lo sviluppo della tariffa nell'arco temporale di piano, anche al fine di verificarne la sostenibilità da parte dell'utenza;
- L'equilibrio economico della gestione, ovvero la presenza di condizioni di adeguata redditività;
- L'equilibrio finanziario, ovvero l'assenza nel periodo di piano di condizioni di tensioni finanziaria che possano determinare difficoltà nello svolgimento della gestione del servizio.

Il sistema di regolazione del SII si articola su due elementi fondamentali:

- Il Piano d'Ambito che, sulla base della ricognizione dello stato attuale, individua le criticità, definisce il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e prevede le ricadute tariffarie per l'intero periodo di affidamento;
- Lo schema di regolazione tariffaria che, con la periodicità prevista, provvede a determinare la tariffa tenendo conto dei valori effettivamente assunti dalle grandezze definite dal metodo tariffario (MTI 3 per il periodo 2020-2023 approvato dall'ARERA con Delibera 580/2019/R/IDR) – costi e investimenti effettivamente realizzati – e dell'aggiornamento del programma degli interventi per gli anni fino alla successiva determinazione tariffaria.

Il principale obiettivo informativo del PEF contenuto nel Piano d'Ambito è pertanto quello di quantificare gli effetti economici e finanziari determinati dal programma degli interventi e dal modello gestionale e organizzativo, verificando l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio e quindi la sua sostenibilità in termini sia economici che finanziari.

La complementarità tra il Piano d'Ambito, che assume un ruolo strategico di lungo periodo, ed il metodo tariffario, che invece definisce tariffa e corrispettivo del gestore nel breve periodo, determina la necessità di un allineamento puntuale dei due strumenti che assicuri coerenza e chiarezza alla regolazione del servizio. In particolare, è necessario che le definizioni delle variabili del PEF e delle loro aggregazioni, siano omogenee come pure i formati che riportano i risultati delle elaborazioni.

Per questo motivo le variabili, i dati e i formati riportati nella presente parte D del Piano d'Ambito sono quelli definiti nel metodo tariffario MTI-3 articolato per schemi regolatori. Per ogni gestione, la tariffa è determinata individuando lo schema regolatorio di riferimento attraverso la redazione dei seguenti documenti:

- a) Programma degli interventi (PdI);
- b) Piano economico-finanziario (PEF);
- c) Convenzione di gestione.

### Fonti e completezza dei dati

Tutti i Comuni ricadenti nell'ambito di Agrigento sono, al momento dell'elaborazione del presente Piano d'Ambito, affidati in gestione a Gestore unico d'ambito AICA.

A conclusione di un percorso già iniziato dall'ATI di Agrigento, si è verificata la presenza dei requisiti previsti dall'art. 147 comma 2bis lettera b) del D.Lgs 152/2006, per il riconoscimento della salvaguardia per 8 Comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina.

È stata avviata la ricognizione dei mutui ancora in corso contratti dai Comuni per il finanziamento di infrastrutture idriche. I risultati della ricognizione sono confluiti nel calcolo previsionale della componente tariffaria relativa al rimborso delle rate dei mutui degli enti locali.

Gestori grossisti:

- Siciliacque: le attività di adduzione e potabilizzazione sono svolte dal fornitore all'ingrosso, Siciliacque, società mista che effettua le fasi captazione, adduzione e potabilizzazione per 26 comuni del territorio agrigentino.
- Sap 2, acronimo che sta per Sofip-Acciona-Protecno: è il Consorzio, che nel 2015 si è aggiudicato una gara internazionale, per vendere acqua al Comune di Lampedusa. Quest'ultimo sostiene attualmente un costo a metro cubo pari alla tariffa di acqua ingrosso applicata da Siciliacque, mentre la Regione siciliana, sulla base di una convenzione, si accolla la differenza di costo. Anche queste tariffe sono soggette a regolazione, pertanto il nuovo gestore dovrà proporre la modifica della convenzione vigente al fine di determinare la tariffa all'ingrosso applicando la metodologia Arera. Se ne terrà eventualmente conto nell'aggiornamento delle tariffe 2022/3.

Lo sviluppo del PEF è stato costruito partendo dai dati relativi alla gestione del servizio idrico trasmessi dal gestore uscente in attuazione dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 ed ai dati contabili ricevuti dai singoli comuni e gestori grossisti:

- Tool di calcolo 2018/9 di Girgenti e Relazione illustrativa di accompagnamento della proposta tariffaria per le annualità 2018-2019 dell'ATO di Agrigento.
- Libri cespiti;
- Contributi a fondo perduto formalizzati;
- Programma degli Interventi;
- Dati tecnici ed economici trasmessi da Girgenti per il calcolo dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 (struttura dei corrispettivi, RQTI, RQSI, ecc.);
- Dati tecnici ed economici trasmessi dai Comuni e dai gestori grossisti;
- Ricognizione dei mutui dei Comuni;
- Bilancio 2017 (ultimo approvato) di Girgenti ed il bilancio 2018 (non approvato);
- Convenzione stipulata tra Regione siciliana e SAP2;
- Parametrizzazione degli Opex e Capex attraverso il c.d. "schema di convergenza" (art. 31 Del. 580/2019) nel caso di dati insufficienti e/o incoerenti.

## Metodologia di definizione del piano economico-finanziario nel mti-3

L'articolazione del piano economico-finanziario e tariffario è basata sul Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio, mantenendo i criteri guida, in continuità con le regole introdotte dall'Autorità a partire dal 2012.

Il Metodo si applica a chi, a qualunque titolo, gestisca il servizio idrico sul territorio nazionale (che si tratti di aziende o di gestioni in economia degli enti locali), tenendo conto delle specificità locali e delle decisioni programmatiche degli Enti di governo d'ambito (EGA).

Si conferma la durata quadriennale del periodo regolatorio, con un aggiornamento a cadenza biennale, e la facoltà di un'eventuale revisione infraperiodo legata alla richiesta dell'EGA che certifichi il carattere straordinario di eventi capaci di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Maggiori strumenti e fasi di controllo garantiscono che eventuali aumenti tariffari saranno possibili solo a seguito di investimenti effettivamente realizzati o di miglioramenti nella gestione certificati. Viene infatti confermata la presenza di un tetto agli aumenti, per la prima volta differenziato non solo sui costi operativi della gestione, ma anche in ragione dei ricavi per abitante servito.

La sostenibilità ambientale è promossa attraverso una serie di incentivi che vanno dal contenimento dei consumi di energia elettrica per fornire l'acqua, alla riduzione dell'uso della plastica nel consumo di acqua potabile, al recupero di energia e materia, al riuso dell'acqua depurata a fini agricoli e industriali. Attraverso il metodo tariffario idrico sono incentivati gli interventi orientati alla misura dei consumi idrici - sia per i condomini che per le singole utenze - e le scelte adottate a livello locale a sostegno degli utenti vulnerabili, in aggiunta al Bonus Acqua previsto, dal 2018, a livello nazionale.

Viene introdotto il Piano per le Opere Strategiche (POS), strumento attraverso il quale l'Ente di governo dell'ambito, o un altro soggetto competente, indica gli interventi infrastrutturali dedicati ad opere complesse con vita utile superiore ai 20 anni e considerate prioritarie per garantire la qualità del servizio agli utenti. Nel POS, che può raccogliere le opere previste dal 2020 al 2027, devono essere indicati il cronoprogramma degli interventi e i contributi pubblici eventualmente disponibili.

Inoltre, particolarmente rilevante è l'introduzione dello "schema regolatorio di convergenza", che consente alle gestioni meno efficienti e in ritardo nell'applicazione della regolazione nazionale di applicare un sistema semplificato per un periodo determinato di tempo e a specifiche condizioni.

### Criteri generali di definizione del PEF

L'utilizzo del metodo tariffario MTI-3 come strumento di calcolo del PEF di Piano ha richiesto la definizione di ipotesi e criteri generali tali da consentire la produzione di risultati coerenti con la sua articolazione pluriennale e gli obiettivi informativi del Piano d'Ambito.

Nella traslazione dello strumento tariffario, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- 1) È stato utilizzato il meccanismo di convergenza per determinare con criteri standardizzati da ARERA le componenti del VRG per quei Comuni per i quali non è stato possibile determinare:
  - o I ricavi tariffari;
  - o Gli Opex;
  - o I Capex.

Tali componenti, oltre agli interventi pianificati, sono state inserite nel tool di calcolo MTI3 di partenza, ossia con i 27 comuni della ex gestione Girgenti Acque e le altre 9 gestioni comunali che entreranno nel perimetro del gestore unico a breve, per un totale di 35 Comuni (Sambuca di Sicilia deve cedere solo fognatura e depurazione):

AICA (Ex Girgenti Acque -27 comuni)	AICA (Entro il 31dic2021 - 9 comuni)	8 comuni salvaguardati
Agrigento	Aragona	Alessandria della Rocca
Calamonaci	Camagra	Bivona
Caltabellotta	Joppolo Giancaxio	Burgio
Campobello di Licata	Lampedusa e Linosa	Cammarata
Canicattì	Palma di Montechiaro	Ciacciana
Casteltermini	Sambuca di Sicilia (fog+dep)	Menfi
Castrofilippo	San Biagio Platani	Santa Margherita di Belice
Cattolica Eraclea	Santa Elisabetta	Santo Stefano Quisquina
Comitini	Sant'Angelo Muxaro	
Favara		
Grotte		
Licata		
Lucca Sicula		
Montallegro		
Montevago		
Naro		
Porto Empedocle		
Racalmuto		
Raffadali		
Ravanusa		
Realmonte		
Ribera		
Sambuca di Sicilia (Acq)		
San Giovanni Gemini		
Sciacca		
Siculiana		
Villafranca Sicula		

Evidentemente, tali componenti verranno sostituite da valori specifici dal momento in cui tali comuni cederanno servizio, reti e impianti.

- 2) Il Piano Economico Finanziario, nel rispetto della natura e degli obiettivi del Piano d'Ambito, è definito a partire da una struttura di costo che deriva sia dalle caratteristiche del territorio che dal modello gestionale e organizzativo ritenuto in grado di assicurare efficacia ed efficienza nell'espletamento del servizio.
- 3) Partendo dai dati disponibili, è stato recepito l'andamento dei volumi previsto in altro capitolo del presente Piano d'Ambito, applicando annualmente, al dato consuntivo 2018/9, la percentuale di

variazione dei volumi stimata nell'anno di calcolo.

- 4) Al fine di considerare l'impatto dei c.d. "costi aggiornabili" relativi ai consumi di energia elettrica derivanti dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti previsti nel piano degli interventi, sono stati individuati dei fattori moltiplicativi volti a stimare i maggiori costi in base alla tipologia di nuovi investimenti.
- 5) Lo sviluppo tariffario è stato elaborato ipotizzando che, il Piano degli Interventi 2021-2051, integralmente realizzato dal nuovo gestore, venga finanziato in parte con la tariffa ed in parte con i contributi pubblici ad oggi assegnati ossia certi.
- 6) Lo sviluppo tariffario è stato svolto applicando il metodo tariffario MTI-3 vigente anche per l'intera durata del periodo di affidamento, ovvero fino al 2051;
- 7) Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno  $(a-1)$  rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2019 e 2020, a:

$I_{2019} = 0,90\%$

$I_{2020} = 1,10\%$

Per gli anni 2021, 2022 e 2023, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla.

- 8) I costi operativi del PEF sono stati stimati a partire dai costi operativi del gestore uscente recepiti nel piano tariffario, tenendo conto della graduale estensione del perimetro di svolgimento del servizio (come sopra dettagliato), del modello gestionale, degli interventi pianificati volti a migliorare l'autosufficienza di Ambito e della stima di quantificazione annuale dei costi operativi di energia elettrica relativi alla progressiva entrata in esercizio dei nuovi impianti previsti nel Piano degli interventi;
- 9) L'annualità 2020, viene riportata solo in quanto prevista nella documentazione Arera;
- 10) I costi di capitale del PEF sono stati stimati utilizzando lo schema di convergenza per i 17 Comuni per i quali non era presente la stratificazione dei cespiti, considerando il perimetro degli *asset* del gestore uscente confluiti nel valore residuo (VR) al fine di garantire la necessaria coerenza tra i documenti di pianificazione;
- 11) Relativamente al collegamento tra investimenti e costi, è stata applicata la seguente metodologia:
  - a) Il totale degli interventi previsti nel periodo 2021-2051 è stato suddiviso tra interventi che generano un aumento dei costi operativi aggiornabili (ampliamenti della rete, realizzazione di nuovi impianti, etc.) e quelli che invece non determinano un aumento dei costi (manutenzioni straordinarie, rifacimenti, sostituzioni, etc.);
  - b) Gli investimenti che generano un aumento dei costi operativi aggiornabili sono stati riclassificati in tre gruppi:
    - i. investimenti che generano incrementi elevati dei costi operativi (es. realizzazione depuratore, serbatoi, ecc.);
    - ii. investimenti che generano incrementi medi dei costi operativi (es. collettamenti fognari, miglioramenti qualità acqua, adeguamento sistema depurativo, ecc.);
    - iii. investimenti che generano incrementi dei costi operativi modesti (es. ampliamenti rete, ecc.).
  - c) Per ciascuna delle tre tipologie di intervento è stato individuato un coefficiente incrementativo dei costi operativi, definito in percentuale sul costo lordo dell'investimento, pari a:
    - Lo 0,5% del valore degli investimenti per gli interventi con un basso incremento atteso dei costi operativi aggiornabili;
    - L'1% del valore degli investimenti per gli interventi con un medio incremento atteso dei costi operativi

- aggiornabili;
- Il 1,5% del valore degli investimenti per gli interventi con un elevato incremento atteso dei costi operativi aggiornabili.

#### Focus sui criteri di definizione dei costi delle immobilizzazioni (Capex)

Ai sensi dell'articolo 7 del metodo tariffario MTI-3, i costi di capitale riconosciuti in tariffa derivano dalla seguente formula di calcolo:

$$Capex = AMM + OF + OFisc + \Delta CUITcapex$$

Dove:

*AMM* è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

*OF* è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

*OFisc* è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;

*ΔCUIITCapex*, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI*.

Nella formula di calcolo le componenti sono state calcolate sui seguenti cespiti:

- Sui cespiti inclusi nel perimetro ex Girgenti utilizzato per la quantificazione del valore residuo VR (da verificare con la ricognizione puntuale dei cespiti esistenti e dei contributi pubblici) ai sensi dell'articolo 29 del metodo tariffario MTI-3.
- Sui cespiti di terzi inclusi nel perimetro ex Girgenti
- Sugli investimenti previsti nel Piano degli Interventi 2021-2051, assumendone la piena realizzazione nella medesima annualità di programmazione.

Gli investimenti nel calcolo dei Capex sono entrati con un ritardo di due annualità in base ai principi di elaborazione contenuti nel metodo tariffario MTI-2.

Nel calcolo delle singole componenti dei Capex, si precisa che:

- Gli ammortamenti sono stati determinati ipotizzando per ciascun intervento una categoria di cespiti conforme all'investimento pianificato ed applicando le vite utili regolatorie previste dal metodo tariffario MTI-3:

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	VU <sub>o,d</sub>
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al secondario	20
	M5-M6	Impianti di depurazione - trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
	-	Terreni	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
	-	Costruzioni leggere	20
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7	

(\*) Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespiti

- Gli oneri finanziari sono stati calcolati applicando al capitale investito netto (CIN) i parametri per la determinazione del tasso individuati nell'articolo 11 del metodo tariffario MTI-3;

- Gli oneri fiscali sono stati calcolati applicando i parametri per la determinazione della base imponibile individuati nell'articolo 12 del metodo tariffario MTI-3;
  - La componente  $\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$  è stata determinata applicando l'articolo 13 del metodo tariffario MTI-3;
- Invece, per i 9 Comuni che attualmente gestiscono il servizio direttamente e che entreranno in AICA a breve, è stato determinato il c.d. Capex di convergenza ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3 al fine di determinare con un criterio unico ed omogeneo i dati mancanti.

	2021	2022	2023
<b>Capex<sub>conv</sub></b> Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro	695.351	695.351	695.351

Nella tabella si riportano i valori complessivi dei Capex nel quadriennio regolatorio vigente (MTI-3):

Sviluppo della componente <b>Capex</b>	$\text{Capex}^a = \text{AMM}^a + \text{OF}^a + \text{OFisc}^a + \Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}^a$
--	---

<i>Componenti nel Piano Tariffario</i>	2020	2021	2022	2023
<b>Capex</b>	<b>4.898.576</b>	<b>4.387.147</b>	<b>5.125.261</b>	<b>4.886.440</b>
OF	1.752.010	1.434.353	1.799.661	1.686.619
OFisc	570.751	452.627	566.823	530.575
AMM	2.575.815	2.500.166	2.758.777	2.669.246
$\Delta\text{CUIT}_{\text{capex}}$	0	0	0	0

#### Focus sui criteri di definizione dei costi operativi di piano (Opex)

Ai sensi dell'articolo 16 del metodo tariffario MTI-3, i costi operativi derivano dalla somma di due sottocategorie:

$$\text{Opex} = \text{Opex}_{\text{end}} + \text{Opex}_{\text{al}} + \text{Opex}_{\text{tel}}$$

Dove per ciascun anno di Piano gli  $\text{Opex}_{\text{end}}$  sono costituiti dai costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento, gli  $\text{Opex}_{\text{al}}$  sono dati dai costi operativi aggiornabili, mentre  $\text{Opex}_{\text{tel}}$  sono i costi operativi associati a specifiche finalità.

Il valore degli **Opex<sub>end</sub>** è stato mantenuto costante nell'intero periodo di programmazione e coincide con l'importo quantificato nell'ultimo aggiornamento tariffario 2018-2019. Tale scelta trova fondamento nella

constatazione che l'organizzazione del servizio, nella presente fattispecie, non è strutturalmente modificabile essendo già strutturata su una parte dell'EGATO di Agrigento, ossia su 27 Comuni.

Per i restanti 9 Comuni è stato previsto l'**Op new** per integrazione territoriale del perimetro servito utilizzando lo schema di convergenza ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3 al fine di determinare con un criterio unico ed omogeneo i dati mancanti.

	2022	2023	2024
<b>1) Opex<sub>conv</sub>:</b> Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro	4.345.946	4.345.946	4.345.946
<b>OP new</b>	<b>4.345.946</b>	<b>4.345.946</b>	<b>4.345.946</b>

**Schema di convergenza applicato a:** Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro

<b>Meccanismi di convergenza</b>			
Scelta delle casistiche ai sensi del comma 31.6 MTI-3			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Tipologia di schema adottato</b> da foglio "Input per calcoli finali"			
<b>Determinazione del parametro <math>\alpha</math></b> da foglio "Input per calcoli finali"			
<b>Numero delle gestioni integrate</b>	9	9	9
<b>Popolazione residente delle gestioni integrate</b>	53.390	53.390	53.390
<b>§</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non applicabile</b>
Fattore di aggregazione $\alpha$	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di incremento Y	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
<b>CO<sup>S</sup><sub>TOT</sub></b>			
Ricavi tariffari delle gestioni integrate	6.597.325	6.597.325	6.597.325
<i>In caso di "Schema di convergenza" indicare un unico bacino tariffario scrivendo "Bacino tariffario schema di convergenza" nel foglio "Elenco Bacini Tariffari" e compilare conseguentemente i successivi fogli dei ricavi.</i>			
<b>VRG<sub>conv</sub></b>	<b>5.041.297</b>	<b>5.041.297</b>	<b>5.041.297</b>
<b>Capex<sub>conv</sub></b>	<b>695.351</b>	<b>695.351</b>	<b>695.351</b>
<b>Opex<sub>conv</sub></b>	<b>4.345.946</b>	<b>4.345.946</b>	<b>4.345.946</b>
<b>Rc<sub>appr2020.COVID</sub></b>			

La standardizzazione dei costi di convergenza introdotta da Arera nella recente delibera n. 580/2019, distinti in Capex e Opex, si devono pertanto ritenere esaustivi, pertanto sia i costi endogeni sia quelli aggiornabili sono compresi nel valore esposto in tabella.

Il valore degli **Opex<sub>a</sub>** invece, deriva dalla somma di più componenti che sono stati calcolati introducendo alcune integrazioni e rettifiche ai valori confluiti nella proposta tariffaria 2018-2019.

*Opex<sub>a</sub>* sono dati dai costi operativi aggiornabili derivanti dalla somma delle seguenti componenti:

*COEE*, costi di energia elettrica;

*COws*, costi degli acquisti all'ingrosso o *wholesale*;

*COfanghi*, oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione

*MTp* + *ACp*, corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;

*COaltri*, altri costi specifici.

Per i **costi di energia elettrica**, il dato consuntivo 2018/9 riportato nella raccolta dati RQT2020 dal gestore uscente è stato aggiornato sulla base dell'incremento della stima dei costi aggiornabili derivanti dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti previsti nel Piano degli interventi, della pianificazione di un impianto fotovoltaico e tenendo altresì conto dell'efficientamento energetico e della riduzione delle perdite di rete derivante dalla sostituzione della rete.

Per i **costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso** dal fornitore Siciliacque SpA, partendo dalle tariffe vigenti (stabili negli ultimi anni) viene prevista una graduale riduzione dei volumi consegnati a partire dal 2022 per effetto

della sostituzione delle reti e quindi della diminuzione delle perdite, nonché della graduale acquisizione dei territori come da tempistica sopra esposta.

Per le rate dei **mutui degli enti locali** relativi ad opere del servizio idrico integrato di proprietà delle singole amministrazioni e date in uso al gestore, sono stati recepiti gli esiti della ricognizione delle passività ancora in essere presso tutti i Comuni.

Per i costi specifici **COaltri** (contributo Autorità, costo funzionamento EGA, morosità, ecc.) si applicano le indicazioni contenute nel MTI-3 tenendo conto delle variazioni dovute alla graduale estensione del perimetro.

Nell'elaborazione del PEF sono state introdotte due ulteriori categorie di costi operativi derivanti da differenti assunti di partenza. Nello specifico sono state aggiunte le seguenti categorie di costi:

**OpexQC** costi operativi per il raggiungimento degli standard qualitativi previsti nella Carta del servizio e nella RQSII. Viene inizialmente confermato il valore richiesto dal gestore uscente negli anni precedenti, sarà oggetto di verifica nel corso del prossimo aggiornamento biennale del MTI-3;

**Opexnew** costi derivanti da un allargamento del perimetro del servizio o da una modifica gestionale nell'organizzazione delle attività. Come sopra evidenziato, vengono qui riportati i costi operativi complessivi per i 17 Comuni che cederanno gradualmente il servizio al gestore unico, parametrati utilizzando lo schema di convergenza ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3.

Nella tabella si riportano i valori degli Opex nel quadriennio regolatorio vigente (MTI-3):

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC					
	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex <sup>a</sup> <sub>end</sub>	euro	10.437.152	10.321.952	10.469.845	10.469.845
Opex <sup>a</sup> <sub>al</sub>	euro	21.323.229	22.610.875	23.565.431	23.415.658
Opnew,a	euro	0	0	4.345.946	4.345.946
Opex <sup>a</sup> <sub>OT</sub>	euro	0	0	0	0
Opex <sup>a</sup> <sub>QC</sub>	euro	530.990	530.990	530.990	530.990
Op <sup>a</sup> <sub>social</sub>	euro	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>mis</sub>	euro	0	0	0	0
Op <sup>a</sup> <sub>COVID</sub>	euro	0			
<b>Opexa (al netto degli ERC)</b>	<b>euro</b>	<b>32.291.370</b>	<b>33.463.817</b>	<b>38.912.212</b>	<b>38.762.439</b>

### Focus sui criteri di definizione del fondo nuovi investimenti (FoNI)

L'articolo 15 del metodo tariffario MTI-3 definisce il fondo nuovi investimenti (*FoNI*) come somma della componente riscossa a titolo di nuovi investimenti (*FNIFoNI*), di quella riscossa come ammortamento dei contributi a fondo perduto (*AMMFoNI*) e di quella legata all'eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi (*ΔCUITFoNI*).

L'importo del fondo nuovi investimenti (*FoNI*) riconosciuto nel vincolo dei ricavi (VRG) è destinato esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti pianificati nel Piano Interventi.

Sviluppo della componente <b>FoNI</b>	$FoNI^a = FNIF_{FoNI}^g + AMMF_{FoNI}^g + \Delta CUIT_{FoNI}^g + \Delta T_{G,ind}^{ATO,a} + \Delta T_{G,TOT}^g$
---------------------------------------	---

Nello sviluppo del PEF sono state valorizzate a partire dal 2030 le componenti derivante dall'ammortamento dei contributi a fondo perduto (*AMMFoNI*) e la componente FNI, come risultanti nella quantificazione del valore residuo VR annualmente incrementati degli importi previsti nel Piano degli Interventi. Tale componente è stata assegnata, al finanziamento degli investimenti.

Nella tabella si riportano i valori del Foni:



<i>Parametri per schema regolatorio</i>	2020-2023
$\omega$	0,50
rpi	0,017
K	0,05
X	0,015
VRG <sub>PM</sub>	149

<i>Identificazione della riga della matrice di schemi</i>	2020-2023
$(\sum 2020-2023 Ip_a^{exp} + CFP_a^{exp})$	40.617.982
RAB MTI-2	46.827.864
$(\sum 2020-2023 Ip_a^{exp} + CFP_a^{exp}) / RAB_{MTI-2}$	<b>0,9</b>

<i>riga della matrice</i>	2
---------------------------	---

<i>Identificazione della colonna della matrice di schemi</i>	2020-2023
<b>Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative</b>	<b>SI</b>
VRG <sup>2018</sup>	43.349.473
pop + 0,25pop <sub>fiut</sub>	376.480
<b>VRG<sup>2018</sup> / pop + 0,25pop<sub>fiut</sub></b>	<b>115</b>

<i>colonna della matrice</i>	3
------------------------------	---

<i>Identificazione dello schema della matrice</i>	2020-2023
<b>selezione dello schema</b>	Schema VI
<b>limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario</b>	1,0845

Tabella 5

# Piano Tariffario

COMPONENTI DI COSTO Opere, F. linea, ERG		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Costo	10.321.962	10.403.843	10.493.945	10.592.845	10.699.845	10.815.245	10.939.445	11.072.645	11.215.245	11.366.845	11.527.045	11.696.445	11.874.645	12.062.245	12.259.845	12.467.045	12.683.445	12.909.645	13.146.245	13.392.845	13.650.045	13.917.445	14.195.645	14.484.245	14.783.845	15.094.045	15.415.445	15.747.645	16.091.245	16.446.645	16.814.445	17.194.245	17.585.645	17.988.245	18.402.645	18.829.445	19.268.245	19.719.645	20.184.045	20.661.845	21.152.645	21.657.045	22.175.445	22.707.245	23.253.045	23.813.445	24.388.045	24.977.445	25.581.245	26.199.845	26.833.845	27.483.845	28.149.645	28.831.845	29.530.245	30.245.445	30.978.045	31.728.645	32.496.845	33.282.245	34.085.445	34.906.045	35.743.845	36.598.445	37.470.445	38.359.445	39.266.045	40.190.045	41.131.045	42.088.645	43.062.445	44.053.045	45.060.245	46.083.645	47.123.045	48.178.045	49.248.445	50.334.045	51.435.445	52.552.445	53.685.645	54.834.645	56.000.045	57.182.445	58.381.445	59.597.645	60.831.645	62.083.445	63.353.645	64.642.045	65.949.645	67.276.045	68.621.645	69.986.045	71.369.645	72.771.645	74.193.645	75.636.045	77.099.645	78.583.645	79.988.045	81.413.645	82.860.045	84.328.045	85.816.645	87.325.645	88.855.645	90.406.445	91.978.445	93.571.245	95.185.445	96.820.645	98.476.845	100.155.045	101.856.045	103.579.045	105.323.645	107.099.645	108.897.045	110.715.645	112.555.045	114.416.045	116.298.045	118.200.645	120.124.045	122.069.645	124.036.045	126.024.045	128.033.045	130.063.045	132.114.045	134.186.045	136.279.045	138.393.645	140.528.645	142.685.045	144.863.645	147.064.045	149.287.645	151.533.645	153.802.045	156.093.645	158.407.045	160.743.045	163.101.645	165.482.045	167.885.645	170.311.645	172.760.045	175.230.645	177.722.645	180.237.045	182.774.045	185.333.045	187.914.045	190.517.045	193.141.645	195.787.045	198.454.645	201.143.645	203.855.045	206.589.645	209.346.045	212.125.045	214.926.045	217.749.045	220.594.045	223.460.645	226.348.645	229.259.045	232.192.045	235.146.645	238.122.045	241.119.645	244.138.645	247.179.645	250.242.645	253.328.045	256.435.645	259.565.045	262.717.045	265.891.645	269.088.045	272.307.645	275.549.045	278.813.645	282.099.645	285.408.045	288.739.045	292.091.645	295.465.045	298.860.645	302.277.045	305.715.645	309.175.645	312.657.645	316.161.645	319.687.645	323.236.045	326.807.045	330.399.645	334.013.645	337.649.645	341.307.645	344.988.045	348.691.645	352.417.045	356.165.645	359.936.045	363.729.045	367.543.645	371.379.045	375.236.645	379.116.045	383.018.045	386.941.645	390.886.045	394.852.645	398.840.645	402.850.645	406.883.045	410.938.045	415.014.645	419.112.645	423.233.045	427.376.645	431.542.045	435.730.645	439.940.645	444.173.045	448.428.645	452.706.045	457.006.645	461.329.645	465.675.045	470.044.045	474.435.645	478.849.645	483.286.045	487.745.645	492.227.045	496.731.645	501.258.045	505.808.045	510.380.645	514.975.045	519.593.645	524.235.645	528.901.645	533.591.645	538.305.645	543.044.045	547.807.645	552.595.045	557.407.645	562.244.045	567.105.645	571.991.645	576.902.645	581.838.045	586.799.645	591.786.045	596.798.645	601.836.045	606.899.645	611.988.045	617.102.645	622.241.645	627.405.645	632.595.045	637.810.645	643.051.645	648.318.645	653.611.645	658.931.645	664.278.045	669.651.645	675.050.645	680.475.645	685.927.045	691.405.645	696.907.645	702.435.045	707.988.045	713.566.645	719.170.645	724.800.645	730.457.045	736.141.645	741.851.645	747.588.045	753.351.645	759.140.645	764.956.045	770.799.645	776.669.645	782.566.045	788.489.645	794.439.645	800.416.045	806.419.645	812.448.645	818.504.045	824.586.645	830.695.645	836.831.645	842.994.645	849.185.045	857.403.645	863.648.645	870.921.645	878.223.045	885.554.645	892.915.645	900.307.045	907.729.645	915.182.645	922.666.045	930.181.645	937.727.645	945.305.045	952.915.645	960.558.045	968.233.645	975.940.645	983.679.645	991.451.645	999.256.645	1.007.094.645	1.014.966.045	1.022.872.645	1.030.813.645	1.038.789.645	1.046.801.645	1.054.849.645	1.062.934.045	1.071.055.645	1.079.213.645	1.087.407.645	1.095.638.045	1.103.905.645	1.112.208.645	1.120.547.645	1.128.922.645	1.137.334.045	1.145.782.645	1.154.267.645	1.162.789.645	1.171.348.645	1.179.945.045	1.188.579.645	1.197.250.645	1.205.958.645	1.214.704.045	1.223.487.645	1.232.308.645	1.241.167.645	1.250.064.045	1.258.998.645	1.267.970.645	1.276.981.645	1.286.022.645	1.295.094.645	1.304.197.645	1.313.332.645	1.322.500.645	1.331.699.645	1.340.931.645	1.350.196.645	1.359.494.645	1.368.826.645	1.378.192.645	1.387.593.645	1.397.029.645	1.406.501.645	1.415.999.645	1.425.534.645	1.435.106.645	1.444.716.645	1.454.364.645	1.464.051.645	1.473.777.645	1.483.543.645	1.493.349.645	1.503.196.645	1.513.084.645	1.523.013.645	1.532.984.645	1.542.997.645	1.553.052.645	1.563.149.645	1.573.288.645	1.583.469.645	1.593.692.645	1.603.957.645	1.614.264.645	1.624.613.645	1.635.005.645	1.645.440.645	1.655.919.645	1.666.443.645	1.677.012.645	1.687.627.645	1.698.288.645	1.708.995.645	1.719.749.645	1.730.550.645	1.741.408.645	1.752.314.645	1.763.268.645	1.774.270.645	1.785.320.645	1.796.419.645	1.807.567.645	1.818.764.645	1.830.010.645	1.841.306.645	1.852.653.645	1.864.051.645	1.875.500.645	1.887.001.645	1.898.554.645	1.910.160.645	1.921.819.645	1.933.531.645	1.945.296.645	1.957.115.645	1.968.988.645	1.980.915.645	1.992.896.645	2.004.931.645	2.017.020.645	2.029.164.645	2.041.363.645	2.053.617.645	2.065.927.645	2.078.292.645	2.090.713.645	2.103.190.645	2.115.724.645	2.128.315.645	2.140.963.645	2.153.668.645	2.166.431.645	2.179.252.645	2.192.131.645	2.205.068.645	2.218.064.645	2.231.119.645	2.244.234.645	2.257.409.645	2.270.644.645	2.283.939.645	2.297.294.645	2.310.709.645	2.324.185.645	2.337.722.645	2.351.320.645	2.364.979.645	2.378.699.645	2.392.480.645	2.406.321.645	2.420.223.645	2.434.186.645	2.448.211.645	2.462.297.645	2.476.444.645	2.490.653.645	2.504.924.645	2.519.257.645	2.533.652.645	2.548.108.645	2.562.626.645	2.577.206.645	2.591.848.645	2.606.552.645	2.621.318.645	2.636.146.645	2.651.036.645	2.665.988.645	2.680.992.645	2.696.049.645	2.711.169.645	2.726.352.645	2.741.598.645	2.756.907.645	2.772.279.645	2.787.714.645	2.803.212.645	2.818.773.645	2.834.397.645	2.850.084.645	2.865.834.645	2.881.647.645	2.897.524.645	2.913.465.645	2.929.470.645	2.945.539.645	2.961.673.645	2.977.871.645	2.994.134.645	3.010.461.645	3.026.853.645	3.043.311.645	3.059.835.645	3.076.425.645	3.093.081.645	3.109.803.645	3.126.591.645	3.143.445.645	3.160.366.645	3.177.354.645	3.194.409.645	3.211.539.645	3.228.744.645	3.245.925.645	3.263.182.645	3.280.515.645	3.297.924.645	3.315.409.645	3.332.970.645	3.350.607.645	3.368.321.645	3.386.111.645	3.404.078.645	3.422.122.645	3.440.243.645	3.458.441.645	3.476.716.645	3.495.069.645	3.513.500.645	3.532.009.645	3.550.597.645	3.569.264.645	3.588.009.645	3.606.832.645	3.625.734.645	3.644.715.645	3.663.775.645	3.682.914.645	3.702.132.645	3.721.430.645	3.740.808.645	3.760.266.645	3.779.804.645	3.799.422.645	3.819.120.645	3.838.898.645	3.858.756.645	3.878.694.645	3.898.712.645	3.918.810.645	3.938.988.645	3.959.246.645	3.979.584.645	3.999.992.645	4.020.480.645	4.041.048.645	4.061.696.645	4.082.424.645	4.103.232.645	4.124.120.645	4.145.088.645	4.166.136.645	4.187.264.645	4.208.472.645	4.229.760.645	4.251.128.645	4.274.576.645	4.298.004.645	4.321.512.645	4.345.099.645	4.368.766.645	4.392.512.645	4.416.338.645	4.440.244.645	4.464.230.645	4.488.296.645	4.512.542.645	4.536.868.645	4.561.274.645	4.585.760.645	4.610.326.645	4.634.972.645	4.659.698.645	4.684.504.645	4.709.390.645	4.734.356.645	4.759.402.645	4.784.528.645	4.809.734.645	4.835.020.645	4.860.386.645	4.885.832.645	4.911.358.645	4.936.964.645	4.962.650.645	4.988.416.645	5.014.262.645	5.040.188.645	5.066.194.645	5.092.280.645	5.118.446.645	5.144.692.645	5.171.018.645	5.197.424.645	5.223.910.645	5.250.476.645	5.277.122.645	5.303.848.645	5.330.654.645	5.358.540.645	5.386.506.645	5.414.552.645	5.442.678.645	5.470.884.645	5.500.170.645	5.529.536.645	5.558.982.645	5.589.508.645	5.619.114.645	5.649.800.645	5.680.566.645	5.711.412.645	5.742.338.645	5.773.344.645	5.804.430.645	5.835.596.645	5.866.942.645	5.898.468.645	5.930.174.645	5.962.060.645	5.994.126.645	6.026.372.645	6.058.798.645	6.091.40




Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4




Figura 5

## Conto Economico

### Ipotesi adottate nella costruzione del Conto Economico

Il Conto economico previsionale è costruito riprendendo gli schemi allegati alla Delibera Arera n. 580/2019/R/IDR ed adottando le seguenti ipotesi che recepiscono gli assunti adottati nella costruzione del piano tariffario:

- I *Ricavi da tariffe* sono indicati al lordo della componente tariffaria *FoNI* (se valorizzata). I ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) sono pari ai Ricavi da articolazione tariffaria (garantiti) ovvero dal prodotto tra il teta tariffario, i corrispettivi dell'articolazione 2018/9 e gli scalari relativi all'annualità (n-2) al netto degli RcTot, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendosi a ricavo l'ammontare dei ricavi garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti;
- Gli *Altri Ricavi* sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario (senza incremento del teta), e della quota annuale risconto contributi c/impianti. In conseguenza del fatto che il Piano degli Interventi non distingue gli investimenti/contributi relativi agli allacci, la voce Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota degli allacciamenti;
- La voce *Ricavi da Altre Attività Idriche* include i ricavi delle altre *Attività Idriche* (Rb), come valorizzati nel Piano Tariffario (ovvero senza incremento del teta);
- I *Costi operativi* sono la somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario:

Costi operativi = Opexend (al netto degli ERC) + Opexal (al netto degli ERC) + OpexQC + Opnew + ERCal + ERCend.  
Essi includono:

a) i canoni "Delta CUIT Capex" riconosciuti alle società pubbliche finanziatrici in base alla programmazione degli investimenti prevista nel Piano degli Interventi;

b) l'importo dell'IRAP imputata nel 2011 al servizio idrico in quanto inizialmente confluita nel calcolo degli Opexend riconosciuti in tariffa e prudenzialmente mantenuta nel conto economico per contenere eventuali oscillazioni nella rendicontazione consuntiva dei costi;

c) i c.d. "Costi di morosità (*COMor*)" previsti nel piano tariffario e stimati applicando la percentuale del 7,2% ai ricavi tariffari garantiti (come indicato nel MTI-3). Tale scelta risulta coerente con l'impostazione tariffaria. In caso di accertata riduzione della morosità al di sotto della soglia del 7,2% tale percentuale sarà aggiornata sia nel piano tariffario che nel conto economico previsionale;

Si precisa inoltre che:

- I Costi del personale sono pari a quelli indicati dal gestore uscente nella prima raccolta dati incrementati in applicazione della RQSII;
- I Costi Operativi (al netto del costo del personale) sono costruiti come differenza tra i costi complessivi come sopra definiti e i costi del personale;
- Gli ammortamenti sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza del calcolo tariffario, gli ammortamenti nell'anno (a) e non nell'anno (a+2) e non incrementando il valore dei cespiti con il deflatore ma utilizzando i dati a costo storico. Nel calcolo degli ammortamenti sono state applicate le stesse vite utili utilizzate per lo sviluppo tariffario;
- Gli interessi passivi sono calcolati in base alla stimata struttura iniziale del debito ed alle necessità finanziarie emergenti per la realizzazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi;
- L'IRES e l'IRAP sono calcolate applicando al risultato ante imposte (determinato tenendo conto delle componenti di ricavo e costo di cui sopra) le aliquote, rispettivamente, del 24,0% e del 3,9%.

### Focus sui nuovi debiti

In considerazione del fatto che i flussi di cassa annuali devono garantire sempre la piena copertura:

1. dei costi di gestione (somma dei costi operativi e di capitale);
2. delle imposte;

3. delle posizioni di debito iniziale o c.d. “pregresso”, corrispondente al riconoscimento del VR al gestore uscente;
4. dei costi annuali di investimento rappresentati nel Piano degli Interventi;

Ai fini della predisposizione del presente PEF sono stati individuati i “fabbisogni finanziari” annuali derivanti dallo sbilanciamento dei flussi di cassa di ciascuna annualità, ipotizzandoli coperti con mutui bancari.

### **Conto economico previsionale 2021-2051**

Date le finalità del piano d’ambito, il conto economico è esposto nella forma prevista dall’Autorità, vale a dire secondo gli schemi allegati alla Determina n. 1/2020 in applicazione della Delibera n. 580/2019/R/Idr, ed è sviluppato in una duplice ipotesi in funzione delle due diverse forme di finanziamento iniziali ipotizzate.

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ricavi da tariffe	euro	39.406.895	40.247.384	48.670.925	48.231.744	47.075.402	46.618.301	47.466.380	48.466.389	49.284.606	50.200.744	51.107.626	52.233.427	53.133.329	54.218.968	55.579.643	56.830.893
Contributi di allacciamento	euro	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri ricavi SII	euro	557.274	514.658	700.830	489.504	617.976	377.798	345.403	334.829	506.578	672.209	702.854	856.724	1.541.779	1.409.345	1.380.671	1.313.704
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>40.164.169</b>	<b>40.962.043</b>	<b>49.571.755</b>	<b>48.921.248</b>	<b>47.893.378</b>	<b>47.196.099</b>	<b>48.011.783</b>	<b>49.001.218</b>	<b>49.991.184</b>	<b>51.072.953</b>	<b>52.010.480</b>	<b>53.290.151</b>	<b>54.875.108</b>	<b>55.828.313</b>	<b>57.160.314</b>	<b>58.344.596</b>
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	27.106.267	28.263.913	33.694.415	33.544.642	33.379.939	33.027.067	32.704.621	32.386.716	32.072.986	31.763.324	31.457.627	31.381.837	31.305.289	31.227.976	31.149.889	31.071.022
Costo del personale	euro	7.069.062	7.069.062	7.069.062	7.069.062	7.069.062	7.139.752	7.211.150	7.283.261	7.356.094	7.429.655	7.503.952	7.578.991	7.654.781	7.731.329	7.808.642	7.886.729
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>34.175.329</b>	<b>35.332.975</b>	<b>40.763.477</b>	<b>40.613.704</b>	<b>40.449.001</b>	<b>40.166.819</b>	<b>39.915.771</b>	<b>39.669.977</b>	<b>39.429.080</b>	<b>39.192.979</b>	<b>38.961.578</b>	<b>38.960.828</b>	<b>38.960.070</b>	<b>38.959.305</b>	<b>38.958.532</b>	<b>38.957.751</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>5.988.840</b>	<b>5.629.068</b>	<b>8.808.277</b>	<b>8.307.544</b>	<b>7.444.377</b>	<b>7.029.280</b>	<b>8.096.012</b>	<b>9.331.241</b>	<b>10.562.104</b>	<b>11.879.974</b>	<b>13.048.901</b>	<b>14.329.323</b>	<b>15.915.037</b>	<b>16.869.008</b>	<b>18.201.782</b>	<b>19.386.846</b>
Ammortamenti	euro	3.104.078	2.859.539	3.070.119	3.868.125	3.787.475	3.363.470	3.274.154	3.096.680	2.988.734	2.976.626	2.904.803	3.031.945	3.083.520	2.983.601	3.192.580	3.061.013
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>2.884.762</b>	<b>2.769.529</b>	<b>5.738.158</b>	<b>4.439.419</b>	<b>3.656.902</b>	<b>3.665.810</b>	<b>4.821.858</b>	<b>6.234.561</b>	<b>7.573.370</b>	<b>8.903.347</b>	<b>10.144.098</b>	<b>11.297.378</b>	<b>12.831.517</b>	<b>13.885.407</b>	<b>15.009.202</b>	<b>16.325.833</b>
Interessi passivi	euro	-	-	767.253	731.941	691.559	720.975	912.079	1.098.844	1.265.026	1.399.538	1.514.350	1.597.676	1.668.703	1.740.531	1.790.801	1.847.345
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>2.884.762</b>	<b>2.769.529</b>	<b>4.970.905</b>	<b>3.707.478</b>	<b>2.965.342</b>	<b>2.944.835</b>	<b>3.909.779</b>	<b>5.135.717</b>	<b>6.308.344</b>	<b>7.503.810</b>	<b>8.629.748</b>	<b>9.699.702</b>	<b>11.162.815</b>	<b>12.144.877</b>	<b>13.218.402</b>	<b>14.478.488</b>
IRES	euro	692.343	664.687	1.289.017	1.249.795	1.031.001	929.241	1.160.061	1.453.531	1.734.216	2.020.391	2.289.890	2.546.499	2.753.464	2.988.975	3.246.436	3.548.669
IRAP	euro	112.506	108.012	239.388	231.637	194.508	179.120	224.081	279.054	331.146	382.896	431.167	476.115	512.517	553.589	597.387	648.705
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>804.849</b>	<b>772.699</b>	<b>1.528.405</b>	<b>1.481.432</b>	<b>1.225.509</b>	<b>1.108.360</b>	<b>1.384.142</b>	<b>1.732.584</b>	<b>2.065.362</b>	<b>2.403.287</b>	<b>2.721.057</b>	<b>3.022.615</b>	<b>3.265.982</b>	<b>3.542.565</b>	<b>3.843.823</b>	<b>4.197.374</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>2.079.913</b>	<b>1.996.831</b>	<b>3.442.500</b>	<b>2.226.046</b>	<b>1.739.833</b>	<b>1.836.475</b>	<b>2.525.637</b>	<b>3.403.133</b>	<b>4.242.983</b>	<b>5.100.522</b>	<b>5.908.691</b>	<b>6.677.087</b>	<b>7.896.833</b>	<b>8.602.312</b>	<b>9.374.579</b>	<b>10.281.113</b>

Voce Conto Economico	UdM	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Ricavi da tariffe	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi di allacciamento	euro	58.422.457	59.499.468	60.378.876	61.151.932	61.480.352	61.538.780	61.877.794	62.089.476	62.162.650	62.080.415	61.367.383	60.913.725	60.436.997	60.013.038	59.596.584	59.107.819
Altri ricavi SII	euro	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.108.900	1.051.233	1.066.432	1.100.854	1.136.036	1.172.939	1.211.601	1.252.109	1.263.733	1.232.888	1.220.953	1.239.485	1.257.421	1.276.283	1.285.413	823.843
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>-</b>															
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	59.731.357	60.750.701	61.645.308	62.452.786	62.816.388	62.911.720	63.289.396	63.541.584	63.626.383	63.513.303	62.788.336	62.353.210	61.894.417	61.489.321	61.081.997	60.131.662
Costo del personale	euro	30.991.366	30.910.914	30.829.657	30.747.587	30.664.697	30.580.977	30.496.421	30.411.019	30.324.763	30.237.645	30.149.655	30.060.785	29.971.027	29.880.371	29.788.809	29.696.330
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>7.965.596</b>	<b>8.045.252</b>	<b>8.125.704</b>	<b>8.206.961</b>	<b>8.289.031</b>	<b>8.371.921</b>	<b>8.455.640</b>	<b>8.540.197</b>	<b>8.625.599</b>	<b>8.711.855</b>	<b>8.798.973</b>	<b>8.886.963</b>	<b>8.975.833</b>	<b>9.065.591</b>	<b>9.156.247</b>	<b>9.247.809</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>38.956.962</b>	<b>38.956.165</b>	<b>38.955.361</b>	<b>38.954.548</b>	<b>38.953.728</b>	<b>38.952.899</b>	<b>38.952.062</b>	<b>38.951.216</b>	<b>38.950.362</b>	<b>38.949.499</b>	<b>38.948.628</b>	<b>38.947.748</b>	<b>38.946.860</b>	<b>38.945.962</b>	<b>38.945.055</b>	<b>38.944.140</b>
Ammortamenti	euro	20.774.395	21.794.535	22.689.947	23.498.238	23.862.660	23.958.821	24.337.334	24.590.368	24.676.021	24.563.804	23.839.708	23.405.462	22.947.558	22.543.359	22.136.941	21.187.522
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>2.566.995</b>	<b>2.388.029</b>	<b>2.173.210</b>	<b>1.918.582</b>	<b>1.976.571</b>	<b>2.096.720</b>	<b>2.060.898</b>	<b>2.028.773</b>	<b>2.002.381</b>	<b>2.047.490</b>	<b>2.039.262</b>	<b>2.056.880</b>	<b>2.090.203</b>	<b>2.083.064</b>	<b>2.052.569</b>	<b>1.331.649</b>
Interessi passivi	euro	18.207.399	19.406.506	20.516.737	21.579.656	21.886.089	21.862.100	22.276.436	22.561.596	22.673.640	22.516.314	21.800.446	21.348.582	20.857.355	20.460.295	20.084.372	19.855.873
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>16.343.692</b>	<b>17.614.566</b>	<b>18.861.328</b>	<b>20.134.511</b>	<b>20.626.510</b>	<b>20.666.229</b>	<b>21.135.695</b>	<b>21.503.131</b>	<b>21.729.603</b>	<b>21.697.629</b>	<b>21.098.676</b>	<b>20.752.195</b>	<b>20.360.523</b>	<b>20.055.637</b>	<b>19.770.972</b>	<b>19.636.104</b>
IRES	euro	3.996.129	4.300.948	4.599.977	4.905.346	5.023.229	5.032.563	5.145.034	5.233.015	5.287.164	5.279.283	5.135.325	5.051.958	4.957.744	4.884.356	4.815.819	4.783.230
IRAP	euro	722.056	768.790	812.057	853.479	865.398	864.430	880.557	891.645	895.982	889.812	861.859	844.202	825.010	809.489	794.793	785.846
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>4.718.184</b>	<b>5.069.737</b>	<b>5.412.035</b>	<b>5.758.826</b>	<b>5.888.627</b>	<b>5.896.993</b>	<b>6.025.590</b>	<b>6.124.660</b>	<b>6.183.145</b>	<b>6.169.095</b>	<b>5.997.184</b>	<b>5.896.161</b>	<b>5.782.754</b>	<b>5.693.845</b>	<b>5.610.612</b>	<b>5.569.076</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>11.625.507</b>	<b>12.544.829</b>	<b>13.449.293</b>	<b>14.375.685</b>	<b>14.737.883</b>	<b>14.769.236</b>	<b>15.110.105</b>	<b>15.378.471</b>	<b>15.546.458</b>	<b>15.528.534</b>	<b>15.101.491</b>	<b>14.856.034</b>	<b>14.577.769</b>	<b>14.361.792</b>	<b>14.160.360</b>	<b>14.067.027</b>

## Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è rappresentato nel formato definito dall'ARERA (modelli degli allegati alla Determina n. 1/2020 in applicazione della Delibera n. 580/2019/R/Idr) ed ha l'obiettivo di evidenziare il fabbisogno che assicura l'equilibrio economico della gestione sotto il vincolo di una realizzazione cronologicamente puntuale del piano degli interventi.

I termini del rendiconto finanziario sono di seguito descritti:

- Le voci "Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)", "Altri ricavi SII" e "Ricavi da Altre Attività Idriche" sono pari ai valori del conto economico, ad eccezione della prima voce che è indicata al netto del FoNI destinato ad investimenti (imputato, con il segno opposto, nei costi operativi);
- Costi operativi monetari: i costi operativi sono pari a quelli del conto economico;
- Imposte: le imposte sono pari a quelle del conto economico e sono state calcolate considerando i ricavi garantiti imputati nel conto economico (per le società le imposte sono sempre calcolate sui ricavi di competenza senza considerare i reali flussi finanziari);
- Flusso di cassa economico: è pari alla differenza tra i ricavi operativi ed i costi operativi monetari incluse le imposte;
- Variazioni circolante commerciale: la variazione del circolante è calcolata applicando i giorni di incasso e pagamento ai ricavi e costi, mantenendo i tempi di incasso e pagamento previsti nel calcolo del CCN tariffario (presente nei Capex);
- Variazione credito IVA / debito IVA: non si è tenuto conto dell'effetto finanziario dell'IVA;
- Flussi di cassa operativo: sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale;
- Investimenti con utilizzo del FoNI: la voce è posta pari al valore del FoNI destinato ad investimenti;
- Altri investimenti: la voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI destinato ad investimenti;
- Flussi di cassa ante fonti finanziamento: sono pari ai Flussi di cassa operativo sottratti gli Investimenti con utilizzo del FoNI e gli Altri investimenti;
- FoNI: si tratta del FoNI destinato ad investimento presente nello Sviluppo Tariffario;
- Erogazione debito finanziario a breve: la voce è posta pari a zero;
- Erogazione debito finanziario medio - lungo termine: corrisponde al fabbisogno finanziario che emerge dal Rendiconto Finanziario. Il fabbisogno finanziario è quello derivante dallo sbilancio annuale dei flussi di cassa e si assume coperto con mutui bancari con tiraggio tale da garantire la piena copertura delle spese di gestione, delle imposte, delle posizioni debitorie pregresse e degli investimenti annuali previsti nel Piano degli Interventi. Il fabbisogno finanziario è determinato sotto il vincolo di un debt service coverage ratio (DSCR) pari a 1;
- Apporto capitale sociale: non sono previsti altri conferimenti di capitale oltre a quello iniziale;
- Erogazione contributi pubblici: si tratta dei contributi pubblici previsti e coincidono con gli importi già individuati nel Piano degli Interventi;
- Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi: si tratta della quota capitale del debito pregresso;
- Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi: si tratta della quota interessi del debito pregresso;
- Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti: si tratta della quota capitale dei "nuovi debiti";
- Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti: si tratta della quota interessi dei "nuovi debiti". Gli oneri finanziari sono calcolati sul valore del debito residuo di ciascun anno al netto della quota capitale rimborsata applicando un tasso di interesse del 2%;
- Totale servizio del debito: è pari alla somma del Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi, del Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi, del Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti e del Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti;
- Flusso di cassa disponibile post servizio del debito: è pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito. Si ipotizza che i flussi di cassa netti annuali siano utilizzati prioritariamente per il rimborso del debito;
- Valore residuo a fine concessione: è pari al valore indicato nel Piano Tariffario;

- Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi): è pari alla somma della quota capitale e interessi del nuovo finanziamento degli anni successivi a quello di fine affidamento;
- TIR unlevered: il tasso di rendimento unlevered misura il rendimento del progetto. È pari all'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili prima del rimborso del debito;
- TIR levered: Il tasso di rendimento levered misura il rendimento dell'azionista. È pari all'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili dopo il rimborso del debito.
- DSCR: è un indicatore di sostenibilità finanziaria o bancabilità del servizio del debito. Per ogni periodo di tempo calcolato, è il rapporto tra flusso di cassa generato dal progetto e il servizio del debito con rateo comprensivo di quota capitale e quota interessi. Se il rapporto tra flusso di cassa in entrata e rateo è inferiore a 1 allora il progetto, nell'unità di tempo considerata, non riesce a ripagare il debito; se il rapporto tra flusso di cassa in entrata è uguale a 1 il progetto riesce a ripagare il debito ma non crea alcuna redditività per gli investitori; se il rapporto tra il flusso di cassa in entrata e il rateo è superiore a 1, allora i flussi di cassa riescono a servire il debito ed a creare redditività per gli investitori;
- DSCR minimo: è un indicatore calcolato pari al minimo dei valori di DSCR;
- ADSCR: è un indicatore di sostenibilità finanziaria che esprime il rapporto tra il flusso di cassa per un certo anno e il servizio del debito totale dello stesso anno;
- LLCR: è un indicatore di sostenibilità finanziaria o bancabilità del servizio del debito. Per l'intero periodo di vita del progetto, è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa in entrata e il valore attuale del debito. Rappresenta il rapporto tra il costo totale e attuale del debito e la somma dei flussi di cassa

# RENDICONTO FINANZIARIO

## RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	39.406.895	40.247.384	48.670.925	48.231.744	47.075.402	46.618.301	47.466.380	48.466.389	49.284.606	50.200.744	51.107.626	52.233.427	53.133.329	54.218.968	55.579.643	56.830.893
Contributi di allacciamento	euro	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>39.606.895</b>	<b>40.447.384</b>	<b>48.870.925</b>	<b>48.431.744</b>	<b>47.275.402</b>	<b>46.818.301</b>	<b>47.666.380</b>	<b>48.666.389</b>	<b>49.484.606</b>	<b>50.400.744</b>	<b>51.307.626</b>	<b>52.433.427</b>	<b>53.333.329</b>	<b>54.418.968</b>	<b>55.779.643</b>	<b>57.030.893</b>
Costi operativi	euro	34.175.329	35.332.975	40.763.477	40.613.704	40.118.507	39.839.818	39.591.963	39.349.316	39.111.526	38.878.491	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>34.175.329</b>	<b>35.332.975</b>	<b>40.763.477</b>	<b>40.613.704</b>	<b>40.118.507</b>	<b>39.839.818</b>	<b>39.591.963</b>	<b>39.349.316</b>	<b>39.111.526</b>	<b>38.878.491</b>	<b>38.650.117</b>	<b>38.650.117</b>	<b>38.650.117</b>	<b>38.650.117</b>	<b>38.650.117</b>	<b>38.650.117</b>
Imposte	euro	804.849	772.699	1.528.405	1.481.432	1.225.509	1.108.360	1.384.142	1.732.584	2.065.362	2.403.287	2.721.057	3.022.615	3.265.982	3.542.565	3.843.823	4.197.374
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>804.849</b>	<b>772.699</b>	<b>1.528.405</b>	<b>1.481.432</b>	<b>1.225.509</b>	<b>1.108.360</b>	<b>1.384.142</b>	<b>1.732.584</b>	<b>2.065.362</b>	<b>2.403.287</b>	<b>2.721.057</b>	<b>3.022.615</b>	<b>3.265.982</b>	<b>3.542.565</b>	<b>3.843.823</b>	<b>4.197.374</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>4.626.717</b>	<b>4.341.711</b>	<b>6.579.042</b>	<b>6.336.608</b>	<b>5.931.386</b>	<b>5.870.123</b>	<b>6.690.275</b>	<b>7.584.488</b>	<b>8.307.718</b>	<b>9.118.966</b>	<b>9.936.452</b>	<b>10.760.696</b>	<b>11.417.231</b>	<b>12.226.287</b>	<b>13.285.703</b>	<b>14.183.402</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	1.935.145	1.935.145	- 614.373	1.279.502	- 393.012	53.913	- 294.052	- 334.359	550.861	- 309.974	- 306.676	741.971	- 553.455	- 412.844	562.484	- 1.818.146
Variazione credito IVA	euro	3.960.689	4.044.738	4.867.092	4.843.174	4.727.540	4.681.830	4.766.638	4.866.639	4.948.461	5.040.074	5.130.763	5.243.343	5.333.333	5.441.897	5.577.964	5.703.089
Variazione debito IVA	euro	5.963.379	8.336.303	10.168.687	11.441.620	10.666.428	10.589.565	10.519.329	10.450.083	11.297.827	11.230.376	11.163.788	12.312.698	11.973.319	11.843.453	12.865.352	11.243.153
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>6.561.863</b>	<b>2.118.861</b>	<b>683.074</b>	<b>1.017.664</b>	<b>- 400.515</b>	<b>16.301</b>	<b>643.532</b>	<b>1.666.685</b>	<b>2.509.213</b>	<b>2.618.691</b>	<b>3.596.750</b>	<b>4.433.311</b>	<b>4.223.790</b>	<b>5.411.886</b>	<b>6.560.800</b>	<b>6.825.191</b>
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.607.432	7.753.589	7.308.532	5.104.912	11.001.118	8.017.116
Altri investimenti	euro	-	9.628.372	12.526.891	18.462.719	15.434.320	15.434.320	15.434.320	15.434.320	19.598.327	19.598.327	13.990.895	17.142.093	16.120.309	17.810.179	16.636.277	12.324.737
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>6.561.863</b>	<b>- 7.509.511</b>	<b>- 11.843.817</b>	<b>- 17.445.055</b>	<b>- 15.834.835</b>	<b>- 15.418.019</b>	<b>- 14.790.788</b>	<b>- 13.767.635</b>	<b>- 17.089.114</b>	<b>- 16.979.636</b>	<b>- 16.001.576</b>	<b>- 20.462.371</b>	<b>- 19.205.051</b>	<b>- 17.503.205</b>	<b>- 21.076.596</b>	<b>- 13.516.661</b>
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.607.432	7.753.589	7.308.532	5.104.912	11.001.118	8.017.116
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	506.959	-	11.524.896	11.623.709	11.090.942	9.565.391	7.924.004	7.595.342	4.775.507	6.365.303	4.855.670	4.209.526	5.483.053	191.399
Erogazione contributi pubblici	euro	- 200.000	8.128.372	12.126.368	17.598.102	4.794.538	4.794.538	4.794.538	4.794.538	9.046.089	8.559.936	4.051.551	4.051.551	4.051.551	4.051.551	- 200.000	- 200.000
Apporto capitale sociale (o eventuale utile anno precedente)	euro	-	-	1.996.831	3.442.500	2.226.046	1.739.833	1.836.475	2.525.637	3.403.133	4.242.983	5.100.522	5.908.691	6.677.087	7.896.833	8.602.312	9.374.579
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>6.361.863</b>	<b>618.861</b>	<b>2.786.340</b>	<b>3.595.546</b>	<b>2.710.646</b>	<b>2.740.062</b>	<b>2.931.166</b>	<b>3.117.931</b>	<b>3.284.112</b>	<b>3.418.625</b>	<b>3.533.436</b>	<b>3.616.763</b>	<b>3.687.789</b>	<b>3.759.617</b>	<b>3.809.888</b>	<b>3.866.432</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	euro	-	-	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	euro	-	-	767.253	726.871	686.489	605.726	565.344	524.963	484.581	444.199	403.817	363.436	323.054	282.672	242.290	201.909
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	506.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	5.070	5.070	115.249	346.735	573.882	780.445	955.339	1.110.532	1.234.241	1.345.649	1.457.859	1.548.511	1.645.436
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.786.340</b>	<b>3.257.986</b>	<b>2.710.646</b>	<b>2.740.062</b>	<b>2.931.166</b>	<b>3.117.931</b>	<b>3.284.112</b>	<b>3.418.625</b>	<b>3.533.436</b>	<b>3.616.763</b>	<b>3.687.789</b>	<b>3.759.617</b>	<b>3.809.888</b>	<b>3.866.432</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>6.361.863</b>	<b>618.861</b>	<b>-</b>	<b>337.560</b>	<b>-</b>											
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voce Rendiconto Finanziario	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	58.422.457	59.499.468	60.378.876	61.151.932	61.480.352	61.538.780	61.877.794	62.089.476	62.162.650	62.080.415	61.367.383	60.913.725	60.436.997	60.013.038	59.596.584	59.107.819
Contributi di allacciamento	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri ricavi SII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>58.622.457</b>	<b>59.699.468</b>	<b>60.578.876</b>	<b>61.351.932</b>	<b>61.680.352</b>	<b>61.738.780</b>	<b>62.077.794</b>	<b>62.289.476</b>	<b>62.362.650</b>	<b>62.280.415</b>	<b>61.567.383</b>	<b>61.113.725</b>	<b>60.636.997</b>	<b>60.213.038</b>	<b>59.796.584</b>	<b>59.307.819</b>
Costi operativi	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117	38.650.117
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>38.650.117</b>															
Imposte	4.718.184	5.069.737	5.412.035	5.758.826	5.888.627	5.896.993	6.025.590	6.124.660	6.183.145	6.169.095	5.997.184	5.896.161	5.782.754	5.693.845	5.610.612	5.569.076
<b>IMPOSTE</b>	<b>4.718.184</b>	<b>5.069.737</b>	<b>5.412.035</b>	<b>5.758.826</b>	<b>5.888.627</b>	<b>5.896.993</b>	<b>6.025.590</b>	<b>6.124.660</b>	<b>6.183.145</b>	<b>6.169.095</b>	<b>5.997.184</b>	<b>5.896.161</b>	<b>5.782.754</b>	<b>5.693.845</b>	<b>5.610.612</b>	<b>5.569.076</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>15.254.155</b>	<b>15.979.614</b>	<b>16.516.724</b>	<b>16.942.990</b>	<b>17.141.608</b>	<b>17.191.671</b>	<b>17.402.087</b>	<b>17.514.699</b>	<b>17.529.388</b>	<b>17.461.203</b>	<b>16.920.082</b>	<b>16.567.447</b>	<b>16.204.126</b>	<b>15.869.076</b>	<b>15.535.855</b>	<b>15.088.626</b>
Variazioni circolante commerciale	-965.879	-494.678	-929.710	-572.224	473.305	-129.400	-155.494	-156.475	-60.728	217.676	149.860	202.130	148.411	31.426	44.625	-2.772.902
Variazione credito IVA	5.862.246	5.969.947	6.057.888	6.135.193	6.168.035	6.173.878	6.207.779	6.228.948	6.236.265	6.228.042	6.156.738	6.111.372	6.063.700	6.021.304	5.979.658	5.930.782
Variazione debito IVA	10.657.144	10.434.941	9.676.714	9.279.003	9.895.934	9.771.369	9.701.664	9.992.995	9.548.149	9.762.470	9.714.709	9.801.463	9.822.423	9.730.752	9.655.794	6.468.508
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>9.493.378</b>	<b>11.019.942</b>	<b>11.968.188</b>	<b>13.226.956</b>	<b>13.887.013</b>	<b>13.464.780</b>	<b>13.752.710</b>	<b>13.994.176</b>	<b>14.156.778</b>	<b>14.144.451</b>	<b>13.511.971</b>	<b>13.079.487</b>	<b>12.593.814</b>	<b>12.191.054</b>	<b>11.904.346</b>	<b>11.777.998</b>
Investimenti con utilizzo del FONI	6.905.048	6.863.773	7.209.026	7.552.215	7.912.666	8.290.277	8.685.910	9.100.424	8.918.401	8.483.517	8.679.710	8.854.159	9.038.418	9.231.399	9.221.015	9.244.588
Altri investimenti	10.851.996	9.962.910	6.251.624	4.181.918	6.707.768	5.846.839	5.218.084	4.394.179	4.457.759	5.953.086	5.626.917	5.934.791	5.934.674	5.414.767	5.175.086	-9.244.588
<b>FLUSSI DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>-8.263.667</b>	<b>-5.806.742</b>	<b>-1.492.461</b>	<b>1.492.824</b>	<b>-733.421</b>	<b>-672.336</b>	<b>-151.285</b>	<b>499.573</b>	<b>780.616</b>	<b>-292.152</b>	<b>-794.656</b>	<b>-1.709.483</b>	<b>-2.379.277</b>	<b>-2.455.111</b>	<b>-2.491.756</b>	<b>11.777.998</b>
FoNI	6.905.048	6.863.773	7.209.026	7.552.215	7.912.666	8.290.277	8.685.910	9.100.424	8.918.401	8.483.517	8.679.710	8.854.159	9.038.418	9.231.399	9.221.015	9.244.588
Eventuale anticipazione da CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Apporto capitale sociale	10.281.113	11.625.507	12.544.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>8.722.495</b>	<b>12.482.539</b>	<b>18.061.394</b>	<b>8.845.038</b>	<b>6.979.245</b>	<b>7.417.941</b>	<b>8.334.625</b>	<b>9.399.997</b>	<b>9.499.017</b>	<b>7.991.364</b>	<b>7.685.054</b>	<b>6.944.697</b>	<b>6.459.142</b>	<b>6.576.290</b>	<b>6.529.264</b>	<b>20.822.591</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	2.019.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	161.527	121.145	80.763	40.382	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	3.330.035	6.284.826	10.703.464	3.814.906	2.555.927	2.957.094	5.270.509	6.172.302	6.362.899	5.328.519	5.209.810	4.745.688	4.471.739	4.654.027	4.709.110	8.633.885
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	1.702.181	1.670.794	1.574.646	1.404.763	1.259.579	1.195.871	1.140.741	1.058.465	944.037	818.685	701.770	596.387	496.832	404.658	313.400	219.769
Eventuale restituzione a CSEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>7.212.830</b>	<b>10.095.853</b>	<b>14.377.960</b>	<b>7.279.138</b>	<b>5.834.593</b>	<b>6.172.052</b>	<b>6.411.250</b>	<b>7.230.767</b>	<b>7.306.936</b>	<b>6.147.203</b>	<b>5.911.580</b>	<b>5.342.075</b>	<b>4.968.571</b>	<b>5.058.685</b>	<b>5.022.510</b>	<b>8.853.654</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>1.509.665</b>	<b>2.386.686</b>	<b>3.683.433</b>	<b>1.565.901</b>	<b>1.144.652</b>	<b>1.245.889</b>	<b>1.923.375</b>	<b>2.169.230</b>	<b>2.192.081</b>	<b>1.844.161</b>	<b>1.773.474</b>	<b>1.602.622</b>	<b>1.490.571</b>	<b>1.517.605</b>	<b>1.506.753</b>	<b>11.968.937</b>
Valore residuo a fine concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.772.997
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.910

## INDICATORI DI REDDITIVITÀ E LIQUIDITÀ'

### Indicatore

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	1,740%
TIR levered	%	5,843%
ADSCR	n.	1,322
DSCR minimo	n.	1,104
LLCR	n.	1,282



#### 9.4.4. Considerazioni finali sull'equilibrio economico-finanziario

Il PEF presenta i seguenti principali risultati:

- Il risultato economico (reddito netto) risulta sempre in utile durante tutta la durata della concessione;
- nei primi anni di gestione si evidenzia un fabbisogno finanziario in ragione di:
  - necessità di finanziamento dei nuovi investimenti;
  - necessità di riconoscere il VR al gestore uscente, attualmente ipotizzato pari a circa 22 milioni di euro ma da verificare cespiti e contributi;
- il nuovo fabbisogno viene progressivamente rimborsato, nella seconda metà della concessione, grazie alla generazione di cassa della gestione;
- il valore residuo degli asset sempre maggiore del valore del debito finanziario residuo, quindi ampiamente in grado di assicurare l'integrale rimborso del debito, anche in caso di condizioni di maggiore onerosità dei nuovi debiti finanziari rispetto a quanto assunto dal presente Piano d'Ambito;

Stante il carattere semplificato del PEF qui rappresentato, l'importo, la tipologia ed il piano di rimborso del finanziamento dovranno essere oggetto di specifica valutazione e, ove necessario, anche di revisione da parte del Gestore in ragione delle complessive dinamiche economiche e finanziarie aziendali, delle strategie di finanziamento e dei confronti con gli enti finanziatori.

L'analisi in merito agli indicatori dell'equilibrio economico-finanziario è stata svolta per completezza ed esaustività sia sull'orizzonte temporale di 30 anni (oggetto dell'affidamento).

Gli indicatori dell'equilibrio economico e finanziario	u.m.	20 anni
Ultimo anno di concessione	anno	2051
Investimenti realizzati	euro	497 milioni
Conto Economico sempre in utile	-	SI
Valore Residuo	euro	77 milioni
Debito Residuo	euro	19 milioni
RAR	unità	
DSCR per rimborsi	unità	1,2

## 8.5. L'asseverazione del PEF

L'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal comma 609 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 c.d. Legge di stabilità 2015, dispone:

"[...] Gli enti di governo di cui 6 al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966."

Con provvedimento n. 28 del 26 luglio 2021 l'ATI di Agrigento ha individuato nella società di revisione Axeverar S.r.l. con sede a Verona, iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, come società di revisione (art. 1 legge 23 novembre 1939 n. 1966), l'affidatario dell'incarico per analizzare il piano economico-finanziario, composto dal Piano Tariffario previsionale, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, al fine di ottenere idoneo atto di asseverazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-bis.

In data 6 agosto 2021 è stata predisposta la Relazione da parte di Axeverar S.r.l., con la quale il Piano economico finanziario a supporto dell'affidamento è stato asseverato così come richiesto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

## 9. Allegati

Si allegano alla presente relazione i documenti atti a supportare le valutazioni svolte nei capitoli precedenti.

➤ Dimostrazione requisiti in House

- Statuto di AICA S.p.A.
- Atto costitutivo
- Estratto da visura camerale ordinaria atta a dimostrare la compagine azionaria pubblica al100%

➤ Pianificazione e requisiti economico-finanziari:

- Piano d'Ambito: ([http://www.atiag9.it/delibere2020/Piano%20d'ambito%20SII%20ATI%20AG\\_110\\_def.pdf](http://www.atiag9.it/delibere2020/Piano%20d'ambito%20SII%20ATI%20AG_110_def.pdf))
  - Stato di fatto
  - Criticità
  - Strategie di intervento ed elenco degli interventi
  - Modello operativo e gestionale
  - Il Piano economico-finanziario redatto secondo specifiche ARERA:
- Asseverazione del Piano economico-finanziario a supporto dell'affidamento così come richiesto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con allegati:
  - Piano Tariffario
  - Conto Economico
  - Rendiconto Finanziario
  - Stato Patrimoniale

## VISURA DI EVASIONE

### A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ARAGONA (AG) PIAZZA TRINACRIA 1 CAP 92021
Indirizzo PEC	<a href="mailto:pec.aica@pec.it">pec.aica@pec.it</a>
Numero REA	AG - 221834
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03021250844
Forma giuridica	azienda speciale di cui al dlgs 267/2000

*La presente visura di evasione è fornita unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.  
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto  
digitale dell'imprenditore all'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it)*

*Estremi di firma digitale*

## Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2	Amministratori .....	4
3	Attività, albi ruoli e licenze .....	5
4	Sede ed unità locali .....	5
5	Storia delle modifiche dal 19/07/2021 al 19/07/2021 .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03021250844 Data di iscrizione: 21/07/2021 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 09/07/2021
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	1. L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE, AL PRESENTE STATUTO ED ALLA CONVENZIONE APPROVATI DAI CONSIGLI COMUNALE DEI COMUNI ADERENTI, ED AL ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03021250844  
del Registro delle Imprese di AGRIGENTO  
Data iscrizione: 21/07/2021

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/07/2021

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 09/07/2021

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2051

#### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2021

#### organi amministrativi

**consiglio di amministrazione** (in carica)

### Oggetto sociale

1. L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE, AL PRESENTE STATUTO ED ALLA CONVENZIONE APPROVATI DAI CONSIGLI COMUNALE DEI COMUNI ADERENTI, ED AL DISCIPLINARE APPROVATO DALL'ATI - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO, ED IN PARTICOLARE: A) LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUE AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LORO EVENTUALE RIUTILIZZO; B) LA GESTIONE DELLE RETI, SEPARATA O INTEGRATA CON L'EROGAZIONE DEI SUDETTI SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI CONNESSI ALLA STESSA GESTIONE DELLE RETI, DELLE OPERE

E DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE DEI MEDESIMI SERVIZI, NONCHE' L'UTILIZZO A TITOLO NON ONEROSO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI E DEL SUOLO E SOTTOSUOLO OVE QUESTI SONO ALLOCATI, ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PURCHE' STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DELL'ENTE PUBBLICO COMMITTENTE O DI RIFERIMENTO. 2. L'AZIENDA POTRA' A TAL FINE: A) PROVVEDERE ALLA PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RINNOVO DI IMPIANTI E RETI CONNESSI AL CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE E CURARE A TAL FINE, ANCHE QUALE SOGGETTO DELEGATO DALLE AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE, L'ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE E SVOLGERE COMPITI DI STAZIONE APPALTANTE, NONCHE' PROVVEDERE ALLE EVENTUALI PROCEDURE DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA'; B) SVOLGERE E FORNIRE IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALTRI SERVIZI AMBIENTALI DI SUPPORTO E SERVIZI COMUNQUE CONNESSI AL CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE, FORNENDO OPPORTUNA CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E LEGALE; C) ASSUMERE CONTRATTI DI SERVIZIO CON ENTI LOCALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER ESERCITARE LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE; D) PROVVEDERE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, A STUDI, INIZIATIVE, RICERCHE, AL FINE DI PROMUOVERE E MIGLIORARE LE CONOSCENZE E LE TECNOLOGIE DEI SETTORI DI PROPRIO INTERESSE; E) ESERCITARE ATTIVITA' O SERVIZI CONNESSI, AUSILIARI, STRUMENTALI, ACCESSORI O COMPLEMENTARI RISPETTO ALLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA E COMUNQUE RIFERIBILI AI SERVIZI A RETE, NESSUNO ESCLUSO; F) SVOLGERE ATTIVITA' NEL CAMPO DELLE ANALISI DI LABORATORIO, DELLE PROVE TECNICHE, DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA GARANZIA DELLA QUALITA'; G) PROVVEDERE PER CONTO DEGLI ENTI PUBBLICI SERVITI ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUE MINERALI O NATURALI.

COMUNE DI AGRIGENTO C.F.00074260845 QUOTA EURO 3.008,40 - COMUNE DI ARAGONA C.F.80000360844 QUOTA EURO 478,00 - COMUNE DI CALAMONACI C.F.83001470844 QUOTA EURO 65,60 - COMUNE DI CALTABELLOTTA C.F.83001070842 QUOTA EURO 177,80 - COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA C.F.82001090842 QUOTA EURO 493,40 - COMUNE DI CANICATTI' C.F.00179660840 QUOTA EURO 1.812,40 - COMUNE DI CASTELTERMINI C.F.80001770843 QUOTA EURO 400,60 - COMUNE DI CASTROFILIPPO C.F. 82001030848 QUOTA EURO 142,80 - COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA C.F. 80003990845 QUOTA EURO 181,40 - COMUNE DI COMITINI C.F.80004010841 QUOTA EURO 47,00 - COMUNE DI FAVARA C.F.80004120848 QUOTA EURO 1.654,00 - COMUNE DI GROTTA C.F. 00254070840 QUOTA EURO 283,40 - COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO C.F.00250320843 QUOTA EURO 59,40 - COMUNE DI LICATA C.F.81000410845 QUOTA EURO 1.854,20 - COMUNE DI LUCCA SICULA C.F.01702440841 QUOTA EURO 91,20 - COMUNE DI MONTALLEGRO C.F.80005270840 QUOTA EURO 128,20 - COMUNE DI MONTEVAGO C.F.92006330846 QUOTA EURO 147,80 - COMUNE DI NARO C.F. 82000070845 QUOTA EURO 381,40 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C.F.81000070847 QUOTA EURO 1.125,80 - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE C.F.80002890848 QUOTA EURO 838,60 - COMUNE DI RACALMUTO C.F.82002360848 QUOTA EURO 407,80 - COMUNE DI RAFFADALI C.F.00215640848 QUOTA EURO 652,20 - COMUNE DI RAVANUSA C.F.82001630845 QUOTA EURO 573,80 - COMUNE DI REALMONTE C.F.80003310846 QUOTA EURO 230,40 - COMUNE DI RIBERA C.F.00215200841 QUOTA EURO 942,80 - COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA C.F.92006260845 QUOTA EURO 294,60 - COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI C.F.80002730846 QUOTA EURO 159,40 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI C.F.80004030849 QUOTA EURO 407,00 - COMUNE DI SANTA ELISABETTA C.F.80004000842 QUOTA EURO 117,60 - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO C.F. 80003030840 QUOTA EURO 63,60 - COMUNE DI SCIACCA C.F.00220950844 QUOTA EURO 2.050,00 - COMUNE DI SICULIANA C.F.00238120844 QUOTA EURO 222,20 - COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA C.F.83001990841 QUOTA EURO 71,60

## Poteri

### poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

1. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA, NEI LIMITI DEGLI INDIRIZZI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AZIENDA, NEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE QUALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE OPERATIVA AZIENDALE. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA IN MERITO A: A) I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO E GLI ALTRI REGOLAMENTI INTERNI CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA; B) GLI SCHEMI DEL PIANO - PROGRAMMA TRIENNALE, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DEL BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE E DEL RELATIVO PIANO DEGLI INVESTIMENTI, DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E RELATIVI ALLEGATI; C) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, CON CADENZA ANNUALE, SOTTOPONENDO ALLA VALUTAZIONE DELL'ASSEMBLEA EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO A QUELLO APPROVATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE; D) LE DIRETTIVE GENERALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI, NEL

RISPETTO DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI FISSATI DALL'ASSEMBLEA; E) LA STIPULA DI CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA, FERMO RESTANDO CHE IL GOVERNO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E' INCOMPATIBILE CON LO SCOPO DI LUCRO; F) L'ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE; G) LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ART.5, COMMA 3, DEL PRESENTE STATUTO; H) LA NOMINA, LA CONFERMA E LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COL DIRETTORE; I) LO SCHEMA DI CARTA DEI SERVIZI SECONDO LE DIRETTIVE DELL'ASSEMBLEA E GLI STANDARD DEL SETTORE; J) L'INDIZIONE E L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E FORNITURE NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DEL DIRETTORE, INCLUSO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA A UNO O PIU' ISTITUTI DI CREDITO, OVVERO A UN CONSORZIO DI ISTITUTI DI CREDITO, MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE, PREVIO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA; K) LA RATIFICA DEL RENDICONTO TRIMESTRALE PRESENTATO DAL DIRETTORE RELATIVO AGLI APPALTI, ALLE FORNITURE E ALLE SPESE IN ECONOMIA; L) L'AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE A RAPPRESENTARE L'AZIENDA NELLE TRANSAZIONI E NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE OVE ESSA SIA PREVISTA DALLA LEGGE; M) L'ASSUNZIONE, LA SOSPENSIONE ED IL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE, L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI PRESENTATE E DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI DI ETA' NEI CASI AMMESSI DALLA LEGGE E DAI CONTRATTO COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO; N) LA STIPULAZIONE, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A CUI L'AZIENDA ADERISCE, DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E L'APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA; O) GLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA; P) LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO; Q) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA CHE NON SIA RISERVATO AL PRESIDENTE O AL DIRETTORE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO. 2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE, ANCHE IN VIA TEMPORANEA, SPECIALI INCARICHI A UNO O PIU' MEMBRI DEL CONSIGLIO, O AL DIRETTORE. GLI INCARICHI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO. DELL'INCARICO E DELLA REVOCA E' DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AI SINDACI.

## 2 Amministratori

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**  
**Consigliera**  
**Consigliere**

CASTALDI GERARDINO

Rappresentante dell'impresa

SCALIA FIORELLA

DE GREGORIIS OSVALDO

**Organi amministrativi in carica**  
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

### Elenco amministratori

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**  
**CASTALDI GERARDINO**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a BOLOGNA (BO) il 22/08/1967  
Codice fiscale: CSTGRD67M22A944F  
BOLOGNA (BO)  
VIA CAMILLO OBLACH 8 CAP 40141

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**  
Data atto di nomina 09/07/2021  
Data iscrizione: 21/07/2021  
Durata in carica: 3 anni  
Data presentazione carica: 19/07/2021

### Consigliera

**SCALIA FIORELLA**

*domicilio*

Nata a TERMINI IMERESE (PA) il 23/12/1964  
Codice fiscale: SCLFLL64T63L112X  
CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)  
VIA C.CAMILLIANI 15 CAP 90010

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina 09/07/2021  
Data iscrizione: 21/07/2021  
Durata in carica: 3 anni  
Data presentazione carica: 19/07/2021

### Consigliere

**DE GREGORIIS OSVALDO**

*domicilio*

Nato a TERAMO (TE) il 23/09/1956  
Codice fiscale: DGRSLD56P23L103R  
SIRACUSA (SR)  
VIA DIOMEDE 19 CAP 96100

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 09/07/2021  
Data iscrizione: 21/07/2021  
Durata in carica: 3 anni

## 3 Attività, albi ruoli e licenze

**Stato attività**

Impresa INATTIVA

### Attività

**stato attività**

Impresa INATTIVA

## 4 Sede ed unità locali

**Indirizzo Sede legale**

ARAGONA (AG)  
PIAZZA TRINACRIA 1 CAP 92021

**Indirizzo PEC**

pec.aica@pec.it

**Partita IVA**

03021250844

**Numero repertorio economico  
amministrativo (REA)**

AG - 221834

## 5 Storia delle modifiche dal 19/07/2021 al 19/07/2021

**Protocolli evasi**

Anno 2021

1

**Atti iscritti e/o depositati nel  
Registro Imprese di  
AGRIGENTO**

Protocollo n. 11536/2021  
del 19/07/2021

moduli

**S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.**

**P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone**

Numero modelli: 3

**C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• **atto costitutivo**

Data atto: 09/07/2021

Data iscrizione: 21/07/2021

atto pubblico

Notaio: ORLANDO MARIA

Repertorio n: 7183

Località: AGRIGENTO (AG)

• **nomina/conferma amministratori**

Data atto: 09/07/2021

Data iscrizione: 21/07/2021

atto pubblico

Notaio: ORLANDO MARIA

Località: AGRIGENTO (AG)

Data iscrizione: 21/07/2021

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Iscrizioni

Data iscrizione: 21/07/2021

• **CASTALDI GERARDINO**

Codice fiscale: CSTGRD67M22A944F

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/07/2021 ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON ATTO DEL 09/07/2021 DURATA: 03 ANNI

DATA PRESENTAZIONE 19/07/2021

Data iscrizione: 21/07/2021

• **SCALIA FIORELLA**

Codice fiscale: SCLFLL64T63L112X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/07/2021 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/07/2021 DURATA: 03 ANNI

DATA PRESENTAZIONE 19/07/2021

Data iscrizione: 21/07/2021

• **DE GREGORIIS OSVALDO**

Codice fiscale: DGRSLD56P23L103R

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 09/07/2021 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 09/07/2021 DURATA: 03 ANNI

**Estremi atto di costituzione**

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: ORLANDO MARIA

Numero repertorio: 7183

Località: AGRIGENTO (AG)

**Sedi secondarie e unità locali cessate**

***Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate***